

XIX legislatura

A.S. 1027:

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, recante
disposizioni urgenti in materia di
termini normativi”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2024

n. 129



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL129, febbraio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1, comma 1 (<i>Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica</i>).....	1
Articolo 1, commi 2-4 (<i>Proroga delle autorizzazioni ad assumere</i>).....	1
Articolo 1, commi 3-bis (<i>Assunzioni regione Calabria</i>).....	3
Articolo 1, comma 5 (<i>Assunzioni nel Ministero dell'interno</i>).....	4
Articolo 1, comma 6 (<i>Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità</i>).....	5
Articolo 1, comma 6-bis (<i>Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità della Regione Sicilia</i>).....	6
Articolo 1, comma 7 (<i>Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno</i>).....	7
Articolo 1, comma 8, lettera a) (<i>Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR</i>).....	8
Articolo 1, comma 8, lettera b) (<i>Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato</i>).....	8
Articolo 1, comma 9, lettera a) (<i>Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR</i>).....	9
Articolo 1, comma 9, lett. b) e c) (<i>Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR</i>).....	10
Articolo 1, comma 10 (<i>Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato</i>).....	17
Articolo 1, comma 11 (<i>Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	18
Articolo 1, comma 12 (<i>Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR</i>).....	20
Articolo 1, comma 13 (<i>Uffici MEF giustizia tributaria</i>).....	21
Articolo 1, comma 14 (<i>Assunzioni nella Guardia di finanza</i>).....	21
Articolo 1, comma 15 (<i>Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	22
Articolo 1, commi 16 e 17 (<i>Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni</i>).....	23
Articolo 1, comma 18 (<i>Personale dell'Avvocatura dello Stato</i>).....	25
Articolo 1, comma 19 (<i>Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni - Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	26
Articolo 1, comma 20 (<i>Proroga di termini in materia di procedure concorsuali presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per contrastare il dissesto idrogeologico</i>).....	27
Articolo 1, comma 21 (<i>Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF</i>).....	27
Articolo 1, comma 22 (<i>Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura</i>).....	28
Articolo 1, comma 22-bis (<i>Assunzioni Calabria</i>).....	29

Articolo 1, comma 22-ter (<i>Personale con il profilo di assistente sociale</i>)	30
Articolo 1-bis (<i>Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale</i>).....	30
Articolo 1-ter (<i>Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione</i>) .	31
Articolo 1-quater (<i>Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale</i>).....	31
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea</i>).....	32
Articolo 2, comma 2 (<i>Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni</i>)	33
Articolo 2, comma 3 (<i>Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale</i>).....	33
Articolo 2, comma 4, lettera a) (<i>Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>).....	34
Articolo 2, comma 4, lettera b) (<i>Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19</i>)	34
Articolo 2, comma 4-bis (<i>Armi ad impulsi elettrici</i>)	36
Articolo 2, comma 5 (<i>Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale</i>)	37
Articolo 2, comma 6 (<i>Ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità da parte dei comuni in dissesto</i>)	37
Articolo 2, commi 6-bis e 6-ter (<i>Disavanzo di amministrazione regioni a statuto ordinario</i>) .	38
Articolo 2, comma 6-quater (<i>Estensione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni in tema di utilizzo del risultato di amministrazione enti in disavanzo</i>).....	39
Articolo 2, commi 7-8 (<i>Lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	41
Articolo 2, comma 9 (<i>Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA)</i>)	44
Articolo 3, comma 1 (<i>Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche</i>)	44
Articolo 3, comma 2 (<i>Liquidazione dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Roma</i>)..	45
Articolo 3, comma 3 (<i>Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari</i>)	46
Articolo 3, commi 4 e 5 (<i>Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria</i>)	47
Articolo 3, commi 4-bis e 5-bis (<i>Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</i>)	50
Articolo 3, comma 6 (<i>Notifica atti di recupero</i>).....	51
Articolo 3, comma 7 (<i>Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto</i>)	52
Articolo 3, comma 8 (<i>Proroga termini in materia economica e finanziaria</i>).....	53
Articolo 3, commi da 9 a 11 (<i>Procedimenti amministrativi regione Molise</i>)	54
Articolo 3, comma 12 (<i>Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI</i>).....	55

Articolo 3, comma 12-bis (<i>Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali</i>)	55
Articolo 3, comma 12-ter (<i>Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico</i>)	56
Articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies (<i>Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo delle ASL</i>).....	56
Articolo 3, comma 12-sexies (<i>Esenzione IVA per enti del Terzo settore</i>).....	57
Articolo 3, comma 12-septies (<i>Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione</i>).....	57
Articolo 3, commi 12-octies e 12-novies (<i>Contributo delle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica</i>).....	58
Articolo 3, comma 12-decies (<i>Contributo degli enti locali alla finanza pubblica</i>)	58
Articolo 3, comma 12-undecies (<i>Ravvedimento speciale</i>)	59
Articolo 3, comma 12-duodecies (<i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i>).....	61
Articolo 3, commi da 12-terdecies a 12-quinquidecies (<i>Acquisto casa di abitazione da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni</i>).....	61
Articolo 3-bis (<i>Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" al 15 marzo 2024</i>).....	62
Articolo 4 (<i>Proroga di termini in materia di salute</i>).....	65
Articolo 5, comma 1 (<i>Fondazione "I Lincei per la scuola"</i>).....	71
Articolo 5, comma 2, lettera a) (<i>Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze</i>).....	72
Articolo 5, comma 2, lettera b) (<i>Proroga del termine "abbreviato" per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione</i>)	73
Articolo 5, comma 3 (<i>Dimensionamento della rete scolastica</i>).....	73
Articolo 5, commi 3-bis e 3-ter (<i>Disposizioni in materia di graduatorie</i>).....	79
Articolo 5, comma 3-quater (<i>Esami di Stato</i>)	80
Articolo 5, comma 3-quinquies (<i>Assunzioni Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio scolastico Friuli Venezia-Giulia</i>)	80
Articolo 6, comma 1 (<i>Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR</i>)	80
Articolo 6, comma 2 (<i>Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria</i>)	81
Articolo 6, comma 3 (<i>Esami per abilitazioni professionali</i>).....	81
Articolo 6, comma 4 (<i>Assegni di ricerca</i>)	82
Articolo 6, comma 5 (<i>Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023</i>)	83
Articolo 6, comma 6 (<i>Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>)	83
Articolo 6, comma 7 (<i>Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM</i>)	83
Articolo 6, comma 8 (<i>Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato</i>).....	84
Articolo 6, commi da 8-bis a 8-quater (<i>Fondo per i collegi di merito</i>)	85

Articolo 6, comma 8-quinquies (<i>Rifinanziamento Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)</i>)	85
Articolo 7, commi 1-3 (<i>Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016</i>).....	86
Articolo 7, comma 4 (<i>Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»</i>)	87
Articolo 7, comma 5 (<i>Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche</i>)	89
Articolo 7, comma 5-bis (<i>Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche</i>).....	89
Articolo 7, comma 6 (<i>Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura</i>)	90
Articolo 7, comma 6-bis (<i>Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale</i>)	90
Articolo 7, comma 6-ter (<i>Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura</i>).....	91
Articolo 7, comma 6-quater (<i>Contabilità ordinarie delle Direzioni regionali Musei</i>).....	91
Articolo 7, comma 6-quinquies (<i>Proroga del meccanismo di riparto delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2024</i>).....	92
Articolo 7-bis (<i>Misure per l'innovazione digitale dell'editoria</i>)	93
Articolo 8, comma 1 (<i>Interventi relativi all'aeroporto di Firenze</i>)	94
Articolo 8, commi 2-3 (<i>Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale</i>).....	95
Articolo 8, comma 3-bis (<i>Contributo per lavoro portuale</i>)	97
Articolo 8, comma 4 (<i>Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie</i>).....	98
Articolo 8, comma 5 (<i>Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC</i>)	99
Articolo 8, comma 5-bis (<i>Responsabilità erariale</i>).....	99
Articolo 8, comma 6 (<i>Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale</i>).....	99
Articolo 8, commi 6-bis e 6-ter (<i>Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida</i>)	100
Articolo 8, comma 7 (<i>Incentivazione investimenti pubblici</i>).....	100
Articolo 8, comma 8 (<i>Investimenti ANAS</i>)	101
Articolo 8, comma 9 (<i>Differimento del termine per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali</i>).....	102
Articolo 8, comma 9-bis (<i>Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche</i>).....	103
Articolo 8, comma 10 (<i>Tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica</i>)	103
Articolo 8, comma 10-bis (<i>Corsi di formazione per salvamento in acqua e rilascio abilitazione per assistente bagnanti</i>).....	104
Articolo 8, comma 10-ter (<i>Obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli</i>)	104
Articolo 9, commi 1 e 2 (<i>Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981</i>)	105
Articolo 9, comma 3 (<i>Tecnopolo di Bologna</i>).....	107

Articolo 9, comma 4 (<i>Riassegnazione fondi Afghanistan</i>).....	107
Articolo 10 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa</i>).....	108
Articolo 10, comma 1-bis (<i>Contratti di apprendistato Agenzia Industrie Difesa</i>).....	109
Articolo 10-bis (<i>Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024</i>).....	110
Articolo 11, commi 1 e 2 (<i>Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi direttive</i>).....	111
Articolo 11, comma 3 (<i>Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario</i>).....	112
Articolo 11, comma 4 (<i>Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento</i>).....	112
Articolo 11, commi 4-bis- e 4-ter (<i>Durata tirocinio nella magistratura</i>).....	113
Articolo 11, comma 5 (<i>Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni</i>).....	124
Articolo 11, comma 5-bis (<i>Notifiche via PEC</i>).....	125
Articolo 11, comma 5-ter (<i>Disposizioni in materia di crisi d'impresa</i>).....	126
Articolo 11, comma 6 (<i>Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione</i>).....	128
Articolo 11, commi 6-bis e 6-ter (<i>Limitazione ai comandi presso altre Amministrazioni dei dipendenti del Ministero della giustizia e obbligatorietà del nulla osta per le procedure di mobilità in uscita verso altre Amministrazioni che interessino i dipendenti del medesimo dicastero</i>).....	128
Articolo 11, commi 6-quater e 6-quinquies (<i>Proroga termini in materia di esame di avvocato</i>).....	131
Articolo 11, comma 6-sexies (<i>Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</i>).....	131
Articolo 11, comma 7 (<i>Modifiche all'articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione</i>).....	132
Articolo 11, comma 8 (<i>Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari</i>).....	133
Articolo 11, commi 9-11 (<i>Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti</i>).....	134
Articolo 11, commi 11-bis e 11-ter (<i>Differimento termini elezioni organi dell'Ordine dei giornalisti</i>).....	136
Articolo 12, comma 1 (<i>Emergenza nello stabilimento Stoppani</i>).....	137
Articolo 12, comma 2 (<i>Disposizioni per la ripermostrazione dei siti contaminati di interesse nazionale</i>).....	137
Articolo 12, comma 2-bis (<i>Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali</i>).....	138
Articolo 12, comma 3 (<i>Proroga dei termini per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto</i>).....	138
Articolo 12, comma 4 (<i>Durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione</i>).....	139
Articolo 12, comma 5 (<i>Riutilizzo di acque reflue</i>).....	139
Articolo 12, comma 6 (<i>Commissario per il risanamento ambientale della città di Taranto</i>).	140

Articolo 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater (<i>Commissario per il risanamento della baraccopoli di Messina</i>)	141
Articolo 12, comma 6-quinquies (<i>Proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone</i>)	142
Articolo 12, comma 6-sexies (<i>Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti</i>)	142
Articolo 12, comma 6-septies (<i>Trasporto via mare rifiuti prodotti dalle navi</i>)	142
Articolo 12, comma 6-octies (<i>Aggiornamento professionale tecnici competenti in acustica</i>)	143
Articolo 12-bis (<i>Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione</i>)	143
Articolo 13, comma 1 (<i>Liquidità delle aziende agricole</i>)	143
Articolo 13, comma 2 (<i>Contenimento del batterio Xylella fastidiosa</i>)	144
Articolo 13, comma 3 (<i>Proroga di termini per la revisione di macchine agricole</i>)	144
Articolo 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (<i>Esenzioni ai fini Irpef redditi dominicali e agrari</i>)	145
Articolo 13, commi 3-quinquies -3-septies (<i>Programma Nazionale triennale della pesca ed acquacoltura 2022-2024</i>)	147
Articolo 14 (<i>Proroga del termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006</i>)	148
Articolo 14, commi 2-bis e 2-ter (<i>Lavoro sportivo</i>)	149
Articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies (<i>Lavoro sportivo</i>)	150
Articolo 15 (<i>Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP</i>)	152
Articolo 16 (<i>Proroga di termini in materia di editoria</i>)	152
Articolo 16, comma 4-bis (<i>Differimento riduzione contributi per l’editoria</i>)	154
Articolo 17 (<i>Interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016</i>)	154
Articolo 17, comma 1-bis (<i>Camera di commercio delle Marche</i>)	155
Articolo 17-bis (<i>Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Area Etna</i>)	156
Articolo 17-ter (<i>Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia</i>)	157
Articolo 18 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	158
Articolo 19 (<i>Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza</i>)	160

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 1

(Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della norma di cui all'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

La RT riferisce che la disposizione, limitandosi a differire il termine di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che in relazione alla precedente proroga per il 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 162/2019, non erano stati associati effetti finanziari¹, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 2-4

(Proroga delle autorizzazioni ad assumere)

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Il comma 3, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla possibilità di procedere ad assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni, nei limiti dei *budget* assunzionali prodottisi per effetto delle cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 3, lettera b), proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per la fruizione delle autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive delle Amministrazioni del comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Quest'ultima disposizione ha prorogato le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014

¹ XVIII legislatura, Nota di lettura n. 120, pagina 3.

relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 il termine utile per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Le assunzioni oggetto della presente proroga sono quelle presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con il Fondo appositamente istituito dall'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, per finanziare nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, nonché gli oneri connessi a vicende contrattuali.

La RT riferisce sul comma 2 che la disposizione, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Rileva che si tratta delle autorizzazioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla lettera a) del comma 3, riferisce che la disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nelle pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina limitativa basata sul *turn over*.

Inoltre, con la medesima disposizione sono prorogate al 31 dicembre 2024, ove previste, le relative autorizzazioni ad assumere. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione di personale sulla base della normativa in materia di *turn over* e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla lettera b) del comma 3, segnala che la disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2024 le autorizzazioni alle assunzioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti le assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 4 evidenzia che la disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rileva che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale finanziate con le risorse del citato fondo disponibili a legislazione vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, con riferimento alle proroghe previste ai commi 2, 3 e 4, riprendendo osservazioni già formulate a suo tempo in occasione della precedente proroga², andrebbe chiarito in quali termini si applichi a undici anni di distanza la proroga della possibilità di assumere prevista originariamente per il 2013 (o per il 2016 nel caso del comma 4).

Inoltre, andrebbe confermato che i reclutamenti avverranno comunque nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dal PIAO, nonché fornire rassicurazioni circa l'assenza di riflessi immediati sui tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente. A tale proposito, si segnala che le istruzioni metodologiche del Dipartimento della R.G.S. in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscrivere nel bilancio di previsione 2024-2026³ avrebbero consentito alle Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei resti relativi ai *budget* assunzionali, limitatamente però a quelli maturati nell'ultimo quinquennio, dovendo ritenersi già andate in economia le eventuali dotazioni ancora residue relative ai *budget* assunzionali riguardanti le annualità precedenti. In tale senso la norma in esame si configurerebbe come una rinuncia ad economie.

Articolo 1, commi 3-bis **(Assunzioni regione Calabria)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. In particolare, viene aggiunto il comma 3-ter.1, che autorizza gli enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Tali assunzioni vengono

² Cfr. Nota di lettura n. 21, pagine 1-2 e 5.

³ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 21 del 11 maggio 2023, "Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2024-2026 e Budget per il triennio 2024-2026. Proposte per la manovra 2024", Nota tecnica n. 1, pagina 43.

finanziate a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente di cui al comma 3-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che ha stanziato 2 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Calabria per le assunzioni previste dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, e ora anche per quelle del comma 3-*ter*.1.

Si prevede quindi che le risorse necessarie per le suddette assunzioni siano ripartite tra le amministrazioni interessate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. A tale fine, le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2024, (e non più entro il 31 agosto 2024) le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter*.1 del decreto-legge n. 44 del 2023, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se la norma autorizza gli enti locali della regione Calabria ad effettuare assunzioni, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali ma nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine previste a legislazione vigente, finalizzate ad altre assunzioni, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla disponibilità delle predette risorse, specificando quante delle medesime risorse risultano già impiegate per le finalizzazioni previste a legislazione vigente e quante di queste residuano, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, per essere destinate al bando delle procedure selettive previste dalla presente disposizione.

Articolo 1, comma 5 ***(Assunzioni nel Ministero dell'interno)***

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2024 del termine già più volte prorogato entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019. A tal fine, viene pertanto modificato il termine previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, n.775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

La RT segnala che la disposizione proroga al 31/12/2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziato, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui il Ministero dell'interno può portare a compimento le procedure di assunzione contemplate dal richiamato art.

1, comma 313, della legge n. 145/2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, riprendendo considerazioni già formulate in occasione della precedente proroga⁴, dal momento che la norma si limita a consentire al Ministero dell'interno di effettuare assunzioni nell'ambito della carriera prefettizia e dell'amministrazione civile del medesimo Ministero, già autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge n. 145 del 2018, e che alla norma non furono ascritti effetti d'impatto sui fini dei saldi di finanza pubblica, va non di meno ribadito che le istruzioni metodologiche del Dipartimento della R.G.S. in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscrivere nel bilancio di previsione 2024-2026⁵ consentirebbero alle Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei soli resti relativi ai *budget* assunzionali, limitatamente a quelli maturati nell'ultimo quinquennio, dovendo, pertanto, ritenersi le risorse relative ai *budget* assunzionali inerenti le annualità risalenti ad annualità ancora pregresse, come già andate in economia.

Articolo 1, comma 6

(Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)

La disposizione reca alla lettera a) la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine previsto per la facoltà di stipula di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), dispone la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

La RT riferisce sulla lettera a) che la disposizione disciplina la proroga delle convenzioni di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. Gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per

⁴ Sul punto, nella Nota di risposta del MEF alla precedente proroga all'anno 2023 il Governo ha confermato che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali si presentava compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente. Cfr. Nota di lettura n. 21, pagina 4; Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo, Tabella di risposte A.S. 452, pagina 2.

⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 21 del 11 maggio 2023, "Previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2024-2026 e Budget per il triennio 2024-2026. Proposte per la manovra 2024", Nota tecnica n. 1, pagina 43.

l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per occupazione e formazione siano contenuti "nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Si precisa che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi.

Sulla lettera b) conferma che la disposizione proroga al 30 giugno 2024 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge di bilancio 2020.

Per le stabilizzazioni dei sopra citati lavoratori è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal 2020 sono state incrementate di 9 milioni di euro annui, per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro annui.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle disponibilità residue del suddetto Fondo sociale occupazione e formazione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT in merito alla piena sostenibilità della proroga prevista, a valere della dotazione del Fondo per le politiche sociali della convenzione per la proroga dei contratti sino al 30 giugno 2024, andrebbero comunque fornite indicazioni circa gli oneri unitari delle convenzioni per il primo semestre 2024 tenuto conto della platea dei lavoratori interessati.

Sulla lettera b), in considerazione del fatto che la proroga al 2024 dei contratti previsti è corredata di idonea copertura a carico del Fondo per le politiche sociali, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 6-bis

(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità della Regione Sicilia)

La disposizione prevede la possibilità per gli enti locali della Sicilia di stabilizzare fino al 31 dicembre 2024 i lavoratori inseriti, a tempo determinato, in progetti di utilità sociale dei comuni della Sicilia. La stabilizzazione può essere effettuata anche mediante contratti di lavoro a tempo parziale. La facoltà è prevista, in qualità di lavoratori sovranumerari, anche in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti

delle risorse disponibili, con onere a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma consente la stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione siciliana, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa Regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità a tempo determinato presso comuni della stessa regione nei limiti delle risorse disponibili e, in particolare, a valere su quelle regionali ivi richiamate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero fornite indicazioni circa l'entità delle risorse disponibili sul bilancio della regione siciliana.

Articolo 1, comma 7

(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2024 del termine previsto per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già avviate per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno. Per alcune di queste procedure il termine è stato più volte prorogato. In particolare, la disposizione proroga il termine per lo svolgimento delle procedure concorsuali autorizzate con quattro distinti provvedimenti, di seguito descritti. Si tratta di procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente del D.P.C.M. 24 aprile 2018 (art.5), del D.P.C.M. 20 agosto 2019 (art.13), ai sensi del D.P.C.M. 29 marzo 2022 (art.4), del D.P.C.M. (c.1, art.14) che pertanto possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

La RT evidenzia che la disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine, attualmente fissato al 31/12/2023, al fine di consentire al Ministero dell'interno di espletare e completare le procedure concorsuali già autorizzate con i DPCM indicati nella medesima disposizione.

Assicura che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure concorsuali già autorizzate in favore del Ministero dell'interno con i citati DPCM, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni. Andrebbe comunque fornita conferma che gli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali siano compatibili con quanto da ritenersi già scontato dai saldi tendenziali di finanza pubblica per il 2024.

Articolo 1, comma 8, lettera a)

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR)

La disposizione estende all'anno 2024 l'autorizzazione ad assumere n. 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno. Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR.

La RT evidenzia che la disposizione si limita a prorogare l'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza contenuta nell'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione autorizzate con il summenzionato art. 16, comma 1, del D.L. n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, va segnalato che le assunzioni sono previste con contratto di lavoro subordinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2026.

In proposito, nel presupposto che le assunzioni di cui trattasi, come confermato anche dalla RT, siano comunque effettuate nel limite delle risorse già stanziare dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, si rammenta che il comma 2 dell'articolo 36 del T.U.P.I. prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.

Articolo 1, comma 8, lettera b)

(Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato)

La disposizione estende all'anno 2024 la prevista autorizzazione ad assumere di n. 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.

La RT riferisce che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 18-bis, comma 11, del decreto-legge n. 36/2022, ai fini del rafforzamento delle funzioni di

supporto ai compiti di *audit* del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024.

Rileva che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di cui al citato art. 18-*bis*, comma 11, del decreto- legge n. 36/2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la norma dispone la proroga di un anno del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 18-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, ai fini del rafforzamento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024, considerata la circostanza che le assunzioni, come risulta anche dalla RT, saranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 9, lettera a)
(Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR)

La norma dispone la proroga all'anno 2024 del termine, in precedenza fissato all'anno 2023, entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera a), in esame modifica il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prorogando all'anno 2024 il termine per il reclutamento di personale per il MEF.

Tale termine era già stato prorogato dal 2021 al 2022 dall'articolo 1, comma 12, lettera b), nn. 1) e 2), del decreto-legge n. 228 del 2021, nonché, dal 2022 al 2023, dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 198 del 2022.

La RT segnala che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere agli adempimenti previsti dall'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021, in ordine alle modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti ai fini dell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e di coordinamento del PNRR, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento ex art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e le relative autorizzazioni ad assumere (145 unità presso i Dipartimenti del Mef), fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, la disposizione in esame estende al triennio 2022-2024 il periodo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il reclutamento (mediante concorso o scorrimento di graduatorie) a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, di un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 220 unità e che, per l'attuazione della disposizione oggetto di proroga, è stata autorizzata una spesa di carattere permanente, si rileva che la proroga in esame si limita a differire l'avvio del reclutamento di personale, per la cui retribuzione a regime sono già state stanziare in bilancio le necessarie risorse.

Ad ogni modo, andrebbero fornite conferme in merito al fatto che anche le spese previsti per l'attuazione delle procedure di reclutamento siano scontate nei tendenziali 2024.

Articolo 1, comma 9, lett. b) e c)
(Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)

Le lettere b) e c) prorogano il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

In particolare, la lettera b) modifica il comma 1 dell'articolo 11 (Addetti all'Ufficio del processo) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, ha autorizzato l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria (400 unità dovranno essere destinate alla corte di cassazione), e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi. La modifica elimina il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti, ancorandola, invece al 30 giugno 2026, termine finale di attuazione del PNRR.

La lettera c) modifica il comma 1 dell'articolo 13 (Reclutamento personale a t.d. per supporto linee progettuali giustizia del PNRR) del decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di consentire la proroga del contratto a termine del personale amministrativo non dirigenziale, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga. Il decreto-legge sopprime altresì il riferimento alla decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, non più pertinente, e modifica l'entità numerica del personale amministrativo contemplato all'alinea e alle lettere a), b) e c) del comma 1, tenuto conto del contingente effettivamente assunto. La norma ridetermina, in diminuzione, il contingente di personale da assumere da 5.410 unità a 4.745 unità.

La RT riferisce sulla lettera b) che la disposizione interviene sull'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere la possibilità di prorogare la durata dei contratti degli addetti all'ufficio per il processo, assunti a tempo determinato, eliminando il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga.

La proroga dei contratti è infatti indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in

capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

La soluzione riduce il rischio che fattori imprevedibili e involontari (dal lato dell'amministrazione datoriale) - quali l'esodo anticipato del prestatore di lavoro dal rapporto - impediscano il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento, senza pregiudicare la possibilità di una riorganizzazione quantitativa delle dotazioni in funzione delle specifiche esigenze delle singole sedi di distretto, eventualmente mediante diversa distribuzione delle risorse negli uffici, che rimane attuabile per effetto del contestuale avvio di una seconda procedura di assunzione di addetti all'ufficio per il processo.

La proroga dei contratti relativi al primo ciclo di assunzioni degli addetti all'ufficio per il processo non pregiudica, inoltre, né il carattere straordinario dell'assunzione né la temporaneità del rapporto lavorativo, cardini dell'intero impianto di assunzione e fattori importanti di compatibilità della misura col diritto interno e dell'Unione.

La disposizione non incide sul divieto di rinnovo dei suddetti contratti, che è espressamente affermato già nel testo vigente dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021. Come noto, la differenza tra proroga e rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sta nel fatto che la prima consiste nella continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, mentre il secondo prevede la stipula di un nuovo contratto, a distanza di almeno venti giorni dalla scadenza del primo (art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiama gli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015). L'esplicita previsione della non rinnovabilità del contratto esclude, anche sotto questo profilo, il rischio di una prosecuzione dei contratti oltre il termine del 30 giugno 2026.

Un'ulteriore ragione per prevedere la proroga dei contratti degli addetti UPP assunti nell'ambito della prima procedura di reclutamento è legata al rilevante impegno formativo già speso dai magistrati assegnatari e ai tempi medio-lunghi di apprendimento dei nuovi e molteplici compiti rientranti nel mansionario degli addetti. Il mantenimento in servizio di risorse umane previamente addestrate consente un notevole risparmio di tempo ed energie da parte dei magistrati che compongono l'ufficio per il processo (considerata altresì la loro penuria, derivante dalla grave scopertura attuale del ruolo organico della magistratura) e rende meno difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi sottesi all'investimento, vale a dire *“the reduction of the backlog and of the disposition time, which is the goal of Mission 1”*.

La possibilità di proroga dei contratti è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione Europea e con l'ordinamento nazionale.

Quanto al diritto unionale, le modifiche ricadono nel campo di operatività della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che al considerando 14 recita testualmente: «Le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i

rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato».

La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», così dispone: «1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Il riferimento alla “durata massima totale dei contratti a tempo determinato” di cui alla lettera b) impone di ricomprendere, ai fini dell'applicazione della direttiva in discorso, la proroga dei contratti a termine nella nozione di “successione di contratti”.

Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che la proroga della durata contrattuale relativa agli addetti UPP contrasti col diritto dell'Unione, in quanto fissa termini certi di durata del rapporto (ancorati all'orizzonte temporale del PNRR e dunque al termine finale del 30 giugno 2026, comprensivo di eventuali proroghe).

La recente pronuncia della Corte di Giustizia 15.12.2022, n. 40, di cui è utile riportare il seguente passaggio argomentativo, conforta la valutazione di conformità che precede affermando che: “53 Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure da essa elencate, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le tre misure elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola sono relative, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale di tali contratti o rapporti di lavoro successivi e al numero di rinnovi di questi [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 56 e giurisprudenza ivi citata]. 54. Gli Stati membri dispongono al riguardo di un margine di discrezionalità, dal momento che possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate nella clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell'accordo quadro oppure a norme esistenti equivalenti, e ciò tenendo conto, al contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 57 e giurisprudenza ivi citata]. 55. In tal modo, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione

di tali abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essi non rimettano in discussione lo scopo o l'effetto utile dell'accordo quadro [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 58 e giurisprudenza ivi citata.”

Infine, evidenzia che la pronuncia ha ad oggetto lo scrutinio di compatibilità comunitaria di una normativa nazionale che prevede l'utilizzo in ambito universitario, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo.

La proroga dei contratti relativi ad AUPP non pone problemi di compatibilità neppure con la disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Ed invero, pur in presenza della norma racchiusa nell'art. 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2015 che, in virtù del rimando alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, fissa il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), le esigenze temporanee ed eccezionali legate all'attuazione degli obiettivi PNRR giustificano la previsione di disposizioni speciali, cronologicamente successive ed espressamente derogatorie rispetto all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che, a sua volta, rinvia agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali devono, dunque, ritenersi altrettanto derogati).

Conclude riferendo che dal punto di vista finanziario le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 11, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Evidenzia, a tal proposito, che alla data del 30 novembre 2023 risultano in servizio con la qualifica di Addetto all'ufficio per il processo 5.909 unità di personale per i quali, applicando i parametri stipendiali più aggiornati, si prevede una spesa di euro 283.884.669 annui, come rappresentato nella tabella seguente:

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13ª e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.to economico accessorio	TOTALE Retribuzione pro-capite	incremento contratto CCNL 2022-2024	TOTALE	UNITÀ	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
		24,20%	5,68%	8,50%					5,78%			
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	2.625,14	48.042,76	5909	283.884.668,84

L'onere annuale per gli anni 2024, 2025 e 2026 (fino al 30 giugno) è rappresentato nella tabella che segue:

2024	283.884.669,00
2025	283.884.669,00
Rateo 2026 (fino al 30 giugno)	141.942.335,00

La capienza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del d.l. 80/2021 è evidenziata nella tabella seguente:

Anno	Autorizzazione di spesa art. 11, c. 7, lett. a), D.L. 80/2021	Fabbisogno per la proroga dei contratti delle 5.909 unità attualmente in servizio
2024	390.154.044	283.884.669
2025	360.142.195	283.884.669
2026	180.071.098	141.942.335

Sulla lettera c), rileva che la disposizione prevede la modifica dell'art. 13 del DL 80/2021, utile a consentire la proroga del personale tecnico amministrativo nonché scorrimenti oltre i limiti per profilo professionale/area economica attualmente vigenti. Evidenzia quanto segue:

- l'attuale dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a euro 207.829.968 all'anno per 3 anni, ovvero euro 623.489.904. Tale dotazione è attualmente ripartita sul triennio 2022-2024 ma tale periodo è meramente indicativo trattandosi di risorse per cassa che non rientrano nei saldi di finanzia pubblica in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate in favore del Ministero della giustizia per le assunzioni PNRR, la norma (DL 80/2021) consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale;

- l'attuale distribuzione per profili/aree prevede al comma 1:

alla lettera a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

alla lettera b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

alla lettera c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

Al fine di consentire la possibilità di scorrimenti coerenti con la consistenza delle attuali graduatorie per profilo/area, che presentano numeri più consistenti per i profili di cui alla lettera a (area III, F1) del suddetto elenco, occorre modificare il comma 1 redistribuendo le unità assumibili per profilo.

La redistribuzione di seguito considera le seguenti ipotesi:

- l'ammontare complessivo della spesa è inferiore a euro 623.489.904;

- il numero di unità per profilo/area tiene conto delle ipotesi di scorrimento presentate alla Commissione Europea al lordo di eventuali rinunce;

- il numero di unità per profilo/area tiene conto del numero complessivo di unità assunte (in servizio al 30.09 + dimessi) come numero minimo di assunzioni per profilo in modo da “coprire” normativamente lo storico;
- per coprire “teoricamente” i rispettivi costi già a partire da novembre 2022 (mese di prima assunzione).

Posti a bando	Totale personale assunto (personale in servizio al 30.09 + dimessi)	In servizio al 30.09 (A)	Ipotesi scorrimenti CE (B)	Ipotesi personale in servizio (A+B= max)	Nuovo DL 80	Ipotesi personale in servizio al 06.24 (netto di rinunce e dimissioni)
1.660	1.336	1.041	1.150	2.191	2.100	1.805
750	146	113	3	116	145	99
3.000	2.485	2.119	455	2.574	2.500	2.211
5.410	3.967	3.273	1.608	4.881	4.745	4.115

Alla luce di tali ipotesi la nuova distribuzione potrebbe essere:

alla lettera a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

alla lettera b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

alla lettera c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).

Per un totale di 4.745 unità di personale tecnico amministrativo inferiore al contingente precedente in quanto si consente la proroga del periodo contrattuale.

Tale contingente è coerente con le disponibilità finanziarie attuali solo se si considera la spesa storica finora sostenuta, stimata in modo prudenziale tenendo conto anche dei dimessi per l'intero periodo, pari ad euro 171.649.299, di molto inferiore a quella teorica per gli anni 2022-2023 pari ad euro 415.659.936 (euro 207.829.968 per due anni). Considerando la spesa storica effettivamente sostenuta e stimando il costo atteso per proroghe e nuove assunzioni derivanti da scorrimenti, sulla stima del personale in servizio al 30 giugno 2026, la spesa massima prevista è pari a euro 615.444.164 (dunque inferiore al limite di spesa di cui al comma 6).

Dal punto di vista finanziario, segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 13, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come rappresentato nelle tabelle seguenti:

Tabella per calcolo importi stipendiali anno 2022-2023

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.to economico accessorio	TOTALE Retribuzione pro-capite	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
Assistenti	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,63	34.042,02	3.117,83	37.159,85	2.631	97.767.565,35
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	1.336	60.677.940,32
Totale									3.967	158.445.505,67

Tabella calcolo somma spesa 2022-2023

Anni	Area Assistenti	Area Funzionari	Totale arrotondato
rateo 2022	8.147.297,11	5.056.495,03	13.203.793
2023	97.767.565,35	60.677.940,32	158.445.506
		Totale	171.649.299

Tabella per calcolo importi stipendiali dall'anno 2024

Area	Stipendio CCNL 2019-2021 inclusa 13 ^a e indennità amm.ne	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Lordo Stato	Trattam.to economico accessorio	TOTALE Retribuzione pro-capite	incremento contratto CCNL 2022-2024	TOTALE	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regime
Assistenti	24.600,39	5.953,29	1.397,30	2.091,03	9.441,63	34.042,02	3.117,83	37.159,85	2.147,84	39.307,69	2.310	90.800.763,90
Funzionari	30.567,85	7.397,42	1.736,25	2.598,27	11.731,94	42.299,79	3.117,83	45.417,62	2.625,14	48.042,76	1.805	86.717.181,80
											4.115	177.517.945,70

Tabella calcolo somma spesa dall'anno 2024

Anni	Area Assistenti	Area Funzionari	Totale arrotondato
2022	90.800.763,90	86.717.181,80	177.517.946,00
2023	90.800.763,90	86.717.181,80	177.517.946,00
rateo 2024	45.400.381,95	43.358.590,90	88.758.973,00
		Totale	443.794.865,00

Tabella riepilogativa

Anno	Autorizzazione di spesa art. 13, c. 6 D.L. 80/2021	Somma spesa 2022 e 2023	Fabbisogno anno 2024-2025-2026 con proroga dei contratti delle unità attualmente in servizio	Totale somme spese	Somme residue
2022	207.829.968	13.203.793		13.203.793	194.626.175
2023	207.829.968	158.445.506		158.445.506	49.384.462
2024	207.829.968		177.517.946	177.517.946	30.312.022
2025			177.517.946	177.517.946	-177.517.946
2026			88.758.973	88.758.973	-88.758.973
Totali	623.489.904	171.649.299	443.794.865	615.444.164	8.045.740

Al riguardo, premesso che la RT esclude profili di incompatibilità della proroga dei contratti in esame con la normativa vigente in considerazione della natura “straordinaria” delle esigenze di personale in relazione all’attuazione del PNRR e dal momento che le assunzioni a tempo determinato, anche qualora dovessero essere prolungate, operano comunque nel limite di spesa corrispondente all’autorizzazione di spesa disposta dal medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, non ci sono osservazioni.

Sulla lettera c) va evidenziato che la norma ridetermina, in diminuzione, il contingente di personale da assumere in relazione alla più ampia durata dei contratti.

A copertura dell’onere, sono utilizzate le somme indicate al comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 che ha autorizzato la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, coperta mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, - su cui si trovano le risorse per l’attuazione del programma *Next Generation EU* - all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La RT, con riferimento alla ripartizione delle somme in questione negli anni 2022, 2023 e 2024, ha precisato che tale arco temporale è meramente indicativo trattandosi di risorse per cassa che non rientrano nei saldi di finanza pubblica, in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate in favore del Ministero della giustizia per le assunzioni PNRR la norma consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale.

Si osserva che in base ai dati e alle ipotesi formulate dalla relazione tecnica la dotazione finanziaria complessiva risulta congrua ai fini della proroga dei contratti medesimi. Sarebbe comunque opportuno fornire chiarimenti in merito alle procedure contabili attraverso le quali risorse che sembrerebbero già affluite al bilancio dello Stato, almeno per gli anni trascorsi (2022-2023), per effetto delle disposizioni di copertura di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 possano essere reimpiagate in deroga al principio di annualità del bilancio.

Articolo 1, comma 10

(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato)

La disposizione reca la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’autorizzazione prevista in favore del Ministero dell’economia e delle finanze al reclutamento di un contingente di n.40 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, al fine di rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

A tal fine, modifica l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale, al primo periodo, al fine di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inclusi

l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, nonché, per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, reca l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il periodo 2021-2023 (esteso dalla norma in esame fino a tutto il 2024), al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, di un contingente di 40 unità di personale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1. A tal autorizza la spesa di 1.864.375 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il reclutamento del personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

La RT evidenzia che la disposizione prevede lo slittamento di un anno del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021, per il rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa, sostituendo il triennio 2021-2023 con il triennio 2021-2024.

Rileva che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento contemplate dal menzionato art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che la proroga in esame, al pari di quella precedente disposta con il comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 198/2022⁶, non determina effetti, mantenendosi invariati gli oneri e le unità assumibili, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 11

(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

La norma proroga all'anno 2024 l'autorizzazione prevista in favore del Ministero dell'economia e delle finanze a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere n. 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (n. 450), alle Commissioni tributarie (n. 60) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (n. 40).

In particolare, si modifica a tal fine il comma 884 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni tributarie (60 unità) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40 unità), in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001.

⁶ Nota di lettura n. 21, pagine 9-10.

Originariamente l'autorizzazione a bandire le citate procedure concorsuali era prevista per l'anno 2021. L'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 228 del 2021 ha prorogato l'autorizzazione all'anno 2022. La norma in esame sostituisce tale termine con il triennio 2022-2024.

La RT rileva che la disposizione prevede l'ampliamento del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020, al fine di potenziare le attività svolte dalle Ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare l'efficienza degli uffici e delle strutture della Giustizia tributaria, sostituendo l'anno 2022 con il triennio 2022-2024.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il citato art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che ai fini dell'attuazione della disposizione è stata autorizzata a suo tempo una spesa di carattere permanente, va rilevato che la proroga in esame – così come la precedente di analogo contenuto⁷ – dispone il mero differimento dell'avvio del reclutamento di personale per i cui oneri sono già state stanziati le necessarie risorse. Pertanto, in linea di principio, nulla da osservare.

Si prende atto degli elementi forniti sul punto dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸ per cui i relativi importi sono stati aggiornati tenendo conto dei rinnovi contrattuali con copertura su apposito fondo. Andrebbe comunque fornita conferma che le spese inerenti alle procedure concorsuali siano compatibili con il profilo di spesa da ritenersi già scontata nelle previsioni tendenziali ai sensi della legislazione vigente.

⁷ Per l'attuazione del predetto comma 884 (riferito inizialmente all'anno 2021) era stata autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022. Successivamente, il decreto "milleproroghe" del 2021 (decreto-legge n. 228 del 2021, articolo 1, comma 9) aveva prorogato l'autorizzazione dal 2021 al 2022: a detta proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi. Cfr. XVIII legislatura, Nota di Lettura n. 289, pagine 7-8.

⁸ Sul punto il rappresentante del Governo ha riferito che "i maggiori oneri, rispetto a quelli valorizzati nell'originaria norma autorizzatoria, derivanti dagli incrementi retributivi collegati all'entrata in vigore, nel corso del tempo, delle varie tornate contrattuali, trovano adeguata copertura a valere sulle risorse che sono appositamente stanziati con la legge di bilancio per il finanziamento del Fondo destinato ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del pubblico impiego. In riferimento alla formulazione del citato comma 11 dell'articolo 1, che menziona le sole ragionerie territoriali, mentre l'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020 autorizza le assunzioni presso le ragionerie territoriali dello Stato, le commissioni tributarie e il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, ritiene non necessaria la modifica del testo, tenuto conto che il predetto articolo 1, comma 11, limitandosi a prevedere la sostituzione delle parole: «per l'anno 2022» con le parole: «per il triennio 2022-2024», non novella l'impianto normativo originario e, dunque, non varia la distribuzione delle assunzioni di personale presso le varie strutture del Ministero dell'economia e delle finanze indicate dal citato comma 884". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 17 gennaio 2024, pagina 28-29.

Articolo 1, comma 12

(Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR)

La disposizione proroga per l'anno 2024 l'autorizzazione destinata al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze per il reclutamento a tempo indeterminato, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, di un contingente di n.700 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui n.400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno - e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo - e n.300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da collocarsi presso le Ragionerie territoriali dello Stato.

A tal fine, la disposizione novella il comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 68 del 2022, specificando espressamente che la norma modificata interviene in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR. La norma in esame proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze – già prevista per il biennio 2022-2023 – al reclutamento di personale destinato al supporto alle predette amministrazioni locali. Le assunzioni previste sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, la norma oggetto di proroga ha autorizzato la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023.

La RT conferma che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'art. 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 68/2022, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi interventi, sostituendo il biennio 2022-2023, con il triennio 2022-2024.

Rileva che la norma, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto art. 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 68/2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma, nel modificare il comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 68 del 2022 estende al triennio 2022-2024 il termine entro cui il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, al reclutamento a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, di un contingente di n.700 unità di personale. Alla citata proroga non sono ascritti particolari effetti finanziari.

Pertanto, pur considerando che all'autorizzazione prorogata dalla norma in esame è associata *ab origine* un'autorizzazione di spesa di carattere permanente e che la proroga in esame si limita a differire l'avvio del reclutamento di personale per i cui

oneri sono già state stanziare le necessarie risorse, andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito alla coerenza delle spese previste con i tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, affinché il differimento non comporti il mantenimento in bilancio di risorse non impegnate alla fine del 2023 per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Articolo 1, comma 13 **(Uffici MEF giustizia tributaria)**

La norma proroga per l'anno 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere n.20 unità di personale dirigenziale non generale e n.175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria. A tal fine modifica l'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c), della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributario. L'autorizzazione al MEF era già stata precedentemente prorogata dal 2021 al 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. "Proroga termini").

La RT evidenzia che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 (relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze), sostituendo nell'articolato l'anno 2023 con il biennio 2023 e 2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari mentre la relazione tecnica riferita alla norma originaria aveva quantificato gli oneri in 1,4 milioni di euro per il 2022 e in 10,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Non ci sono pertanto osservazioni.

Articolo 1, comma 14 **(Assunzioni nella Guardia di finanza)**

La norma proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. A tal fine, è stabilito che i termini per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste per gli anni 2021, 2022 e 2023 siano tutti prorogati al 31 dicembre 2024⁹.

⁹ Si tratta dei termini previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022; dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; dall'articolo 15, comma 12, lettera a); dal comma 25 del decreto-

La RT afferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato - sia ordinarie, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. “*turnover*”), che straordinarie (ai sensi delle leggi n. 205/2017, n. 145/2018, n. 178/2020 e n. 234/2021 nonché dei decreti-legge n. 162/2019 e n. 44/2023).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che le assunzioni che la norma in esame consente per l’anno 2024 saranno comunque effettuate nell’ambito delle sole risorse già stanziare ai sensi della normativa vigente, nel presupposto che la proroga sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali, non si formulano particolari osservazioni.

Articolo 1, comma 15

(Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. A tal fine, si proroga al 31 dicembre 2024 il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dagli articoli 13, comma 5, e 16-*septies*, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; dall'articolo 1, commi da 961-*bis* a 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 7.

La RT riferisce che la disposizione è volta a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali per il reclutamento del personale del

legge 22 aprile 2023, n. 44. La disposizione introduce poi l’ulteriore riferimento all’articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge n. 44 del 2023, in cui si prevede l’autorizzazione all’assunzione straordinaria nel Corpo della Guardia di finanza: di un contingente di n.55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri, non prima del 1° giugno 2023 (comma 12, lettera a)); per l’anno 2023, l’assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l’anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.

comparto sicurezza e soccorso pubblico sia per il reclutamento ordinario, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (c.d. *turn over*) sia per le assunzioni “straordinarie” (ai sensi delle leggi n. 205/2017, n. 145/2018, n. 178/2020 e n. 234/2021 nonché dei decreti-legge n. 162/2019, n. 146/2021 e n. 44/2023)

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che le assunzioni verranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a normativa vigente nell'ultimo quinquennio e nei limiti delle vacanze organiche e che, pertanto, la relativa proroga sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali per il 2024-2026 e a decorrere. Ad ogni modo, si evidenzia che alcune delle disposizioni cui la norma fa rinvio ai fini della prevista proroga non sembrerebbero caratterizzate da un'effettiva e piena congruità rispetto alle finalità, con particolare riferimento ai fabbisogni di spesa correlati alle procedure di reclutamento¹⁰.

Articolo 1, commi 16 e 17
(Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 16 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale:

la lettera a), intervenendo sul comma 10-*bis*, prevede che la disapplicazione dei termini di prescrizione riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) per le pubbliche amministrazioni sia prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 e che riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018 previsto a legislazione previgente);

analogamente la lettera b), modificando il comma 10-*ter*, dispone il differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dei termini prescrizionali degli obblighi contributivi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle PP.AA.

¹⁰ Trattasi, nello specifico, delle disposizioni di cui ai commi 961-*ter*, 961-*quater* e 961-*quinquies* dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che rideterminano rispettivamente, gli organici dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria (di cui si tiene conto ai fini delle assunzioni straordinarie autorizzate ai sensi del successivo comma 916-*sexies*) e dell'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 che ha istituito un fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - senza indicare espressamente alcun termine entro il quale tali assunzioni debbano essere effettuate - e i commi 7, 9 e 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023 che, rispettivamente, rideterminano a regime le consistenze organiche complessive dei Carabinieri e quelle del contingente della stessa forza armata specificamente previsto per il dicastero della salute, quantificandone gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento derivanti dalle correlate assunzioni ma non quelle relativi allo svolgimento delle procedure di reclutamento.

Il comma 17, intervenendo sull'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il divieto di applicazione di interessi e sanzioni sui versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

La RT afferma che lo scopo delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti e collaboratori, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 17 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze o collaboratori delle amministrazioni pubbliche, fissata a normativa vigente al 31 dicembre 2023.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, la RT ricorda che l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

Al riguardo, si prende atto sia di quanto affermato dalla RT circa il fatto che le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, sia di quanto risulta dalla relazione illustrativa secondo cui la proroga al 31 dicembre 2024 riguardante i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 si

rende necessaria per evitare che l'Amministrazione sia obbligata al versamento della provvista per trattamenti di quiescenza relativi ai periodi prescritti calcolata in base ai più onerosi criteri previsti dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962¹¹. Ciò premesso, pur concordando sulla neutralità degli effetti derivanti dalla definizione dei rapporti tra Amministrazioni statali ed enti previdenziali conseguente alla regolarizzazione delle posizioni contributive sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, appare tuttavia opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti (negativi) che potrebbero invece determinarsi sul saldo netto da finanziare.

Inoltre, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa eventuali effetti in termini di trattamenti più elevati e/o anticipati in favore dei dipendenti interessati, in rapporto all'entità dei contributi dovuti dalle PP.AA. coinvolte, fermo restando che i connessi tendenziali di spesa dovrebbero essere stati determinati sulla base della contribuzione legalmente dovuta e che le PP.AA. potrebbero comunque essere obbligate al versamento della provvista per i periodi che venissero considerati prescritti.

Si ricorda, infine, che anche ad analoghe, precedenti norme intervenute nella materia de qua non erano state ascritti effetti finanziari (da ultimo nei decreti-legge n. 228 del 2021 e n. 198 del 2022).

Nulla da osservare sul comma 17.

Articolo 1, comma 18 ***(Personale dell'Avvocatura dello Stato)***

La disposizione autorizza l'Avvocatura dello Stato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2024 di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento. Più nel dettaglio, la norma prevede la possibilità per il citato Organo, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di personale di altre Amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'ente di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento previsto dall'articolo 6, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

La RT riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma ordinamentale relativa al procedimento di comando, che diviene obbligatorio, al pari di quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sugli oneri, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

¹¹ Recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Al riguardo, considerato che l'applicazione della disposizione è comunque prevista nell'ambito delle sole risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e che la RT sottolinea la congruità di tali risorse¹², non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 19
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni -Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)

La norma dispone la proroga a tutto il 2024 dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, si dispone la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l'autorizzazione all'assunzione di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, disposta dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La RT evidenzia che la norma proroga i termini per l'assunzione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle residue unità di personale relative al contingente di 350 unità di Area III, ora Area dei Funzionari, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che le assunzioni citate, come confermato dalla RT, interesseranno un numero residuo di unità, rispetto al contingente di 350 unità inizialmente messe a concorso, fermi restando i relativi oneri, e che in occasione della precedente disposizione di proroga (fino al 2023), intervenuta per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022¹³, non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce dei chiarimenti acquisiti¹⁴ in merito alla

¹² Si segnala che l'Avvocatura dello Stato si contraddistingue per autonomia "contabile" e non di bilancio, ai sensi degli articoli 23-28 della legge n. 103/1979. Il capitolo richiamato dalla RT con riferimento alla disposizione in esame, è iscritto, tra gli altri, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione di 2,05 milioni di euro per il 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Note integrative al Bilancio di previsione 2024-2026, CDR 0009, dati finanziari.

¹³ XVIII legislatura, Nota di Lettura n.306, pagine 13-14.

¹⁴ Nella Nota di risposte ad analoghe osservazioni formulate in sede di conversione del decreto-legge n. 36/2022, il Governo affermò che "l'Amministrazione procederà prevalentemente all'utilizzo delle graduatorie in essere nonché di quelle di altre Amministrazioni. Ad ogni luogo, qualora fosse necessario procedere anche all'indizione di procedure concorsuali, gli eventuali maggiori costi saranno reperiti all'interno degli stanziamenti di bilancio assegnati.". Segnalò altresì che "le risorse previste nel 2019 per l'espletamento dei concorsi in argomento ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 sono state allocate sul capitolo 3862 del bilancio del Mite, con copertura a carico del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero, come espressamente indicato all'ultimo periodo del citato comma 317. Pertanto, tenuto conto che sul predetto fondo sono stati allocati dalla legge di bilancio 2022-2024 circa 1,1 milioni di euro annui e che da detto fondo potranno essere attinte le risorse necessarie per

copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle procedure concorsuali, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 20

(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per contrastare il dissesto idrogeologico)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali al contrasto del dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, l'apertura di questa procedura concorsuale è stata disposta dall'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80/2021, ed è già stata prorogata al biennio 2022-2023 dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n.198/2022.

La RT rileva che la disposizione, limitandosi a differire il termine di cui all'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse già previste, di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, da assegnare funzionalmente ai Commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che i reclutamenti in parola saranno comunque effettuati nell'ambito delle risorse già stanziata a tal fine dalla normativa vigente, non si formulano particolari osservazioni. In tal senso, si segnala che all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022¹⁵, che ha disposto la precedente proroga (fino al 2023), non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 21

(Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto dalla normativa vigente per l'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). In particolare, la norma in esame consente al MASAF

l'espletamento delle ulteriori procedure concorsuali, la copertura dei relativi oneri sarà assicurata mediante specifico atto amministrativo volto a integrare il citato capitolo 3862 con quota parte delle risorse del fondo predetto. In alternativa, qualora necessario, l'eventuale necessità finanziaria sarà soddisfatta a valere su altri stanziamenti già previsti a legislazione vigente nel bilancio del Mite, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio del Coordinamento legislativo, 25 maggio 2022, pagina 8.

¹⁵ Cfr. Nota di lettura n. 21, pagina 82.

di espletare nell'anno in corso le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019. Tali articoli, in particolare, fanno riferimento alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF.

La RT riferisce che la disposizione è volta a prorogare le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, che potranno essere così espletate sino al 31 dicembre 2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il succitato d.P.C.M. e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura già autorizzate dagli articoli 6 e 7 del DPCM 20 agosto 2019, andrebbero fornite conferme in merito al fatto che le procedure concorsuali, e le relative assunzioni, siano comunque effettuate nei limiti dei *budget* assunzionali consentiti dalla legislazione vigente.

Sul punto, andrebbero pertanto acquisite conferme in merito alla compatibilità del profilo di spesa connesso alla programmazione delle assunzioni in questione con quanto da ritenersi già scontato dagli stanziamenti iscritti nel bilancio 2024-2026 e a decorrere.

Articolo 1, comma 22

(Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura)

La norma dispone la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato, inizialmente per il triennio 2019-2021, al reclutamento fino a n. 750 unità di personale a valere delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area. A tal fine, la disposizione novella l'articolo 1, comma 18-*bis*, del D.L., n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

La RT afferma che la disposizione è volta a prorogare al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella *ex* Area Seconda - posizione economica F2 (ora Area degli Assistenti). La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione disciplinate dal richiamato articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbe fornita conferma che le suddette assunzioni, già prorogate per il 2023, siano comunque effettuate nell'ambito delle sole risorse riferibili ai *budget* assunzionali disponibili a legislazione vigente¹⁶. Pertanto, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 22-*bis* (Assunzioni Calabria)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende al 2024 la possibilità, già riconosciuta per il biennio 2022-2023, per la regione Calabria di avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero e fino al riassorbimento, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della regione Calabria) e che abbia già prestato attività lavorativa presso la medesima regione - per il tramite della medesima Azienda - con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L'estensione temporale in oggetto, avviene a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Si stabilisce inoltre che le predette risorse, non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della disposizione in esame, possano essere assegnate ad Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le

¹⁶ In occasione dell'esame della precedente proroga di cui all'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto legge n. 198/2022, si segnala che la RT di passaggio rilevava che "per la copertura degli oneri assunzionali derivanti dallo scorrimento della graduatoria ivi prevista, il Ministero della cultura utilizza le proprie facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente. In particolare, nel *Piano Integrato di Attività e Organizzazione* (PIAO) 2022-2024, adottato dal Ministro con decreto del 4 ottobre 2022, n. 460, è previsto, nell'apposita sezione "3.3 *Piano triennale dei fabbisogni di personale*", per l'annualità 2023 lo scorrimento di graduatorie vigenti e in particolare di n. 750 unità di personale dell'Area II, F2, a valere sulle somme residue del budget assunzionale dell'anno 2020, autorizzato con d.P.C.M. 22 luglio 2022 (residuo pari ad euro 22.849.745,20), per l'importo complessivo di euro 21.927.900 (tenuto conto del costo unitario fondamentale vigente *ratione temporis* per l'Area II, F2, di euro 29.237,20). Il predetto onere assunzionale, in applicazione della nuova retribuzione tabellare prevista per l'Area degli Assistenti alla Tabella H del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2019/2021 è pari a euro 21.866.887,5 tenuto conto del costo unitario fondamentale per l'Area degli Assistenti (*ex* Area II) di euro 29.155,85 lordo stato, al netto del trattamento accessorio.". Cfr. RT di passaggio annessa all'A.C. 888 recante ddl di conversione del decreto legge n. 198/2022.

politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma estende anche al 2024 la possibilità della regione Calabria di avviare procedure selettive a valere su risorse già previste a legislazione vigente, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla disponibilità delle predette risorse, specificando quante delle medesime risorse risultano già impiegate per le finalizzazioni previste a legislazione vigente e quante di queste residuano, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, per essere destinate alle procedure selettive previste dalla presente disposizione.

Articolo 1, comma 22-ter ***(Personale con il profilo di assistente sociale)***

La disposizione, inserita durante l'*iter* in prima lettura¹⁷, differisce al 31 dicembre 2024, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria, nonché il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che le procedure di stabilizzazione operano comunque in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-bis ***(Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la deroga all'inconfiribilità di incarichi di livello regionale con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. L'inconfiribilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

La RT non considera la norma.

¹⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 6.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1-ter

(Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

L'articolo differisce al 30 giugno 2024 gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la disposizione (articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198).

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che alla precedente proroga non erano associati effetti sui saldi di finanza pubblica¹⁸, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, si segnala che alla precedente disposizione di proroga era associata una specifica clausola di invarianza.

Articolo 1-quater

(Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, differisce dal 16 dicembre 2023 al 16 giugno 2024 il termine entro il quale i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, devono informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale.

La RT non bollinata dalla RGS afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che l'articolo 13 del decreto-legge n. 123 del 2023 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione della norma e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi il sistema sanzionatorio previsto all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, andrebbe chiarito se nelle more della proroga in esame che entrerà in vigore in sede di conversione del presente

¹⁸ La RT di passaggio annessa all'A.C.888 recante il ddl di conversione del decreto-legge n.198/2022 riferiva che "La disposizione, corredata di una specifica clausola di invarianza finanziaria al comma 2, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prorogare fino al 31 dicembre 2023 gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, RT di passaggio annessa all'A.C.888, pagina 20.

provvedimento, l’Autorità abbia già proceduto alla irrogazione delle sanzioni e vi siano state delle conseguenti entrate.

Articolo 2, comma 1

(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. In particolare, la proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-*bis* e comma 4-*ter*, originariamente fissata (dal comma 4-*quater* del medesimo articolo 17) al 1° gennaio 2013, che sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani¹⁹ e sono state già prorogate per il 2023 ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 198/2022.

La RT riferisce che la norma prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all’UE, regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato il carattere essenzialmente ordinamentale della norma di cui si dispone la proroga e tenuto conto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non erano ascritti effetti finanziari²⁰, non ci sono osservazioni.

¹⁹ In particolare, il comma 4-*bis* dell’articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all’articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.

²⁰ Da ultimo, si veda la Nota di lettura n. 21, pagina 14.

Articolo 2, comma 2
(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

La norma apporta modifiche all'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 allo scopo di differire dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma e che alla disposizione originaria, oggetto della presente proroga, non erano stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, comma 3
(Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale)

La disposizione provvede al differimento al 31 dicembre 2024 della vigenza dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

In particolare, al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, necessari per assicurare l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, l'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto una semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure selettive di accesso alla relativa carriera per il triennio 2020-2022, prevedendo in particolare: a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in via telematica; b) lo svolgimento della prova preselettiva in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; d) la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni; e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

La RT ribadisce che la norma prevede la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale previste dal DL 104/2020 per il triennio 2020-2022.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della norma di proroga, nonché la circostanza che alla disposizione originaria non erano stati associati effetti finanziari²¹, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 4, lettera a)
(Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

La RT conferma che la norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 4, lettera b)
(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)

La norma estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, che, impegnato nell'azione di contenimento,

²¹ La RT di passaggio all'A.C. 2700 recante il ddl di conversione del decreto legge n. 104/2020 riferiva che “gli oneri derivanti dalle disposizioni trovano copertura nelle risorse stanziare a legislazione vigente sul capitolo n.1517 del Programma di spesa "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali" - Cdr n. 2 "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali" della previsione di spesa del Ministero dell'Interno per il finanziamento del corso concorso di accesso alla carriera di segretario, a partire dalla sua settima edizione.” Dopo aver esposto particolareggiati elementi di stima in merito agli oneri sostenuti per le procedure di reclutamento dei Segretari comunali, la RT affermava che “considerato il costo dei componenti della Commissione come individuato ai sensi della disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, dalle disposizioni in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Cfr. Camera dei deputati, XVIII legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, RT di passaggio annessa all'A.C. 2700, 7 ottobre 2020, pagina 27-28.

contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. In particolare, la disposizione estende al 2024 la validità dell'autorizzazione ad impiegare le risorse non utilizzate nel 2021, destinata al personale delle citate Amministrazioni che abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19. Le risorse in questione sono state previste dall'articolo 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e dall'articolo 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 2021.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 300.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 225 del 2010).

La RT riferisce che la disposizione è diretta a conservare anche per il 2024, sul capitolo 2972 “Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari de personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le somme necessaria alla corresponsione del contributo in parola ai superstiti delle vittime in argomento. Si tratta delle “coda” dei procedimenti di liquidazione per i quali il pertinente procedimento amministrativo è tuttora pendente.

Precisa che le somme a tal fine necessarie, pari a 300.000 euro per l'anno 2024, saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
4	b)	Utilizzo anche per l'anno 2024 del contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021	S	C						0,3					0,3			
4	b)	Riduzione per l'anno 2024 del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (art. 2, c. 6-sexies del D.L. 225/2010)	S	C		-0,3					-0,3					-0,3		

Al riguardo, si segnala che le norme sono già state oggetto di proroga per il 2023 ai sensi all'art. 2, comma 2, lett. c), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 con una compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari nel 2023 a 1,1 milioni di euro.

Per i profili di quantificazione per il 2024, si prende atto di quanto asserito dalla RT, nonostante non siano stati forniti i dati sottostanti alla stima.

Per quanto riguarda la copertura, posto che la RT assicura che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presenta la necessaria disponibilità finanziaria, andrebbero fornite rassicurazioni anche circa la congruità delle rimanenti risorse del Fondo a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno²².

Articolo 2, comma 4-bis **(Armi ad impulsi elettrici)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 anche in tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti, si possa avviare la sperimentazione dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa vigente, purché il comune abbia provveduto ad istituire l'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale.

La RT non considera la norma.

²² Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 presenta per il capitolo interessato (2982), una dotazione di 33.656.016 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 32.680.000 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, atteso il carattere facoltativo dalla norma e considerato che all'articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 è prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, comma 5

(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)

La disposizione modifica l'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Tale norma proroga fino al 31 dicembre 2024 l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 che, rispettivamente, consentono, in via transitoria, il conferimento delle funzioni di vicesegretario comunale a funzionari degli enti locali e che tale conferimento possa essere attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una convenzione di segreteria.

La RT ribadisce che la norma proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale si applicano le disposizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 16-*ter* (relative alle funzioni dei segretari comunali) del DL n. 162/2019.

Assicura che la disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che la disposizione si limita a disporre la proroga delle disposizioni che consentono il conferimento delle funzioni di vicesegretario comunale ai funzionari degli enti locali e che tale conferimento possa essere attivato anche nei comuni che stipulano o abbiano in corso una convenzione di segreteria, considerato sia il carattere ordinamentale della norma sia la circostanza che alla disposizione originaria non erano stati ascritti effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 6

(Ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità da parte dei comuni in dissesto)

L'articolo 2 comma 6, interviene sull'applicazione dell'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 115 del 2022 posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024 (in luogo dell'esercizio 2023).

La RT ribadisce che la norma proroga di un anno, dal 2023 al 2024, il termine per adempiere all'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), obbligo posto a carico degli enti in dissesto finanziario.

La RT afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1,

commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Tale disciplina prevede che gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo che iscrivono in bilancio come “Disavanzo da ripianare”. Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce sia la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare, sia la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l’incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.

Al riguardo, atteso che alla disposizione originaria oggetto di proroga non erano stati associati effetti finanziari e considerato, come rilevato dalla RT, l’effetto compensativo dell’incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo da ripianare con il limite all’utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in esame per effetto dell’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, commi 6-bis e 6-ter
(Disavanzo di amministrazione regioni a statuto ordinario)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, di derogare parzialmente, per gli anni 2023 e 2024, a quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di gestione dei residui passivi²³. In particolare, per tali anni l’entità dell’accantonamento può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare dei residui perenti. Il valore dell’accantonamento deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell’esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell’ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

Le risorse che saranno rese disponibili a seguito dell’applicazione delle disposizioni sopra illustrate sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, innanzitutto andrebbero forniti dati quantitativi circa l’entità delle risorse che non saranno più accantonate per garantire la copertura della reiscrizione dei residui passivi perenti e che invece saranno destinate al Fondo perdite potenziali e quali regioni saranno interessate dalla norma.

Quindi, si osserva che l’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 concede alle regioni la facoltà di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti",

²³ L’ordinamento contabile regionale (d.lgs. n. 118 del 2011) stabilisce, all’articolo 60, comma 3, che dal 2012 non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L’ultima volta in cui è stato possibile applicare tale istituto è stato in occasione della predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2014. A decorrere da allora, quindi, è obbligatorio accantonare una quota del risultato di amministrazione per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti. La legge stabilisce che la suddetta quota deve essere di importo almeno pari all’incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi; l’entità dell’accantonamento deve essere incrementata annualmente di almeno il 20 per cento, fino a raggiungere la quota del 70 per cento dell’ammontare dei residui perenti.

all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare e che a fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. Ciò premesso andrebbe chiarito se anche alle risorse che saranno rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni sopra illustrate e destinate al Fondo perdite potenziali, si applicherà la disciplina prevista dall'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso affermativo si segnala che la norma potrebbe incrementare le capacità di spesa di tali regioni nel momento in cui tali accantonamenti per passività potenziali a fine esercizio confluiranno quali economie di bilancio nella quota accantonata del risultato di amministrazione e risulteranno immediatamente utilizzabili, nonché liberate del vincolo quando la spesa potenziale non potrà più verificarsi.

Articolo 2, comma 6-quater

(Estensione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni in tema di utilizzo del risultato di amministrazione enti in disavanzo)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende all'anno 2023 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate²⁴ del risultato di amministrazione dettate dalla legge di bilancio per il 2019 anche in caso di disavanzo per le regioni a statuto ordinario ed estende l'applicazione di tali norme, per il medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Si rammenta che il comma 899 della legge di bilancio per il 2019, nel prevedere l'applicazione, per gli anni 2019 e 2020 delle modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione previste dai commi 897 e 898 alle regioni a statuto ordinario, dispone che queste ultime non dovranno operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

In dettaglio, il comma 897 dispone che è comunque consentita – quindi anche nel caso in cui l'ente si trovi in situazione di disavanzo – l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. La quota del risultato di amministrazione, come sopra definita, è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina il caso in cui l'importo riportato nel prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo anticipazioni di liquidità (FAL). In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione

²⁴ In particolare, l'avanzo accantonato è contraddistinto da risorse per le quali vige un obbligo di accantonamento a fronte del rischio di spese future. In tale categoria rientrano ad esempio l'accantonamento a FCDE e a FAL; l'avanzo vincolato si riferisce a risorse per le quali vige un vincolo di destinazione, disposto dall'ente che ha trasferito le risorse (trasferimenti vincolati) o derivante da leggi o da decisioni dell'ente locale stesso. Nel caso degli avanzi vincolati, una quota degli stessi potrà non risultare spendibile nel breve-medio periodo per mancanza dei presupposti cui il vincolo è collegato. Ad esempio, eventuali somme vincolate alla realizzazione di un'opera potranno essere spese solo quando l'ente decida l'effettivo avvio di tale operazione.

la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la RT in merito all'applicazione del comma 899 della legge di bilancio per il 2019 affermava che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 erano soggette alla disciplina del pareggio di bilancio che non consentiva l'applicazione delle quote vincolate e accantonate²⁵. Attualmente le regioni non sono più soggette a tale disciplina in quanto nei loro confronti, a livello di comparto, si applica la regola del conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145²⁶ con conseguente possibilità di utilizzare anche le quote vincolate e accantonate. Ciò premesso, atteso che la disposizione in esame estende all'anno 2023 l'applicazione di norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dettate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario per le quali operava all'epoca una differente disciplina di regole di finanza pubblica rispetto a quella ora vigente, e considerato inoltre che la predetta norma della legge di bilancio per il 2019, ora applicabile anche all'esercizio 2023, consentiva anche l'esclusione della nettizzazione del fondo di anticipazione di liquidità, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa gli effetti finanziari discendenti dalla presente disposizione. Infatti, tra l'altro, si segnala che l'esclusione della nettizzazione del fondo di anticipazione di liquidità²⁷ dovrebbe determinare un incremento della capacità di spesa per l'ente pari all'entità dello stesso fondo con effetti sull'indebitamento netto.

²⁵ Per effetto di tale regola gli enti in esame dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Tra le entrate erano esclusi l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il Fondo pluriennale vincolato da indebitamento pregresso e le risorse da nuovo indebitamento, mentre tra le spese erano esclusi il ripiano del disavanzo pregresso, gli accantonamenti a FCDE e altri fondi rischi e il rimborso di mutui e prestiti.

²⁶ A decorrere dal 2019 per gli enti locali e dal 2021 per le Regioni a statuto ordinario, gli enti hanno come unico riferimento l'equilibrio del bilancio contabile di cui al D.Lgs. 118/2011. Ne consegue la spendibilità degli avanzi di amministrazione presenti nei bilanci degli enti – sebbene con alcune limitazioni –, nonché delle entrate da debito, incluse quelle confluite nel fondo pluriennale vincolato.

²⁷ Una larga quota delle poste accantonate negli avanzi non è liberamente spendibile in quanto è finalizzata al rimborso o alla regolazione contabile di entrate acquisite in periodi pregressi dall'ente a titolo di prestito o di anticipazione, le quali hanno già finanziato in passato le spese dell'ente e il cui rimborso ne comprimerà la spesa futura. Ne sono un esempio gli accantonamenti al Fondo anticipazione liquidità (FAL), o altri accantonamenti analoghi, finalizzati ad esempio a estinguere contratti derivati o a ripianare anticipazioni acquisite dagli enti deficitari nell'ambito della procedura di predissesto.

Articolo 2, commi 7-8
(Lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 7 prevede la proroga di un'autorizzazione di spesa per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo ulteriore, rispetto a quello già coperto dalla previsione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021. Il nuovo arco temporale delle prestazioni rese va dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza deliberato per l'epidemia da Covid-19. La spesa autorizzata è di 8.338.000 euro per l'anno 2024.

Il comma 8 dispone la relativa copertura finanziaria, provvedendosi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT sottolinea che la norma autorizza la spesa complessiva di 8.338.000 euro per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, vale a dire il 1° agosto 2021, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza, periodo nel quale si è reso necessario un impegno significativo per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha svolto le attività di soccorso tecnico urgente, mediante l'impiego giornaliero di squadre VVF in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Atteso tale impegno, senza che tuttavia (a differenza di quanto avvenuto per le Forze di Polizia per effetto dell'articolo 1, comma 651, della legge n. 234 del 2021) i provvedimenti legislativi adottati in relazione alla pandemia di cui trattasi abbiano stanziato risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti al suddetto accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si rende necessario rinvenire un'idonea copertura finanziaria, anche per scongiurare l'avvio di procedimenti monitori del personale avverso l'Amministrazione di appartenenza, che risulterebbe inevitabilmente soccombente in quanto impossibilitata a fronteggiare tali oneri straordinari con gli stanziamenti di bilancio per il 2023.

Dal potenziamento del dispositivo di soccorso pubblico per le attività connesse all'emergenza di cui trattasi è emerso un fabbisogno del quale si dà dimostrazione sulla base dei dati forniti a consuntivo e ulteriormente rielaborati dalle sedi territoriali che hanno impiegato il personale nei servizi del dispositivo di soccorso potenziato; tale fabbisogno determina l'onere indicato al comma 7.

Precisa che le ore sottoindicate in tabella non sono state recuperate in termini di riposi compensativi e devono effettivamente essere erogate al personale del Corpo nazionale VVF.

SEDE	Fabbisogno richiesto dalle Direzione Regionali per il periodo 01/08/21-31/03/22	Ore straordinario
DIREZIONE ABRUZZO	125.886,49	8.122
DIREZIONE BASILICATA	68.874,65	4.443
DIREZIONE CALABRIA	286.388,83	18.476
DIREZIONE CAMPANIA	570.361,80	36.799
DIREZIONE EMILIA ROMAGNA	277.926,08	17.931
DIREZIONE FRIULI	116.064,85	7.488
DIREZIONE LAZIO	742.410,90	47.898
DIREZIONE LIGURIA	272.019,90	17.549
DIREZIONE LOMBARDIA	388.258,57	25.050
DIREZIONE MARCHE	222.952,49	14.384
DIREZIONE MOLISE	139.941,72	9.028
DIREZIONE PIEMONTE	280.351,76	18.087
DIREZIONE PUGLIA	252.254,79	16.274
DIREZIONE SARDEGNA	647.452,65	41.772
DIREZIONE SICILIA	724.305,67	46.729
DIREZIONE TOSCANA	455.858,15	29.410
DIREZIONE UMBRIA	178.732,90	11.531
DIREZIONE VENETO	533.303,69	34.406
	6.283.345,89	405.377
Contributi previdenziali a carico dell'Amm. (24,20%)	1.520.569,71	
IRAP (8,50 %)	534.084,40	
Spesa complessiva	8.338.000,00	

Quanto al comma 8, la **RT** rileva che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate correnti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
7	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19	S	C	8,3				8,3				8,3		
7	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - effetti riflessi	E	TC					4,0				4,0		
8	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-8,3				-8,3				-8,3		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto la norma autorizza la spesa di euro 8.338.000 per il 2024 al fine di provvedere alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco, già svolte nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19, considerato che l'importo del relativo onere è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, in linea di principio, nulla da osservare.

In proposito, pur prendendo atto dei dati e dei parametri indicati dalla RT a dimostrazione della stima di tale importo, al fine di assicurarne la congruità rispetto alle finalità della norma andrebbero fornite specifiche indicazioni in merito alla articolazione dei fabbisogni del monte ore indicati dalla RT, in base alle professionalità ed ai profili di inquadramento del personale interessato, nonché elementi di dettaglio in merito all'onere medio orario corrispondente.

Venendo ai profili di copertura finanziaria, posto che agli oneri derivanti dal precedente comma 7, pari a 8.338.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, verificata l'adeguatezza delle disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal bilancio per il 2024, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto espressamente dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S, paragrafo 5.

Articolo 2, comma 9

(Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA))

La norma demanda la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia a un decreto di natura non regolamentare.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che le norme concernenti le modalità di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica siano contenute in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.

Rileva che la predisposizione del suddetto decreto sarà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 3, comma 1

(Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)

La norma modifica l'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali. Tale norma, nel testo previgente, stabilisce che le amministrazioni centrali, le Autorità indipendenti e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dal 21 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli propri dei beni culturali;
- rispetto da parte delle amministrazioni statali e le agenzie, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto.

La presente norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la disapplicazione delle predette riduzioni dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni centrali.

La RT afferma che la norma modifica disposizioni che risultano orientate, in generale, a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico:

- a) l'allocazione delle pubbliche Amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni;
- b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi;

c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che “deve essere inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto”.

La RT assicura che la disposizione è destinata a non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto la non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio, si ritiene possa essere compensata dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati, nonché in termini di agevolazione della rinegoziazione dei contratti stipulati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all’ultimo canone corrisposto.

Le medesime considerazioni, secondo la RT, possono valere anche per la neutralizzazione dell’incremento della spesa conseguente alla mancata applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 con i risparmi derivanti dall’utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in affitto con il parametro di 15 mq/addetto, ovvero con il passaggio alle classi di prestazione energetica dalla B in su.

La RT conclude evidenziando che la norma è suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, anche se la norma in esame proroga l’applicazione di una disposizione alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che siano forniti chiarimenti circa le modalità di definizione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026 e, più in generale, della costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere che siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell’articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021.

Articolo 3, comma 2

(Liquidazione dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Roma)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, nel novellare l’articolo 1, comma 927, della legge n. 145 del 2018 e aggiungendo il comma 929-bis, proroga fino al 31 ottobre 2024 il termine per la presentazione da parte di Roma capitale di istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Le istanze sono presentate al Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma.

Si prevede inoltre che per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso di Roma Capitale, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del

piano di rientro dia avviso con ogni forma idonea di pubblicità della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti ad obbligazioni contrattuali extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo è presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2025

La RT originaria ribadisce che la disposizione proroga di un anno il termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga dei termini per presentare istanze di liquidazione del debito incida sull'ammontare dei debiti da porre a carico del Commissario governativo per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma rispetto ai debiti originariamente stimati, e se tale eventuale incremento dei debiti possa essere finanziato a valere sulle risorse stanziato a legislazione vigente.

Andrebbe altresì chiarito se dalla proroga dei termini per la presentazione delle istanze di liquidazione possa derivare una diversa modulazione temporale dei pagamenti a carico della gestione commissariale rispetto a quella precedentemente prevista, con conseguenti effetti negativi, per taluni degli esercizi considerati, in termini di indebitamento netto e/o di fabbisogno.

Articolo 3, comma 3

(Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

La disposizione proroga per il 2024 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. In particolare, l'articolo 3, comma 3, modificando il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, dispone la proroga anche per l'anno 2024 del carattere "transitorio" del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che la norma, attraverso la modifica dell'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, proroga fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, la disposizione mira a evitare che nel periodo interessato dalla proroga gli operatori sanitari, e anche l'Amministrazione finanziaria, siano tenuti a effettuare onerosi

investimenti infrastrutturali finalizzati all'implementazione di un sistema di gestione delle fatture elettroniche.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la norma estende al periodo d'imposta 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, già disposto per gli anni dal 2019 al 2023.

Posto che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti finanziari e che tale neutralità era stata confermata dalle RT allegate ai provvedimenti di proroga successivi all'anno 2019²⁸, tenuto conto altresì delle rassicurazioni contenute nella RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, commi 4 e 5

(Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria)

Il comma 4 differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, per effetto della proroga, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029. La disposizione reca la proroga di due anni (e non più di un solo anno come previsto dall'originario comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 198 del 2022). Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legge, quindi, fino al 31 dicembre 2028 (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni sarà a regime dal 1° gennaio 2029) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cesseranno dall'incarico: il 1° gennaio 2025, allorché abbiano compiuto settantaquattro anni di età; entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età, nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.) di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#).

La RT conferma che la norma dispone l'ulteriore proroga di 12 mesi dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per la cessazione

²⁸ Si veda da ultimo l'articolo 3, comma 2, del DL 198/2022. Cfr. Nota di lettura n. 21, pagine 26 -27.

dall'incarico dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali erano già stati prorogati di 12 mesi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023.

In particolare, la disposizione sposta di ulteriori 12 mesi, dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2029, la data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari c.d. "onorari", pari a 70 anni, disciplinato dall'art. 11, comma 2, del D.lgs n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), numero 2.2), della citata legge n. 130/2022. La stessa norma dispone, altresì, il differimento di ulteriori 12 mesi per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente.

Nella successiva tabella è riportata la stima dei maggiori oneri di spesa, dall'anno 2024 all'anno 2028, che derivano dall'attuazione della norma di proroga.

Rileva che tale quantificazione è stata effettuata considerando:

- l'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino all'anno 2028, così come rappresentato nella relazione tecnica alla richiamata normativa vigente di cui all'art. 3, comma 6, del D.L. n. 198/2022, concernente la proroga di 12 mesi dei termini previsti dall'art. 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
- la stima dell'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino alla stessa annualità, in base all'ulteriore proroga di 12 mesi prevista dalla norma;
- la stima del costo "medio" sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari, pari a circa 21.000 euro *pro capite* al lordo di ogni onere a carico dell'amministrazione.

Per determinare il suddetto costo unitario medio, si è ipotizzato di considerare l'organico medio dei giudici in servizio nell'anno 2023 (n. 2.309) e i costi sostenuti nella stessa annualità per compensi fissi e variabili ad essi corrisposti (48,4 milioni di euro), trattandosi dei dati più recenti a disposizione, nonché considerando – in via prudenziale – che i costi registrati in tale periodo sono quelli più elevati dell'ultimo triennio.

I maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione, i quali sono riportati nell'ultima colonna della tabella, sono stati calcolati applicando il costo medio *pro capite* sia alla proiezione dell'organico dei giudici a legislazione vigente, sia alla proiezione dell'organico considerando l'ulteriore proroga di dodici mesi, in modo da ottenere i maggiori importi differenziali ivi indicati.

Anno	Cessazioni giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Cessazioni giudici trib. rideterminato	Organico giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Organico giudici trib. rideterminato	Costo totale giudici trib. L. 130/2022 e D.L. 198/2022	Costo totale giudici trib. rideterminato	Maggiori oneri
2024	220	170	2.175	2.241	45.675.000	47.061.000	1.386.000
2025	199	199	1.976	2.042	41.496.000	42.882.000	1.386.000
2026	224	212	1.752	1.830	36.792.000	38.430.000	1.638.000
2027	197	201	1.555	1.629	32.655.000	34.209.000	1.554.000
2028	200	187	1.355	1.442	28.455.000	30.282.000	1.827.000

In merito al comma 5, ribadisce che prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate correnti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Proroga di un ulteriore anno del termine per la cessazione, per limite di età, dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (modifica art. 8, c. 1 della L. 130/2022)	S	C		1,4	1,4	1,6		1,4	1,4	1,6		1,4	1,4	1,6
	Proroga di un ulteriore anno del termine per la cessazione, per limite di età, dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (modifica art. 8, c. 1 della L. 130/2022) - effetti riflessi	E	TC						0,7	0,7	0,8		0,7	0,7	0,8
5	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art.10, c.5 del D.L. 282/2004	S	C		-1,4	-1,4	-1,6		-1,4	-1,4	-1,6		-1,4	-1,4	-1,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che la norma dispone lo slittamento di un ulteriore anno del periodo transitorio previsto per l'entrata a regime del limite massimo di età previsto per la permanenza in servizio dei giudici tributari onorari, rispetto a quanto stabilito dalla legge di riforma della giustizia tributaria n. 130 del 2022.

Sul punto, posto che la RT propone una quantificazione dell'onere che è calibrata sull'andamento dell'organico e delle cessazioni attese dei giudici tributari attualmente

in servizio, assumendo un compenso medio di 21.000 euro annuo per ciascun giudice tributario onorario, si rileva che la stima dell'onere risulta congrua con i dati ed i parametri forniti a suo tempo dalla RT²⁹ e pertanto non si formulano osservazioni.

Quanto ai profili di copertura finanziaria sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, si fa presente che è possibile verificare le occorrenti disponibilità soltanto fino al 2026³⁰, per cui andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti per gli anni 2027-2028.

Infine, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n.32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 3, commi 4-bis e 5-bis ***(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)***

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame in prima lettura³¹.

In particolare, il comma 4-bis dispone la proroga al 31 dicembre 2024 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) (lettera a) e, conseguentemente, prevede uno stanziamento aggiuntivo di 6 milioni di euro, a copertura della misura anche per l'anno 2025 (lettera b).

Il comma 5-bis provvede alla copertura finanziaria, stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di un tetto massimo di spesa predisposto in relazione ad un onere che si presenta rimodulabile (credito d'imposta "fino a" 500.000 euro), andrebbero comunque fornite evidenze in merito alla adeguatezza dell'onere aggiuntivo previsto dal 2025, indicando i dati inerenti il numero delle istanze di accesso al beneficio prodotte nel 2023.

Quanto ai profili di copertura del relativo onere a carico della dotazione del FISPE³², andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità a valere sugli

²⁹ Nota di lettura n. 21, pagina 28 e seguenti, e si veda altresì XVIII legislatura, Nota di lettura n. 323, pagina 34.

³⁰ Il predetto Fondo - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 - presenta una dotazione di 226.852.684 euro per l'anno 2024, di 301.396.557 euro per l'anno 2025 e di 331.212.455 euro per l'anno 2026.

³¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 25.

³² La dotazione del FISPE per il 2025 e a decorrere dal 2026, iscritta nel bilancio dello Stato 2024-2026 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari rispettivamente a 301 milioni di euro e a 331 milioni di euro (si veda Cap. 3075).

stanziamenti previsti per il 2025 e a decorrere, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di interventi di spesa già programmati.

Articolo 3, comma 6 **(Notifica atti di recupero)**

La disposizione proroga al 30 giugno 2024 il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Nel dettaglio, la disposizione differisce il termine previsto dalla normativa vigente per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), e indicati all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Tale proroga è disposta, inoltre, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

La RT annessa al DDL evidenzia che in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, la disposizione proroga di un anno il termine per la notifica degli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 2017 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Più in particolare, si dispone la proroga di un anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero che, in base alle disposizioni vigenti, scadono tra il 31 dicembre 2023, differendo il termine al 30 giugno 2024.

Tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, alla stessa non sono ascrivibili effetti sul gettito.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, la norma si limita a prorogare al 30 giugno 2024 dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Considerato pertanto che la disposizione produce il mero effetto di estendere il periodo temporale entro cui le autorità competenti potranno effettuare il recupero di somme dovute dai contribuenti o da beneficiari di agevolazioni pubbliche, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, comma 7

(Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto)

La norma reca la proroga al 2024 della possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. È stabilito che le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

La RT assicura che la disposizione è volta a consentire lo svolgimento delle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, istituite ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, anche oltre la data del 31 dicembre 2023.

Sotto il profilo strettamente finanziario, rileva che, nell'anno 2022, è stato registrato un utile erariale pari ad euro 599.166.583,25 per il gioco del Lotto e pari ad euro 626.988.869,96 per il gioco del Superenalotto.

Sulla base di tali dati, ai fini della predisposizione della relazione tecnica della norma originaria, è stato stimato che le maggiori entrate attese dalla quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto nel secondo semestre del 2023 ammontassero a circa 45 milioni di euro.

I dati a consuntivo sono risultati in linea con la suddetta previsione, poiché, effettuando un confronto tra i dati effettivi del trimestre luglio/agosto/settembre 2023 e i dati effettivi del trimestre precedente dello stesso anno, aprile/maggio/giugno 2023, per il gioco del Lotto, è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 16.532.254,49, per il gioco del Superenalotto è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 7.744.000.

Pertanto, ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, può ritenersi che il maggior utile erariale nel corso di un intero anno, per effetto della quarta estrazione settimanale dei due giochi in argomento, possa essere pari a circa euro 97.000.000, pari alla somma dei sopra citati due importi, riferiti ad un solo trimestre, moltiplicati per i 4 trimestri di cui si compone un anno.

Tuttavia, poiché il periodo di rilevazione dei dati effettivi relativi alle quattro estrazioni settimanali è breve e limitato, ritiene che, in base ad una stima prudenziale, le maggiori entrate annuali, a decorrere dal 2024, derivanti dallo svolgimento delle quattro estrazioni settimanali dei giochi in argomento, possano ammontare a circa il 50% del predetto importo e, dunque, possano essere pari almeno ad euro 48.500.000. Le relative maggiori entrate saranno destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese in conto capitale/maggiori entrate extratributarie:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
7	Proroga al 2024 delle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto di cui all'art. 21 del D.L. 61/2023	E	T		48,5					48,5					48,5		
7	Incremento Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44 del codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018	S	K		48,5					48,5					48,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto la norma dispone l'estensione a tutto il 2024 della disciplina introdotta dall'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che già riconosce, limitatamente all'anno 2023³³, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la possibilità di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, preso atto della quantificazione proposta dalla RT che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi considerati, non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che il prospetto ascrive alla devoluzione delle risorse per le esigenze del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) un effetto simmetrico a quello registrato in termini di competenza finanziaria, pur in presenza di una finalità di spesa classificata in bilancio come spesa in conto capitale.

Articolo 3, comma 8 **(Proroga termini in materia economica e finanziaria)**

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità, già prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, di continuare a svolgere la propria attività in presenza di determinate condizioni.

La RT afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della norma, a cui non sono associati effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

³³ Nota di lettura n. 65, pagina 86 e seguenti.

Articolo 3, commi da 9 a 11 **(Procedimenti amministrativi regione Molise)**

I commi da 9 a 11 dispongono che, in considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Si prevede che il termine per l'assegnazione dei contributi per investimenti di cui al comma 134, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018³⁴, relativi all'annualità 2024, sia differito dal 30 ottobre 2023 al 28 febbraio 2024 mentre i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021), siano differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei predetti termini il contributo è revocato. Le disposizioni in oggetto non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR e alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare.

La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. Inoltre, in caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo 7 dicembre 2023 – 30 gennaio 2024 sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che reca il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

Al riguardo, considerato che la proroga in esame sospende i termini della generalità delle procedure regionali per un periodo a cavallo di due esercizi finanziari (7 dicembre 2023-30 gennaio 2024), andrebbe chiarito se dalla stessa possa derivare il posticipo di entrate di spettanza regionale, nonché di pagamenti di spesa, per effetto dello slittamento ultrannuale di scadenze, con possibili effetti, in particolare, in termini di fabbisogno di cassa.

Il medesimo chiarimento andrebbe fornito anche relativamente al differimento, dal 30 ottobre 2023 al 28 febbraio 2024, del termine per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, relativi all'annualità 2024.

³⁴ Si tratta di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Articolo 3, comma 12

(Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI)

Il comma 12, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, dispone che continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la società Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

La RT, dopo aver ribadito la necessità della disposizione, ne sottolinea la natura ordinamentale e la conseguente inidoneità a produrre effetti finanziari.

Al riguardo, si ricorda che la Convenzione oggetto di proroga, fra l'altro, dà attuazione all'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 (Tessera Sanitaria), che reca un'espressa autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003 e che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze prevede un "Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle entrate e Sogei" (Capitolo 7585), con una dotazione di 49.100.465 euro per il 2024.

Non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la proroga della Convenzione disposta dalla norma in esame sarà attuata nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 3, comma 12-bis

(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente agli enti locali di poter effettuare, anche nell'anno 2024, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 può avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel rilevare che le attività di rinegoziazione o sospensione sono, in linea generale, già consentite a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 12-ter
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 2023, estende alle erogazioni dei predetti contributi negli anni 2025 e 2026 la previsione che ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, sia considerata ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.

In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che la norma si riferisce a contributi già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2023 ma che verranno erogati negli anni 2025 e 2026, si osserva che la cumulabilità risulta applicabile a contributi previsti da norme già vigenti ma la cui manifestazione per cassa (erogazione) avverrà negli anni 2025 e 2026. Andrebbe dunque assicurato che per tali anni d'imposta non risultino scontati sui saldi di finanza pubblica effetti di maggiori entrate tributarie per la mancata ammissibilità ad agevolazioni fiscali della parte di spesa a fronte della quale sia stato concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies
(Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo delle ASL)

I commi, inseriti dalla Camera dei deputati, estendono anche al rendiconto 2023 l'ambito di applicazione della norma che consente a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP.

In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che in sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato

limitatamente alle risorse di parte corrente, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto non sembra prefigurarsi una dequalificazione della spesa.

Articolo 3, comma 12-sexies
(Esenzione IVA per enti del Terzo settore)

Il comma, modificando il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 (che, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972 recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), modificano il regime IVA applicabile a determinate operazioni. Sinteticamente, si dispone il passaggio dal "fuori campo IVA" al regime di esenzione dall'IVA di alcune specifiche operazioni e l'inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni).

La RT non analizza la disposizione, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che all'introduzione del comma 15-*quater* non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 3, comma 12-septies
(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

Il comma 12-*septies* estende al 31 dicembre 2024 (dal 30 giugno 2023) l'applicazione della disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, inerente alla concessione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, prevista sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti reddituali e anagrafici.

La RT afferma che la norma, che estende l'efficacia di una previsione di natura meramente ordinamentale, non richiede stanziamenti aggiuntivi rispetto alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 a legislazione vigente, e non genera pertanto ulteriori o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT circa la sussistenza delle necessarie risorse, del fatto che il Fondo opera comunque nei limiti delle risorse disponibili e dell'assenza di effetti finanziari ascritti alla precedente, analoga proroga.

Articolo 3, commi 12-octies e 12-novies
(Contributo delle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, apporta modifiche all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha fissato il contributo dovuto dalle regioni a statuto ordinario per il conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica in misura pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. La novella riduce di 45 milioni di euro il contributo dovuto per l'anno 2024. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente lo stanziamento di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale.

Inoltre si provvede a dilazionare di un mese i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, sia in sede di autoordinamento, che ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze nonché il termine per il versamento all'erario della quota di competenza di ciascuna regione per il solo 2024.

La RT si limita a descrivere le norme.

Al riguardo, si osserva che l'onere è configurato entro un limite massimo di spesa e che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, tuttavia si rileva che la suddetta autorizzazione di spesa è destinata alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale e che tale disposizione è stata adottata in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2 del PNRR³⁵. Andrebbe quindi chiarito se le risorse residue dopo la riduzione disposta siano sufficienti a realizzare la finalità prevista dalla norma della legge di bilancio 2023 (l. 197/2022).

Articolo 3, comma 12-decies
(Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca alcune modifiche alla disciplina, dettata dalla legge di bilancio per il 2024, in tema di concorso alla finanza pubblica degli enti locali.

In particolare, si specifica che le risorse da tener conto ai fini del riparto del contributo sono quelle del PNRR approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.

Inoltre, si escludono dal concorso alla finanza pubblica le risorse che sono state assegnate agli enti locali quali contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio.

³⁵ Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (MIC2-7), nell'ambito della Riforma 2 - si prefigge di garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'elettricità, con l'adozione, entro il quarto trimestre 2022 (milestone T4 2022), di una serie di misure, tra le quali l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri "impropri", ossia non collegati al settore energetico.

È infine posticipato di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che deve provvedere alla determinazione degli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la disposizione non incide sull’entità del concorso alla finanza pubblica degli enti locali, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 12-undecies (Ravvedimento speciale)

La norma estende la possibilità di usufruire del cosiddetto “ravvedimento speciale” (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Il comma 12-undecies, introdotto dalla Camera³⁶, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo. Le norme in esame consentono di usufruire del cd. ravvedimento speciale (disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197), istituto che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’estensione avviene tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per quanto non diversamente previsto.

Le norme consentono di effettuare il versamento del in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo. Viene chiarito che la regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4 per cento (ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

La RT riferisce che la disposizione intende stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea *compliance* rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all’anno d’imposta 2022.

³⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 34.

Nel 2022 i contribuenti hanno ravveduto - mediante il ravvedimento “ordinario” - errori e omissioni per 1.212 milioni di euro, riferibili a differenti periodi d'imposta, dichiarando errori e/o omissioni commesse in dichiarazione con il conseguente versamento della maggior imposta dovuta e le relative sanzioni.

Per valutare gli effetti finanziari della norma, tale importo va riparametrato a un solo periodo d'imposta; considerando che normalmente i ravvedimenti si riferiscono ai periodi d'imposta più recenti, è possibile ricondurre l'importo complessivo ravveduto nel 2022 a un unico periodo d'imposta dividendo per tre l'importo di 1.212 milioni di euro, ottenendo la somma di 404 milioni di euro (incasso da ravvedimento del 2022 riferibile a un solo periodo d'imposta).

Ipotizzando, in via prudenziale, che, per effetto dell'ulteriore riduzione delle sanzioni da ravvedimento “speciale”, vi sia un aumento del ricorso all'istituto del ravvedimento nella misura del 10 per cento, si stima che nel 2024 vi possano essere maggiori somme da ravvedimento, incassate per effetto della norma in commento, in misura di circa 40,4 milioni di euro. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il diverso regime sanzionatorio applicabile al ravvedimento “speciale” rispetto a quello previsto dall'istituto del ravvedimento operoso “ordinario”.

La differenza - determinata in misura pari a $1/8$ meno $1/18$ sulla sanzione minima prevista per l'infedele dichiarazione, pari al 90 per cento della maggiore imposta - è quantificabile in una perdita di gettito pari a circa 6,25 milioni per minori sanzioni per ogni 100 milioni di euro di imposta regolarizzata (pari alla differenza tra 11,25 milioni - ossia un ottavo di 90 - e 5 milioni - ossia un diciottesimo di 90). Considerato che l'imposta regolarizzata (riferita a un solo periodo d'imposta) è pari a 444,4 milioni di euro, la perdita di gettito dovuta alla riduzione della sanzione applicabile al ravvedimento “speciale” è pari a euro 23,23 milioni $[(444,4*90%)* 1/18 - (404*90%)* 1/8]$.

Complessivamente ne deriva un effetto positivo sul gettito che prudenzialmente si ritiene di non scontare.

A differenza del ravvedimento “speciale” di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, la facoltà di rateazione delle somme dovute è limitata al 2024 (con scadenza dell'ultima rata entro il 20 dicembre) e, pertanto, la regolarizzazione in commento non determina lo slittamento di entrate erariali all'anno successivo (contrariamente alla definizione di cui ai citati commi da 174 a 178, che prevedeva un piano rateale biennale).

Evidenzia, infine, che la presente disposizione non determina una diminuzione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e, conseguentemente, non ha impatti sulle sanzioni da essa riscosse con i futuri atti di accertamento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che secondo la RT la norma determinerebbe un prevedibile aumento del ricorso all'istituto del ravvedimento speciale nella misura del 10 per cento, da cui deriverebbe una stima di un maggiore

gettito da ravvedimento per il 2024 pari a 40,4 milioni di euro, andrebbero forniti elementi confermativi in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate.

Con riferimento al regime sanzionatorio applicabile al ravvedimento speciale rispetto a quello previsto dall'istituto del ravvedimento operoso ordinario, che produrrebbe un effetto positivo sul gettito che prudenzialmente si ritiene di non scontare, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che la RT non si sofferma sulla stima degli interessi per la regolarizzazione previsti dalla norma, secondo cui sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti anche gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Articolo 3, comma 12-duodecies ***(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)***

La disposizione, aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura³⁷, prevede che il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione prorogata, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies ***(Acquisto casa di abitazione da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni)***

Il comma 12-terdecies, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6 (esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case") di abitazione) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione delle stesse), 7 (per gli atti di cui al precedente comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è attribuito ai medesimi soggetti di cui sopra un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto) e 8 (ai sensi del quale i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui ai citati commi 6 e 7 del presente articolo e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%, ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. n. 601 del 1973), del decreto-legge n. 73 del 2021, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 (31 dicembre 2023) del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

³⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 34.

Il comma 12-*quaterdecies* prevede che per gli atti definitivi di cui al comma 12-*terdecies* stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti sia attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-*terdecies*. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero in compensazione).

Il comma 12-*quinquiesdecies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai due commi precedenti, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la ripartizione paritaria degli oneri fra il 2024 e il 2025 non appare condivisibile, atteso che l'onere per il 2025 si riferisce di fatto ad atti stipulati nell'arco temporale di 2 mesi (gennaio-febbraio correnti), mentre i restanti mesi del 2024 dovrebbero riflettersi sull'anno in corso, si osserva che la stima di un onere complessivo di 18 milioni di euro, priva di elementi a supporto che consentano di procedere ad un riscontro puntuale, va rapportata all'onere quantificato per la proroga delle agevolazioni in esame al 2023 recata dall'articolo 1, comma 74, lettera c), della legge n. 197 del 2022, pari a 132,1 milioni di euro (a sua volta prospettato senza elementi a supporto e pari a circa la metà dell'onere annuo inizialmente stimato, in virtù di asserite minori esigenze registrate). La portata delle due disposizioni è diversa, limitandosi la norma in esame a concedere il beneficio ai soggetti che hanno stipulato un atto preliminare nel corso del 2023 per poi concludere la transazione nel 2024. Ipotizzando che i preliminari precedano circa i 2/3 degli atti definitivi in questione per un arco temporale di 2-4 mesi, si può presumere che siano di fatto interessati dalla norma i preliminari dell'ultimo trimestre 2023, per cui non sembrerebbe potersi escludere una moderata sottostima dell'onere. L'acquisizione di dati ulteriori sarebbe in ogni caso opportuna.

Nessuna osservazione sui profili di copertura.

Articolo 3-bis

(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" al 15 marzo 2024)

Il comma 1 prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle scadenze previste, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno

2023, nonché della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determini l'inefficacia della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022) purché il debitore effettui l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024. L'effetto della disposizione in commento è quello di differire al 15 marzo 2024 il pagamento: della prima (o unica) e della seconda rata della c.d. rottamazione-*quater*.

Il comma 2 estende la proroga al 15 marzo 2024 del pagamento delle prime due rate della rottamazione-*quater* anche a soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, con scadenza originariamente prevista per il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024. Di conseguenza, per tali soggetti la prima (o unica) rata e la seconda rata possono essere validamente pagate entro il 15 marzo 2024.

La RT evidenzia che la disposizione di differimento al 15 marzo 2024 dei termini di pagamento delle prime tre rate della c.d. "Rottamazione-*quater*" non determina effetti finanziari negativi, in quanto: a) successiva, con riguardo alle prime due rate, alle scadenze originariamente previste, fissate rispettivamente al 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), e al 30 novembre 2023 (seconda rata), poi slittate al 18 dicembre 2023; b) il differimento della terza rata è di soli 15 giorni rispetto al termine di scadenza originario.

Viceversa, la medesima disposizione, introducendo, per i debitori che non hanno adempiuto al pagamento delle prime due rate entro il 18 dicembre 2023, la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata, potrebbe determinare un recupero di gettito che, prudenzialmente, non viene stimato.

Le stesse considerazioni valgono per il differimento al 15 marzo 2024 del termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della "Rottamazione-*quater*" da parte delle popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerati gli elementi forniti dalla RT circa l'assenza di oneri riconducibile al differimento operato dalla disposizione, che viceversa, introducendo per i debitori che non hanno adempiuto al pagamento delle prime due rate entro il 18 dicembre 2023 la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata, potrebbe produrre un recupero di gettito prudenzialmente non stimato, non ci sono osservazioni.

Sul punto, va tuttavia segnalato che, in relazione ai commi 231-252 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, recante le norme istitutive del c.d. Ravvedimento-*quater*, la RT evidenziava, sulla base dei dati ipotizzati nell'ambito dei piani di pagamento della c.d. Rottamazione-*ter*, una dettagliata stima del gettito atteso in ragione annua per il periodo 2023/2032, a seconda della natura del titolo di riscossione, se riferibile all'erario dello Stato o agli enti di previdenza e agli enti locali, compensato dal minor

gettito da rottamazione ordinaria dei ruoli per il medesimo orizzonte cronologico³⁸. La riapertura dei termini potrebbe pertanto riflettersi perlomeno in una modifica della cronologia degli effetti già contabilizzati dai saldi redatti ai sensi della legislazione vigente.

Ad ogni modo, pur considerando che alla disposizione in esame non sono associati a fini prudenziali effetti in termini di maggiori entrate, sarebbe utile acquisire una RT integrativa con dati ed elementi concernenti il maggiore gettito atteso, sia riguardo al *quantum* delle adesioni intervenute nelle precedenti “rottamazioni”, sia in merito alla effettiva recuperabilità delle entrate relative alle residue cartelle in “magazzino”, tenuto conto delle caratteristiche di solvibilità dei contribuenti debitori³⁹.

³⁸ Nota di lettura n. 13, pagine 127-136; si veda altresì la RT di passaggio annessa all’A.S. 442 recante disegno di legge di bilancio 2023, pagine 46-48.

³⁹ A tale proposito si ricordano i dati recentemente forniti dal rappresentante del Governo presso la VI commissione della Camera dei deputati, in risposta ad una interrogazione: l’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativamente all’attività di recupero svolta nel corso del 2023 per le somme affidate da tutti gli Enti creditori (Agenzia delle entrate, altre Agenzie fiscali, Inps, Inail, Ministeri, regioni, comuni, consorzi, Ordini professionali, e altro), ha conseguito incassi per 14,8 miliardi di euro, di cui 7,2 miliardi di euro riferiti alle misure straordinarie di definizione agevolata (cosiddette *rottamazioni*). In particolare, con riguardo a tali misure, il Sottosegretario ha riferito che “0,4 miliardi di euro sono relativi alle ultime rate della rottamazione-*ter* e 6,8 miliardi di euro afferiscono alla rottamazione-*quater*” evidenziandosi che “gli incassi conseguiti nel 2023 da Agenzia delle entrate-Riscossione ammontano a circa 8,1 miliardi di euro di cui 4,3 miliardi di euro riferiti agli incassi derivanti da misure straordinarie di definizione agevolata (solo 0,2 miliardi di euro derivanti dalla rottamazione-*ter* e 4,1 miliardi di euro dalla rottamazione-*quater*)”. Nella risposta, in merito al tasso di adesione alla rottamazione-*quater*, si indica una stima pari a circa l’1,84 per cento del valore residuo dei carichi ancora definibili in misura agevolata in relazione ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, precisando che lo stesso potrà essere consuntivato solo al termine di tutte le scadenze di pagamento. In definitiva, circa le domande presentate dai contribuenti per beneficiare della rottamazione-*quater*, la Nota di risposta del Governo afferma che “sono state complessivamente circa 3,8 milioni e fanno riferimento ad una platea di 3,05 milioni di contribuenti, atteso che ciascun contribuente poteva presentare più di una richiesta. Per oltre l’86 per cento delle richieste, i contribuenti hanno optato per il pagamento rateale, mentre nel 14 per cento dei casi hanno optato per il pagamento in rata unica.”. Sui dati relativi ai casi di decadenza delle prime due rate, nonché al controvalore delle rate non pagate, la Nota di risposta rappresenta che dei “6,8 miliardi di euro incassati nel 2023 a titolo di rottamazione-*quater* 6,5 miliardi di euro sono riferiti al pagamento delle rate in scadenza nel 2023 (prima o unica rata e seconda rata) e 0,3 miliardi di euro sono riferiti a scadenze successive, i cui importi sono stati versati anticipatamente dai contribuenti”, precisandosi che rispetto agli importi da corrispondere per le rate in scadenza nel 2023, pari a 11,9 miliardi di euro, il tasso di decadenza complessivamente registrato si è attestato al 45,4 per cento e pari a 5,4 miliardi di euro. La Nota segnala tuttavia che “allo stato attuale, detta percentuale è nettamente inferiore rispetto a quella registrata con riferimento alle precedenti procedure di definizione agevolata, dal momento che, le precedenti tre edizioni delle rottamazioni avrebbero consuntivato, rispettivamente, un tasso di decadenza pari al 53 per cento (prima rottamazione di cui al decreto-legge n. 193 del 2016), al 67 per cento (seconda rottamazione di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) e al 70 per cento (terza rottamazione di cui al decreto-legge n. 119 del 2018). Infine, quanto ai riflessi delle definizioni agevolate sul cosiddetto “magazzino fiscale”, riferisce che “le prime tre edizioni della rottamazione e il cosiddetto “saldo e stralcio” hanno inciso sul magazzino per oltre 30 miliardi di euro, mentre le misure di annullamento (cosiddetti “stralci”) per oltre 82 miliardi di euro, segnalando che, come già avvenuto per le prime tre edizioni della rottamazione, i dati degli importi dovuti e degli importi pagati per la rottamazione-*quater* (mediante i quali si possono calcolare i tassi di decadenza) saranno richiesti e certificati dalla Corte dei conti nell’ambito dell’attività di referto al rendiconto generale dello Stato. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 14 febbraio 2024, Allegato 5, pagina 90.

Articolo 4 ***(Proroga di termini in materia di salute)***

Il comma 1 proroga il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

Il comma 1-*bis*, modificando l'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 162 del 2022, proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine finale di sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2.

Il comma 2, modificando l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 228 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i laureati in medicina e chirurgia abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Il comma 3 proroga il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Il comma 4 proroga al 2024, modificando l'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge n. 234 del 2021, l'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali (e per la proroga di quelli già conferiti) di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

Il comma 5, intervenendo sull'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, stabilendo altresì che ciò non avverrà più nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, bensì nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 (che, più specificamente, stabiliscono che la spesa per il personale degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente).

Il comma 5-*bis*, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-*ter* del presente articolo, sospende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156.

Il comma 5-*ter*, modificando l'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge n. 448 del 2001, conferma che i medici e chirurghi abilitati, anche durante la loro specializzazione, possono prestare la loro collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale (la possibilità di un contratto libero-professionale non è attualmente prevista) agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del SSN.

Il comma 6, modificando l'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022, differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza al collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (ovvero l'incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, del trattamento pensionistico erogato ai sensi della cd. "quota 100" e successive variazioni – attualmente "quota 103").

Il comma 6-bis, aggiungendo il comma 164-bis nell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, stabilisce che, anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145 del 2018 (personale assunto dagli enti del SSN con contratti a tempo determinato), e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del SSN, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 (in generale 65 anni di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ma comunque entro il limite dei 70 anni di età, mentre uno specifico limite di 67 anni è stabilito in alcune fattispecie per il personale medico universitario), fino al compimento del 72° anno di età e comunque entro la predetta data. Il Ministero della salute e le Università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 3 del 2018 (ovvero i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute), e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del 72° anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari, i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di cui al presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Il comma 6-ter, modificando l'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, in virtù della quale è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Il comma 7 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017:

la lettera a), integrando il comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN (fissati nell'ultimo anno in 25,3 milioni di euro e pertanto determinati in tale misura anche nel 2024), dispone

che la suddetta sperimentazione è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione;

la lettera b), modificando il comma 406-ter, ripristina nel 2024 l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie.

Il comma 7-bis differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7 (per le quali, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture [sanitarie, nds.] o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza) e 8-*quinquies*, comma 1-bis (ai sensi del quale i soggetti privati di cui al comma 1 [strutture sanitarie, nds.] sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate), del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 8, modificando l'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, per cui le strutture accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l'approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma a cui fanno capo.

Il comma 8-bis, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, incrementa di 400.000 euro per il 2024 le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione).

Il comma 8-ter, modificando l'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che accedono al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica non più le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, bensì gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, costituiti in forma di associazione o fondazione, e che svolgono le medesime attività delle citate associazioni.

Il comma 8-*quater* incrementa di 2 milioni di euro per il 2024 il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021 (relativo al cd. "bonus psicologo"). Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (pari inizialmente a 180 milioni di euro annui, ma attualmente corrispondente, per il 2024, a quasi 114 milioni di euro, iscritta sul capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, e finalizzata alla stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti).

Il comma 8-*quinquies*, modificando il comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, estende il relativo finanziamento di 10 milioni di euro al 2024.

Il comma 8-*sexies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*quinquies*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 8-*septies* prevede che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (in ambito sanitario) prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 44 del 2021, si applichi altresì ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Il comma 8-*octies*, ai fini di cui al comma 8-*septies*, dispone che si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

Il comma 8-*novies*, modificando l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 9 del 2022, relativo al periodo di operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, prevede che esso possa estendersi fino a 36 mesi (in luogo degli attuali 12), una volta decorso il periodo iniziale di 12 mesi dalla nomina.

Il comma 8-*decies* differisce dal 12 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) (ai sensi del quale le autorità competenti, il Centro servizi nazionale e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, provvedono appunto al completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività delle disposizioni in esso contenute).

Il comma 8-*undecies*, intervenendo sull'articolo 27, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che anche per il 2024, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni (Umbria, Marche, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia) indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La RT afferma che il **comma 1** reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analoga portata ordinamentale viene attribuita al **comma 2**, in quanto le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché al **comma 3**.

La RT assicura poi che i **commi 4 e 5** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le predette misure straordinarie possono essere attivate dagli enti del SSN in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

La RT afferma poi che il **comma 6** non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la possibilità ivi prevista è consentita nel rispetto delle citate vigenti disposizioni in materia di spesa di personale.

In relazione al **comma 7** la RT precisa che i conseguenti oneri, pari a 25,3 milioni di euro per il medesimo anno 2024, trovano copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il SSN. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare alla suddetta finalità una quota del finanziamento corrente del SSN, che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Tale destinazione non pregiudica il conseguimento di tutti gli obiettivi già previsti a normativa vigente, di cui al citato articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

Infine la RT conclude escludendo che il **comma 8** comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del suo carattere meramente ordinamentale.

Non è al momento disponibile la RT in relazione ai **commi aggiuntivi**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni sui commi 1 e 3, in quanto di natura ordinamentale.

Anche per quanto riguarda il comma 2 non si hanno osservazioni, atteso che sia alla disposizione originaria che alle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari e che la RT afferma che le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene ai commi 4, 5 e 6 non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato, per espresse o implicite previsioni normative, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Non vi sono osservazioni da formulare sul comma 7, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e tenendo conto delle rassicurazioni fornite dalla RT sul fatto che la nuova destinazione delle risorse delle quote vincolate del FSN non pregiudica il conseguimento di tutti gli obiettivi già previsti dalla normativa vigente.

In relazione al comma 8 appare necessario chiarire se la disposizione incida su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora previsto la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se trattasi di contributi ancora da erogare per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, trattandosi di contributi da erogare nel 2024 si dovrebbe indicare quali siano le

risorse da destinare a tale finalità per il medesimo anno 2024 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale - analogamente a quanto previsto in relazione agli anni 2021 e 2022 dalla norma originaria e sempre che ciò non pregiudichi altri interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse – o, in mancanza, si dovrebbe provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla conseguente copertura finanziaria.

Per quanto riguarda le disposizioni aggiunte durante l'esame in prima lettura, nulla da osservare sul comma 1-*bis*, trattandosi di disposizione che incide esclusivamente su sanzioni, peraltro non contabilizzate in termini di effetti finanziari fin *ab initio*.

Per quanto attiene ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, andrebbe chiarito se la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni con i SSR raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, possa comunque riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i SSR erogano a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività.

Per quanto attiene al comma 6-*bis*, la portata finanziaria del trattenimento in servizio del personale appare teoricamente correlata ai presumibili tassi di sostituzione (diretta o indiretta) dei dirigenti medici e sanitari in questione, potendosi presumere che – in presenza di un superamento del blocco del *turn-over* – la permanenza in servizio di personale destinato altrimenti al pensionamento potrebbe tendenzialmente tradursi in un risparmio complessivo di spesa, in quanto l'importo dello stipendio del dirigente medico dovrebbe essere inferiore alla somma del suo trattamento pensionistico e della retribuzione dell'assunto a livello iniziale (in sostituzione del medico destinato a ricoprire l'incarico del primo), anche se va rilevata una discrepanza temporale fra le operazioni in questione, nel corso della quale il segno dell'impatto finanziario della misura potrebbe invertirsi. In ogni caso, fermi restando i vincoli per la spesa di personale nel SSN e alla luce dei complessi meccanismi attivati dalla norma, si può *ex ante* ritenere neutrale finanziariamente la disposizione in esame.

In relazione al comma 7-*bis*, si ricorda che le due disposizioni ora oggetto di proroga per quanto attiene ai termini iniziali della loro applicazione erano state qualificate come ordinarie dalla relativa RT (all'articolo 15, comma 1, della legge n. 118 del 2022) e pertanto considerate prive di riflessi finanziari. In sede di commento si era in realtà prospettata la possibile onerosità di tali norme, per cui il differimento della loro applicazione non solleva rilievi per i profili di competenza⁴⁰.

Per quanto attiene al comma 8-*quater* (bonus psicologo), nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come tetto di spesa. Per quanto riguarda la copertura, andrebbero fornite assicurazioni – anche riportando dati circa gli

⁴⁰ Si era infatti osservato che l'eliminazione dell'accreditamento provvisorio e la conseguente introduzione di un accreditamento (per nuove attività o strutture) sulla base di elementi predittivi, nonché l'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni sembravano suscettibili di determinare un allentamento dei parametri quantitativi e finanziari esistenti per l'accreditamento.

importi erogati negli ultimi anni a titolo transattivo per danni correlati ad emotrasfusioni o vaccini e la numerosità delle cause pendenti e sopravvenienti annualmente – circa l’assenza di pregiudizi rispetto alle finalità proprie delle risorse destinate appunto alle transazioni in questione.

Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione ai successivi commi 8-*quinqies* e 8-*sexies* (Fondo per i disturbi dell’alimentazione), posto che si utilizza la stessa fonte di copertura del comma 8-*quater*.

Non vi sono rilievi da formulare sul comma 8-*novies*, atteso che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, l’incarico in questione è svolto a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la proroga prevista dal comma 8-*decies*, posto che si tratta di normativa di attuazione del regolamento (UE) 2016/429, andrebbe chiarito se la posticipazione del termine possa determinare l’apertura di procedure di infrazione e conseguenti sanzioni.

In relazione al comma 8-*undecies*, si ricorda che il comma 5 dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha trovato attuazione nella deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012, che ha definito i criteri per l’individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento (Umbria, Marche e Veneto) ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario. Non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che le 5 regioni sopra indicate continuino a rappresentare effettivamente i SSR con i migliori standard finanziari, di qualità ed efficienza.

Nulla da osservare sui restanti commi aggiuntivi, attesa la loro natura ordinamentale.

Articolo 5, comma 1 **(Fondazione “I Lincei per la scuola”)**

La disposizione proroga per il 2024 l’autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola”. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

La RT annessa al testo iniziale prevede la proroga del finanziamento della Fondazione “I Lincei per la Scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei per l’anno 2024, al fine di garantirne la prosecuzione delle attività. La norma comporta un onere pari a 250.000 euro per l’anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Contributo in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola"	S	C		0,3				0,3				0,3		
1	Riduzione Tabella A - MIM	S	C		-0,3				-0,3				-0,3		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalla norma è configurato come limite massimo di spesa⁴¹ e che la norma ha già formato oggetto di proroga per il 2023, nulla da osservare.

Per i profili di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, tenendo altresì conto dell'ulteriore riduzione disposta dal comma 3, capoverso 83-*quater*, dello stesso articolo 5.

Articolo 5, comma 2, lettera a)

(Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze)

La norma reca la proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 della definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo. Ai sensi della legislazione precedentemente vigente, l'art. 2, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 22 del 2020 (così come modificato dall'art. 19, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'art. 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, fossero disciplinate, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'art. 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione (e del merito) ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2, ai fini dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

L'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie, di cui al citato comma 6-*bis* dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla

⁴¹ La RT di passaggio all'A.C. 888 recante il ddl di conversione del decreto legge n.198/2022, rilevava sull'articolo 5, comma 11-*ter*, che la disposizione "prevede la proroga del finanziamento della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia Nazionale dei Lincei per l'anno 2023 al fine di garantirne la prosecuzione delle attività". Ministero dell'economia e delle finanze, RT di passaggio annessa all'A.C. 888, pagina 52.

valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competenti.

La disposizione in esame proroga la suddetta procedura attivabile tramite ordinanza ministeriale anche agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 (attuando anche un coordinamento formale del testo, che fa ora riferimento ai «successivi aggiornamenti e rinnovi biennali» delle graduatorie e non più al «successivo aggiornamento e rinnovo biennale» delle stesse).

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che la disposizione, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze ed avente natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, che si limitano ad individuare l'atto amministrativo mediante il quale svolgere un adempimento e prorogano una disposizione cui non sono stati ascritti effetti, come pure alla precedente proroga, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 2, lettera b)

(Proroga del termine “abbreviato” per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

La norma reca la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

La RT riferisce che la disposizione, che si limita a prorogare la previsione della riduzione del termine per l'espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell'istruzione e del merito da parte del CSPI, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato il carattere ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Articolo 5, comma 3

(Dimensionamento della rete scolastica)

La disposizione, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente.

Nel dettaglio, la disposizione in commento introduce i due nuovi commi 83-ter e 83-quater all'art. 1 della legge n. 107 del 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. In particolare, fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le Regioni, queste ultime, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento

del contingente dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito per ciascuna Regione per il medesimo anno scolastico 2024/2025, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la suddetta facoltà, sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate con decreto di cui al comma 83-*quater* (a seguire), da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per il 2024 e di euro 7.200.000 per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (comma 3, cpv. 83-*ter*).

Inoltre, si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Viene demandato ad un decreto interministeriale la definizione dei parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle suddette istituzioni scolastiche, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di euro 14.480.000 per il 2024 e di euro 13.820.000 annui a decorrere dal 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.980.000 per il 2024 e di euro 1.320.000 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione (comma 3, cpv. 83-*quater*).

La RT evidenzia che la norma reca modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 83-*ter* viene autorizzata la spesa di € 3.600.000 nel 2024 e di € 7.200.000 nel 2025, cui si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. La quantificazione di tali oneri è stata calcolata come di seguito rappresentato.

La disposizione consente un incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 rispetto al contingente Ds e DSGA stabilito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023.

Considerato il numero dei posti DS/DSGA previsti dal predetto decreto il numero di scuole aggiuntive attivabili in ogni Regione è rappresentato nell'ultima colonna della seguente tabella:

Tabella 1 - Numero istituzioni scolastiche – dettaglio regionale

Regione	Contingente DS/DSGA come da DI 127/2023	Numero sedi aggiuntive (2,5% contingente DS/DSGA)
Abruzzo	179	4
Basilicata	84	2
Calabria	281	7
Campania	839	21
Emilia Romagna	519	13
Friuli Venezia Giulia (sc. Italiane)	143	4
Friuli Venezia Giulia (sc. Slovene)	12	0
Lazio	685	17
Liguria	170	4
Lombardia	1115	28
Marche	210	5
Molise	49	1
Piemonte	520	13
Puglia	569	14
Sardegna	228	6
Sicilia	710	18
Toscana	455	11
Umbria	133	3
Veneto	560	14
Totale	7461	185

Per ogni Regione il dato è stato arrotondato come segue: per valori decimali inferiori a 0,5 arrotondamento per difetto, per valori decimali pari o superiore a 0,5 arrotondamento per eccesso.

Per il solo anno scolastico 2024/25 si prevede, pertanto, che il numero delle autonomie scolastiche attivabili dalle Regioni sia superiore di 185 unità rispetto alla dotazione organica definita a livello nazionale dal citato DIM n. 127 del 2023.

Calcolo della spesa sostenuta per DS e DSGA

Attesa la temporaneità della misura le ulteriori scuole attivate ai sensi della norma in commento sono assegnate a dirigenti scolastici reggenti, per ognuno dei quali la spesa annuale per il servizio reso si assume pari a 19.483 euro.

Precisa che i dati sono allineati al CCNI Area istruzione e ricerca - dirigenza scolastica, sottoscritto in via definitiva il 1/8/2023, con il quale è stata razionalizzata ed aumentata la retribuzione di posizione di parte variabile.

Al riguardo, precisa che a partire dall'a.s. 2023-2024, a seguito dell'aggiornamento contrattuale la parte di retribuzione relativa alla posizione di parte variabile (PPV) è distinta in tre fasce di livello nazionali, in base alla specifica complessità dell'istituzione scolastica, corrispondenti ai seguenti importi (lordo dipendente):

- fascia A: 21.600,00 €;
- fascia B: 17.600,00 €;
- fascia C: 13.600,00 €.

Di seguito il dettaglio delle voci stipendiali.

Tabella 2 – Retribuzione DS

Media retribuzione DS (lordo Stato)	
Tabellare	62.231,72
Pos. F.	17.355,27
Pos. V.	24.354,88
Risultato	733,00
IVC	438,00
Totale (valori arrotondati all'unità di euro)	105.113,00 €

Per la retribuzione di posizione - parte variabile - è stato utilizzato il dato riferito alla fascia B al lordo degli oneri a carico dello Stato ($17.600,00 \times 1,3838 = 24.354,88$ €)

La spesa prevista per la sede assegnata in reggenza viene calcolata pari all'80% della retribuzione relativa alla posizione di parte variabile, pertanto, il valore annuo medio (l. S) risulta:

$$19.483,00 \text{ €} = 17.600 \text{ €} \times 1.3838 \times 80\%$$

La quantificazione della spesa complessiva per il servizio reso dai DSGA è stata calcolata assumendo un importo stipendiale annuo pari a 38.883,23 euro (lordo Stato).

Di seguito riporta il dettaglio delle voci stipendiali, come aggiornate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021, sottoscritto il 6 dicembre 2022.

Tabella 3 – Retribuzione DSGA

Classe 0-8	Per 12 mensilità	Complessivo della 13a	Lordo Stato
Tabellare	23.986,09	25.984,93	35.957,95
Indennità	1.984,08		2.745,57
IVC	119,88	129,87	179,71
Totale			38.883,23 €

Inoltre, si è assunto di considerare che presso tutte le scuole interessate dalla misura normativa sia presente un DSGA titolare. Si tratta di un'ipotesi semplificativa che permette di giungere ad una quantificazione della spesa senza tener conto delle differenze stipendiali relative agli incarichi di supplenza assegnati a personale facente le funzioni del DSGA, resi annualmente necessari dalla carenza di titolari di ruolo.

Di conseguenza, poiché il costo del supplente è in ogni caso inferiore a quello del DSGA titolare, la previsione di spesa si deve intendere prudenzialmente sovrastimata.

$$\text{Spesa per singola scuola (DS e DSGA)} = \text{€ } 58.366,23 \text{ (= } 19.483,00 \text{ € + } 38.883,23 \text{ €)}$$

Di conseguenza, per l'a.s. 2024-2025 la spesa complessiva per l'istituzione delle 185 scuole aggiuntive risulta pari a 11 milioni di euro ($= 185 \times \text{€ } 58.366,23 = \text{€ } 10.797.752,55$)

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari (ricadendo per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) risulta:

e.f. 2024 = € 3.600.000 (4/12 x 10,79 mln di euro)

e.f. 2025 = € 7.200.000 (8/12 x 10,79 mln di euro)

Prevede infine che le economie derivanti dall'attuazione del comma 83-ter (nei casi in cui le regioni non si avvalgano della facoltà di ulteriori istituzioni scolastiche autonome) vengano riutilizzate per accrescere, a beneficio delle regioni che non si sono avvalse della citata facoltà, il numero degli esoneri e semiesoneri concedibili ai docenti "vicari". Tali economie sono certificate dal decreto del MIM, di concerto MEF, che dispone l'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 83-quater.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 83-quater viene previsto un limite di spesa, nei limiti del quale autorizzare gli incarichi di supplenza per i docenti esonerati dall'insegnamento per le attività di supporto organizzativo e amministrativo e per il supporto alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento e prive di dirigente scolastico, pari a 14.480.000 euro per l'anno 2024 e 13.820.000 euro a decorrere dall'anno 2025, comprensivo dello stanziamento – già previsto a legislazione vigente – di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, di cui al comma 83-bis, al quale si aggiungono 1.980.000 € per il solo anno 2024 e 1.320.000 € annui a decorrere dall'anno 2025.

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 1,98 milioni nell'anno 2024 e a euro 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Infine, tenuto anche conto che il numero delle istituzioni scolastiche interessate dalla riorganizzazione della rete scolastica varia annualmente su base regionale, i parametri, i criteri e le modalità per l'individuazione delle scuole che possono avvalersi della facoltà consentita dalla norma vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti d'impatto, in conto maggiori/minori spese/entrate:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025	S	C		3,6	7,2			3,6	7,2			3,6	7,2	
3	Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 - effetti riflessi	E	TC					1,7	3,5				1,7	3,5	
3	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C		-3,6	-7,2			-3,6	-7,2			-3,6	-7,2	
3	Incarichi di supplenza a seguito della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento	S	C		2,0	1,3	1,3		2,0	1,3	1,3		2,0	1,3	1,3
3	Incarichi di supplenza a seguito della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento - effetti riflessi	E	TC					1,0	0,6	0,6			1,0	0,6	0,6
3	Riduzione Tabella A - MIM	S	C		-2,0	-1,3	-1,3		-2,0	-1,3	-1,3		-2,0	-1,3	-1,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al *cpv 83-ter*, relativo al dimensionamento regionale della rete scolastica, in considerazione dei dati e dei parametri forniti dalla RT che consentono di confermare e verificare gli importi delle spese autorizzate dalla norma in esame, non si formulano osservazioni.

Sul *cpv 83-quater*, pur considerando che il relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque forniti i dati sottostanti all'onere quantificato in relazione alla concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, pari a euro 1.980.000 per il 2024 e a euro 1.320.000 euro annui a decorrere dal 2025.

In particolare, andrebbero chiarite le ragioni per le quali l'onere per l'anno 2024 sia stato quantificato in misura superiore rispetto a quello previsto a decorrere dal 2025. Trattandosi comunque, di limite di spesa, ad esso dovrà attenersi il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'individuazione delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della predetta facoltà.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, facendo presente che l'ultimo periodo del *cpv 83-ter* prevede che agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al

periodo precedente, pari a 3,6 milioni di euro per il 2024 e 7,2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si rammenta che le relative risorse sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁴². Ciò premesso, sarebbe utile l'acquisizione della misura in cui saranno ridotte le risorse iscritte in ciascuno dei capitoli riguardanti il Fondo, fornendo rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi previsti a legislazione vigente per tali stanziamenti.

Infine, sul *cpv 83-quater*, posto che ai fini ivi indicati, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, riscontrando che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, commi 3-bis e 3-ter **(Disposizioni in materia di graduatorie)**

Il comma 3-bis aggiorna l'art. 1, comma 4, del D.L. 97/2004 in cui si prevede, al primo periodo, che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. La novella qui in commento modifica la decorrenza del meccanismo di aggiornamento delle graduatorie, dal 2011/2012 al 2024/2025, e la frequenza temporale, che da triennale diviene biennale.

Il comma 3-ter dispone che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola seguente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di un anno, previsto dall'articolo 59, comma 10, del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme in esame, i cui effetti finanziari si iscrivono nell'ambito delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

⁴² Il Fondo è iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394).

Articolo 5, comma 3-quater
(Esami di Stato)

La norma dispone la proroga all'anno scolastico 2023/2024, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione, della previsione di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020, già prorogata al 2022/2023 dall'art. 5, comma 11, dell'ultimo decreto proroghe (il D.L. 198/2022). Si tratta di una proroga limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanziano nella proroga anche al nuovo anno scolastico della deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 3-quinquies
(Assunzioni Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio scolastico Friuli Venezia-Giulia)

La disposizione prevede che le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, che non risultino utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso bandito con decreto del Ministero dell'istruzione del 22 luglio 2021, n. 61, e destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, siano prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale della norma, i cui effetti si iscrivono nell'ambito delle risorse già previste per le assunzioni di cui trattasi ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 1
(Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR)

La disposizione aggiorna l'articolo 2, comma 140, del D.L. 262/2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti nell'ambito del quale sono nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR. L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La RT evidenzia che la norma prevede, relativamente alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), la proroga di un anno della validità biennale dell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 2010, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere meramente ordinamentale.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al carattere di mero rilievo ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 6, comma 2

(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)

La disposizione prevede che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, possono essere erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, si aggiorna l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

La RT rileva che la proroga in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Al riguardo, va evidenziato che la RT assicura che la disposizione non comporta oneri. Sul punto, come già rilevato in occasione della precedente proroga⁴³, pur considerando che in base alle precedenti relazioni tecniche le somme da erogare risultano già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico, trattandosi di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti della proroga rispetto ai saldi tendenziali di cassa da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente per il 2024.

Articolo 6, comma 3

(Esami per abilitazioni professionali)

La disposizione dispone la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

⁴³ Si veda, l'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 198/2022. Cfr. Nota di lettura n. 21, pagina 54.

La RT conferma che la norma concerne la proroga dello svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, di natura ordinamentale, e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con il secondo periodo intende chiarire la portata applicativa del primo periodo del medesimo comma, precisando la perimetrazione della platea dei soggetti interessati dalla proroga recata dallo stesso primo periodo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni prorogate la cui neutralità è stata confermata anche in occasione della precedente proroga⁴⁴, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 4 **(Assegni di ricerca)**

La norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo, secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

La RT rileva che dalla norma, che si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiarisce, infatti, che è rimessa alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

Al riguardo, si evidenzia che la norma dispone il differimento dell'efficacia della normativa transitoria che consente ad enti e istituzioni di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi di una normativa non più vigente ma nel limite delle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine del 31 luglio 2024.

A tale proposito, posto che gli enti e le istituzioni in questione hanno una propria autonomia finanziaria e che la norma opera nel limite dei programmi di spesa già da questi deliberati, attribuendo ai predetti soggetti la mera facoltà di conferimento di assegni di ricerca a valere delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

⁴⁴ XVIII legislatura, Nota di lettura n.289, pagine 72-73.

Articolo 6, comma 5

(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)

La norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

La RT riferisce che la disposizione, che reca la proroga del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari⁴⁵, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 6

(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

La norma estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004. A tal fine, la disposizione in commento novella l'art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

La RT afferma che le proroghe in esame, relative al reclutamento per il comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT e che alle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari⁴⁶, nulla da osservare.

Articolo 6, comma 7

(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)

Il comma 7, alla lettera a) reca la proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 dell'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.

⁴⁵ Nota di lettura n. 21, pagina 56.

⁴⁶ Nota di lettura n. 21, pagine 54-55.

Alla lettera b) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento. A tal fine, la disposizione in commento novella l'art. 3-*quater*, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

La RT ribadisce che la disposizione rinvia all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Assicura che le norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni.

Articolo 6, comma 8 ***(Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)***

La norma consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica il reclutamento, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, anche per l'a.a. 2024/2025, nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, di personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Si prevede che il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere: sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali; sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli; in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022). La disposizione inserisce l'espreso riferimento all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni. A tal fine, si novella l'articolo 6, comma 4-*ter*, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

La RT riferisce che la norma prorogata, che disciplina il reclutamento dei docenti AFAM per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che alle disposizioni transitorie non sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari⁴⁷ e che esse comunque operano nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate, non ci sono osservazioni.

⁴⁷ La RT di passaggio annessa all'A.C. 888 recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 198/2022 riferiva infatti che la norma "disciplina il reclutamento dei docenti AFAM per l'anno accademico 2023/2024 nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Si dispone infatti che possano essere reclutati docenti a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami. La norma ha natura

Articolo 6, commi da 8-bis a 8-quater **(Fondo per i collegi di merito)**

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁸.

Il comma 8-bis incrementa di 1 milione di euro per il 2024 lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati.

Il comma 8-ter limita l'accesso ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis ai soli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del succitato DM n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

Il comma 8-quater dispone che agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 8-bis e 8-ter, trattandosi di autorizzazione di spesa per il 2024, chiaramente limitata all'entità dello stanziamento previsto, nulla da osservare.

Sul comma 8-quater, recante il dispositivo di copertura dei maggiori oneri di cui al comma 8-bis, posto che a tal fine si provvede a carico della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili e che risultano le occorrenti disponibilità⁴⁹, nulla da osservare.

Articolo 6, comma 8-quinquies **(Rifinanziamento Fondazione EBRI (European Brain Research Institute))**

Il comma 8-quinquies, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, proroga l'autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 234 del 2021, per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, RT di passaggio annessa al ddl A.C. 888 di conversione del DL 198/2012, pagina 58.

⁴⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 44.

⁴⁹ Il capitolo interessato è il 3076 dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio triennale 2024-2026 e reca una dotazione per il corrente anno di 88,6 milioni di euro. Reca altresì una disponibilità di competenza al 16 febbraio 2024 di 68 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione al Sistema Datamart /RGS dello stato di previsione del MEF relativo al bilancio 2024-2026, 16 febbraio 2024, sul sito *internet* del Dipartimento.

Articolo 7, commi 1-3

(Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

Il comma 1 proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 189/2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 2 corrispondentemente provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017.

Il comma 3 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024, individuando la relativa copertura nella riduzione corrispondente dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022. La disposizione in commento ricalca nella sostanza e nella struttura l'art. 7, commi 1-3, del D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022).

La RT annessa ribadisce che i commi 1, 2 e 3 recano disposizioni volte a consentire il completamento degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante l'estensione dei termini relativi alla struttura prevista a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale per il sisma 2016.

In particolare, il comma 1 proroga di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione, originariamente costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a venti unità di personale, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016. La durata della segreteria tecnica di progettazione è allineata a quella dell'Ufficio Sisma del 2016, anch'esso prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della cultura n. 402 del 21 dicembre 2023. Per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il personale della citata segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021". Entrambi i predetti termini sono stati estesi, da ultimo, sino al 2023 per effetto dell'articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Il comma 2, pertanto, intende estendere anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, sino al 31 dicembre 2024, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.

Quanto agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero

della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023-2025) che presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori oneri e maggiori entrate tributarie:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
3	Proroga della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed incremento del relativo personale	S	C		1,0					1,0					1,0		
	Proroga della segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ed incremento del relativo personale - effetti riflessi	E	TC						0,5						0,5		
	Riduzione del Fondo cultura di cui all'art. 1, c. 632, della L. 197/2022	S	C		-1,0				-1,0						-1,0		

Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta pari a quello indicato nella precedente proroga (articolo 7, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 228 del 2021)⁵⁰, si rileva che le norme originarie avevano previsto un limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro mentre invece, a partire dalla proroga per il biennio 2022-2023, è stato stanziato 1 milione di euro. Andrebbe quindi confermato che i contratti del personale sono stati rimodulati in modo da essere contenuti nel nuovo limite di spesa.

Per i profili di copertura, posto che la RT segnala che il Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo⁵¹ presenta le necessarie disponibilità, andrebbero fornite rassicurazioni in merito al fatto che la prevista riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente a valere delle stesse risorse.

Articolo 7, comma 4

(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

Il comma 4, alla lettera a), posticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto

⁵⁰ XVIII legislatura, Nota di lettura n.289, pagine 76-77.

⁵¹ Il capitolo interessato è il 1923 del Ministero della cultura. Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 presenta una dotazione del capitolo di 39.094.000 euro per l'anno 2024, di 37.194.000 euro per l'anno 2025 e di 46.565.832 euro per l'anno 2026.

«Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Alla lettera b) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri.

La RT ribadisce che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), in carica fino al 31 dicembre 2023. La legge istitutiva ha posto le spese di funzionamento del Comitato a carico delle risorse stanziare per la celebrazione della ricorrenza del quinto centenario dalla morte del pittore, di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

Rileva che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha prorogato la durata del Comitato al 31 dicembre 2023, ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Relativamente al 2024, per le spese di funzionamento del Comitato promotore e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti del Comitato stesso la norma autorizza la spesa di 100.000 euro. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori /minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
4	b)	Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino» - spese di funzionamento e rimborso spese	S	C		0,1					0,1							
		Riduzione Tabella A CULTURA	S	C		-0,1					-0,1							

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma autorizza la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del suddetto Comitato e per i rimborsi delle spese spettanti ai relativi componenti, considerato che alla precedente proroga relativa al 2023 erano stati ascritti oneri pari a 150.000 euro, sembrerebbe

opportuno acquisire elementi volti a supportare la sostenibilità della riduzione delle risorse prevista.

Sui profili di copertura finanziaria, dal momento che l'accantonamento utilizzato per la copertura della norma reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, non si formulano osservazioni.

Articolo 7, comma 5

(Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

La disposizione modifica l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato.

La RT riferisce che la disposizione relativa alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto estende al 31 dicembre 2024 la durata del regime semplificatorio (SCIA) di cui all'articolo 38-bis del D.L. n. 76/2020 che viene, inoltre, esteso agli spettacoli con un numero massimo di 2.000 partecipanti.

Peraltro, avendo finalità di semplificazione procedimentale, ed individuando una casistica più ampia rispetto a quella originariamente prevista all'interno del d.l. n. 76/2020, la norma indirettamente realizza un abbattimento degli oneri connessi a simili procedimenti.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma e che anche alla proroga precedente non erano stati ascritti effetti sui saldi⁵², non ci sono osservazioni.

Articolo 7, comma 5-bis

(Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)

La disposizione dispone la proroga al 2024 del termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di

⁵² La RT di passaggio annessa all'A.C.888 recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 198/2022 riferiva che "la disposizione, che si inserisce in un contesto volto a favorire le ricadute economiche negative conseguenti alla crisi pandemica che ha interessato il settore dell'industria culturale, ha carattere di semplificazione amministrativa e non determina oneri finanziari". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, RT di passaggio A.C. 888, pagina 61.

lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che alla precedente proroga di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 198/2022 non erano stati ascritti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica⁵³, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, comma 6

(Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura)

La norma modificando l'art. 10, comma 2, del D.L. 105/2023, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019

La RT si limita a riferire che la norma reca la proroga del termine entro cui adottare il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7, comma 6-bis

(Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

La disposizione prevede che gli incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possano essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. È altresì stabilito che la durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024. Si prevede che agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

⁵³ Nota di lettura n. 21, pagine 57-58.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione per il 2024 è chiaramente configurata come tetto massimo di spesa e che l'onere è rimodulabile nel limite delle risorse stanziato, non ci sono osservazioni.

Sui profili di copertura, dal momento che al relativo maggior onere previsto per il 2024 si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente, a tal fine ricorrendo alla riduzione degli accantonamenti riferibili al Ministero della cultura, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento dei citati stanziamenti.

Articolo 7, comma 6-ter
(Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)

La disposizione, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché fino al 10%.

Con la lettera b), si introduce poi una specifica deroga alla vigente previsione per cui i contratti relativi a detti incarichi devono prevedere una clausola risolutiva espressa che dispone la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIC, dei vincitori del concorso per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 dell'art. 24 del D.L. 104/2020. In particolare, la disposizione prevede che i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che in relazione alla precedente proroga al 31 dicembre 2023, di cui al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 198/2022, non erano stati associati effetti finanziari⁵⁴, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 7, comma 6-quater
(Contabilità ordinarie delle Direzioni regionali Musei)

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁵. La norma proroga l'operatività delle contabilità ordinarie intestate alle Direzioni Regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del DPCM 17 ottobre 2023, n. 167⁵⁶, che continuano l'operatività

⁵⁴ Nota di lettura n. 21, pagine 11-12.

⁵⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 Febbraio 2024, pagina 45.

⁵⁶ Tale Regolamento ha stabilito che le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di tredici, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e che nelle Regioni Friuli Venezia

fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli Istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM.

La RT conferma che la disposizione proroga le contabilità ordinarie che continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024. Le contabilità sono le seguenti:

- Direzione Regionale Musei del Molise – 140 23 410 01
- Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia – 140 23 231 01
- Direzione Regionale Musei delle Marche – 140 23 333 01
- Direzione Regionale Musei dell’Umbria – 140 23 320 01
- Direzione Regionale Musei della Liguria – 140 23 140 01

Quindi evidenza che la norma non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato, né incide sul sistema dei controlli, con la conseguenza che i rendiconti amministrativi resi dai direttori degli istituti accorpanti, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria, restano soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 123/2011, svolto dai competenti uffici del sistema delle ragionerie.

Al riguardo, segnalando che le contabilità ordinarie intestate a talune Direzioni Regionali Musei, che sono state accorpate ad altre strutture in applicazione della riforma del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli Istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM, andrebbe confermato che la proroga per l’anno in corso dell’utilizzo delle risorse disponibili a valere su tali contabilità per il medesimo anno non determini alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica, ovvero, non si rifletta in incrementi di spesa che non siano già previsti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 7, comma 6-quinquies
(Proroga del meccanismo di riparto delle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2024)

La disposizione proroga all’anno 2024 la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020.

La RT si limita a riferire che le disposizioni non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell’articolo 33, comma 3, lettera b).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la norma oggetto di proroga incide sul solo riparto e non sull'ammontare delle risorse già stanziato e che sia alla disposizione originaria che alle successive proroghe non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica⁵⁷, nulla da osservare.

Articolo 7-bis ***(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)***

L'articolo prevede, al comma 1, che il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private (di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34) è concesso nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 alle condizioni e con le modalità ivi previste.

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, ai quali si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016⁵⁸, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178⁵⁹.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, considerando che l'autorizzazione ivi prevista è chiaramente configurata come limite massimo di spesa, che gli oneri ad essa sottesi sembrerebbero pienamente rimodulabili e che il limite è lo stesso previsto per l'anno 2023, non ci sono osservazioni.

⁵⁷ In particolare, la RT di passaggio annessa all'A.C. 888, recante il ddl di conversione del decreto-legge n. 198/2022, riferiva sul comma 7-*bis* dell'articolo 7 che "la disposizione si limita a prevedere che, anche per l'anno 2023, così come previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come ridenominato dall'articolo 1, comma 631 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., RT di passaggio, 20 febbraio 2023, pagina 61.

⁵⁸ La disposizione prevede che nel Fondo per il pluralismo dell'editoria confluisce una quota fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁵⁹ La disposizione prevede che al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

In merito alla copertura, in considerazione dei circostanziati elementi forniti in proposito dal precedente provvedimento di proroga⁶⁰, andrebbero fornite analoghe rassicurazioni in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, libere da impegni già perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame⁶¹, nonché in merito alla sostenibilità degli interventi già previsti.

Articolo 8, comma 1 ***(Interventi relativi all'aeroporto di Firenze)***

La norma prevede che gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento inerente gli interventi per l'aeroporto di Firenze, di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014, possano essere svolti entro il 31 dicembre 2024.

La RT afferma che la disposizione non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto si richiamano le risorse già destinate dall'articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal decreto ministeriale n. 82 del 2015: nel capitolo 7742- PG 01 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo stato attuale sono presenti residui di stanziamento per un importo pari a euro 46.810.000,00 e uno stanziamento per il corrente anno finanziario pari a euro 3.190.000. Pertanto, il totale delle risorse disponibili è pari a 50.000.000,00 euro.

Il finanziamento è riferito all'intervento "Realizzazione del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto di Firenze per adeguamento spazi operativi e livelli di servizio". Il sistema di monitoraggio opere pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 sarà alimentato dal soggetto titolare del CUP, Toscana Aeroporti S.p.A., sotto l'egida dell'ENAC, titolare delle funzioni amministrative e tecniche nel campo dell'aviazione civile, ai sensi del decreto legislativo n. 250 del 1997.

Per la RT si tratta di disposizione di natura ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

⁶⁰ In tal senso, la RT di passaggio annessa all'A.C.888, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 198/2022, evidenziava che il comma 5-*bis* dell'articolo 12 "rifinanziava, per l'anno 2023 e per l'importo di 2 milioni di euro, il contributo per la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private, di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Agli oneri pari a 2 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che presenta la necessaria capienza nell'ambito della quota riservata agli interventi di competenza della PCM". In tal sede si assicurava che il Fondo, le cui risorse per l'anno 2023 ammontavano, per la quota relativa agli interventi della PCM, ad euro 159.437.273, presentava la necessaria capienza, tenuto anche conto delle ulteriori risorse che ad esso affluiscono provenienti dalle maggiori entrate derivanti dal canale di abbonamento alle radioaudizioni pari, per il 2023, a 55 milioni di euro". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., RT di passaggio annessa all'A.C. 888,20 febbraio 2023, pagina 89.

⁶¹ Le risorse destinate alla copertura degli interventi posti in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono iscritte a valere del capitolo 2193 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza al capitolo 861 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio reca l'indicazione di una dotazione di 48,4 milioni di euro per le annualità del triennio 2024-2026. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 6 del 2024, pagina 312.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto riportato dalla RT riguardo alle risorse disponibili, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti della proroga in esame rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica e, in particolare, per quanto riguarda il saldo del fabbisogno.

Articolo 8, commi 2-3

(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale:

la lettera a) estende da 78 a 81 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale:

la lettera b) reca uno stanziamento per l'anno 2024 pari a 2,2 milioni di euro ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (erano 8,8 milioni euro annui sia per il 2022 che per il 2023).

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 197 del 2022 ("Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale" (M/P/A 13/9/4) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto sul capitolo di spesa 1808 P.G. 1).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Estensione 3 mensilità indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto - prestazione		1,4				1,4				1,4		
Estensione 3 mensilità indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto - contribuzione figurativa		0,8										
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale		2,2				2,2				2,2		

La RT precisa che il comma 2 estende di ulteriori 3 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2024, pari a 2,2 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro.

Nella presente RT tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione. Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 2,2 milioni, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile – del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti RT allegate alla legge n. 243 del 2016, all'articolo 11-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 162 del 2019, all'articolo 11, comma 6, lett. b), del decreto-legge n. 183 del 2020 e, successivamente, all'articolo 1, comma 996, lett. b), della legge n. 234 del 2021:

- Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;
- N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
- Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
- Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio:

(importi in euro)									
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2021
PORTO DI TARANTO									
2022	372	252	43,4	5,5	83,1	4.068.489,6	515.592,0	2.570.741,7	7.154.823,3
PORTO DI GIOIA TAURO									
2022	85	252	43,4	5,5	83,1	929.628,0	117.810,0	587.400,7	1.634.838,7
TOTALE									
2022	457	252	43,4	5,5	83,1	4.998.117,6	633.402,0	3.158.142,4	8.789.662,0
(*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Cir. INPS n. 7/2021)									
(**) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)									

Per il 2022 e 2023 l'onere derivante dalla misura per l'intera annualità è pari a 8,8 milioni di euro. Pertanto, l'onere derivante dalla disposizione, per 3 mensilità, è pari a 2,2 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

La RT assicura infine la presenza delle necessarie disponibilità nel Fondo utilizzato a copertura ai sensi del comma 3.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la stima degli oneri indicati dalla RT risulta coerente con i parametri forniti dalla stessa e con gli importi stanziati per gli ultimi 2 anni, potendosi anzi ipotizzare una parziale riduzione dei beneficiari, per effetto di ricollocazioni e pensionamenti.

Per quanto attiene alla copertura, premesso che il Fondo in esame presenta una dotazione di 2,85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – pertanto sufficiente per la finalità in esame -, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, considerato che lo stanziamento previsto per l'anno 2024 risulterebbe significativamente ridotto (quasi dell'80%) per effetto della norma in esame.

Articolo 8, comma 3-bis (Contributo per lavoro portuale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che anche per il 2024 le Autorità di sistema portuale possano procedere, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione di eventuali risorse residue a favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che ha previsto uno stanziamento di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 70 % dell'indennità dovuta per la maggiore usura delle strade conseguente al passaggio di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla avendo da osservare per i profili di quantificazione, per quanto riguarda la copertura andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse, utilizzate per compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022. Si ricorda che analoga riduzione della stessa autorizzazione di spesa è stata effettuata per il 2023 dall'articolo 10-*quater* del DL 145/2023. In tal caso la RT affermava che “le risorse per l'anno 2023 da destinare all'attuazione della norma, pari a 2,4 milioni di euro, sono stanziare sul capitolo 1736⁶² dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non risultano utilizzate in quanto la materia relativa dell'indennizzo di usura potrà essere oggetto di una più complessiva e organica revisione, all'esito delle modifiche al codice della strada apportate dal ddl “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (AC 1435) cui si provvederà in sede di attuazione della delega ivi prevista”.

Alla luce delle suesposte considerazioni si rileva che in sostanza nel 2023 e 2024 gli enti proprietari delle strade non percepiranno compensazioni per effetto della riduzione del 70 % dell'indennità dovuta per la maggiore usura delle strade, in attesa di disposizioni rivenienti dal ddl di revisione del codice della strada (AC 1435). Andrebbero dunque forniti maggiori chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari a carico dei bilanci degli enti proprietari per la mancata compensazione della riduzione dell'indennità per usura strade.

Articolo 8, comma 4 ***(Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie)***

Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2024 una serie di termini contenuti nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2005, inerente alla sicurezza delle gallerie ferroviarie.

La RT afferma che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

⁶² Da una interrogazione effettuata nella banca dati della RGS risulta in data 13 febbraio 2024 sul capitolo 1736 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una disponibilità per l'anno 2024 di 2.280.000 euro, mentre il giorno 14 febbraio 2024 tale disponibilità risulta ridotta a 280.000 euro, presumibilmente per l'utilizzo delle predette risorse a fini compensativi della misura in esame.

Articolo 8, comma 5

(Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

La norma stabilisce una proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate.

La RT afferma che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 5-bis

(Responsabilità erariale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 sul c.d. “scudo erariale”, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame e atteso che alle disposizioni originarie su cui si interviene non erano ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 6

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

La norma modifica l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, prevedendo che, anche per i veicoli Euro 2, regioni e province autonome possano, entro il 15 gennaio 2024, comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione esclusivamente per l'anno 2024. Per i veicoli Euro 2 il divieto entra in vigore dal 31 gennaio 2024.

La RT afferma che la disposizione differisce il termine del divieto di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2 e introducono la possibilità per le Regioni e Province autonome di richiedere l'esonero da detto divieto esclusivamente per l'anno 2024.

Per la RT la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della deroga in esame con la normativa europea, al fine di escludere l'apertura di procedure di infrazione in sede europea.

Articolo 8, commi 6-bis e 6-ter
(Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida)

Il comma 6-bis, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.

Il comma 6-ter, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare considerato che il compenso da riconoscere ai predetti ispettori è posto a carico esclusivo dei richiedenti e che alla disposizione originaria, nonché alle relative proroghe, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8, comma 7
(Incentivazione investimenti pubblici)

Le norme modificano l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa.

La RT afferma che la proroga ha contenuto meramente ordinamentale come confermato dalla RT afferente all'articolo 10, comma 8, sopra menzionato nonché dalla RT afferente all'articolo 15, comma 8, del decreto-legge n. 124 del 2023 (che ha già previsto un primo differimento del termine). Pertanto, da detta proroga non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alla norma originaria, oggetto della presente proroga, non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 8 (Investimenti ANAS)

La norma nel modificare l'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, stabilisce che la quota del 12,5 per cento prevista per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2021 è riferita sia agli oneri rendicontati di investimento che alle spese generali di ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni di concessionario.

Si precisa che il regime temporale degli oneri di investimento al 9 per cento si applica solo ai quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Infine, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, siano riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Si prevede, inoltre che, entro il suddetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangano a disposizione della società.

La RT afferma che per il pregresso, le disposizioni si limitano a precisare l'ambito temporale dei regimi di determinazione degli oneri di investimento già considerati nei quadri economici e finanziari delle opere ANAS rispettivamente fino al 31 dicembre 2021 e per gli anni 2022 e 2023. Per il futuro, vengono apportate modifiche alla misura percentuale e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, le quali trovano integrale copertura nelle risorse assegnate ad ANAS S.p.a. e finalizzate nell'ambito del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito alle modifiche relative all'ambito temporale dei regimi di determinazione degli oneri di investimento fino all'anno 2023, non si hanno osservazioni da formulare. Per ciò che concerne le modifiche alla misura percentuale (dal 9 per cento al 12,5 per cento) e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, a decorrere dall'anno 2024, atteso che a legislazione vigente tale misura sarebbe stata del 9 per cento, andrebbero fornite

rassicurazioni circa la sostenibilità di tale percentuale a carico delle risorse assegnate ad ANAS Spa e destinate alla realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 8, comma 9

(Differimento del termine per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali)

Le norme modificano il comma 3 all'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019, relativo al perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali.

In particolare, le modifiche:

- prorogano al 31 dicembre 2024 il termine per l'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali ripresentati nel termine del 30 marzo 2024;
- prevedono che nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali siano incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024;
- prevedono che gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari, siano definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.

La RT afferma che:

- con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2024, la stessa ha natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo all'aggiornamento delle tariffe al tasso d'inflazione programmato per l'anno 2024 e pari a 2,3 per cento, la misura è finalizzata ad escludere la concentrazione in un unico anno degli incrementi tariffari maturati anche negli anni precedenti, a decorrere dall'efficacia dell'attuale periodo regolatorio;
- per quanto attiene alla definizione in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari degli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari, la disposizione è volta a delimitare l'ambito di applicazione della proroga. In particolare, si prevede che per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario è subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all'aggiornamento delle tariffe al tasso d'inflazione programmato per l'anno 2024 e pari a 2,3 per cento, andrebbero forniti chiarimenti circa le previsioni di entrata relative alle tariffe autostradali da parte dei soggetti concessionari inclusi nel perimetro della pubblica amministrazione, assicurando che le

stesse non incorporino tassi di incremento superiori al tasso di inflazione programmata.

Articolo 8, comma 9-bis
(Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019. In particolare, viene differita dal 2023 al 2024 la previsione secondo cui, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, le varianti da apportare al progetto definitivo sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario dette varianti sono approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

La RT afferma che nell'ipotesi di variante non superiore al 50% del valore dell'opera si snellirebbe la procedura in quanto verrebbe meno il passaggio attraverso il CIPESS, per cui non sarebbe necessario attendere il tempo dello svolgimento dell'istruttoria e, successivamente all'approvazione della delibera, i tempi per il controllo di legittimità della Corte dei Conti e, infine, non ci si esporrebbe al rischio di fermare o rallentare le procedure per eventuale insorgenza di contenziosi.

Inoltre, considerato che numerose opere strategiche sono state incluse nell'elenco degli interventi previsti per il PNRR, uscendo dall'ambito di competenza del CIPESS, con conseguente semplificazione delle procedure per la realizzazione degli investimenti pubblici, è necessario semplificare anche la disciplina per le opere non rientranti nel perimetro PNRR, ai fini di una armonizzazione delle tempistiche, così da ottenere, almeno entro il 2024, la conclusione del maggior numero di opere possibile.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma e che alla disposizione originaria, oggetto della presente modifica, non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 10
(Tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica)

La norma nel modificare l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, prevede che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. sia fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica, alla data del 31 ottobre 2028.

La RT afferma che la disposizione ribadisce l'obbligo discendente dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del 2018 nell'ambito della procedura d'infrazione vertente sulla precedente determinazione della scadenza concessoria fissata al 31 dicembre 2046. In particolare, tale disposizione, di natura ordinatoria, si propone di chiarire che la scadenza della concessione al 31 ottobre 2028 non dipende e non può

essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 10-bis

(Corsi di formazione per salvamento in acqua e rilascio abilitazione per assistente bagnanti)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2024 al 30 giugno 2024 il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

La RT non verificata dalla RGS afferma che la disposizione, prevedendo un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 10-ter

(Obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all'obbligo di assicurazione (RC), solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate.

La RT non verificata dalla RGS afferma che la disposizione interviene prevedendo la sospensione fino al 30 giugno 2024 delle modifiche introdotte con decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 in materia di obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli. La norma posticipa di un anno l'ampliamento dell'ambito oggettivo del suddetto obbligo, ripristinando nelle more la vigenza del testo precedente. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che dal 23 dicembre 2023 per effetto del decreto legislativo n. 184 del 2023, risulta obbligatorio per le macchine agricole l'assicurazione RC, a prescindere dalla idoneità del veicolo alla circolazione. Si ricorda che prima

dell'introduzione del citato decreto legislativo erano soggette all'assicurazione RC esclusivamente le macchine agricole poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Atteso che la presente disposizione posticipa fino al 30 giugno 2024 l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'obbligo assicurativo alla RC e considerato che il premio assicurativo in esame risulta comprensivo dell'imposta provinciale, del contributo al Servizio sanitario nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada, andrebbe chiarito se tale posticipo determini una perdita di gettito nelle predette componenti fiscali rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, con effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 9, commi 1 e 2

(Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine di operatività delle misure straordinarie di cui al medesimo articolo 5-ter, commi 1 e 2 (consistenti: *i*) nell'applicazione, in relazione alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione presentate a valere sul Fondo legge 394/1981 da imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto, a valere sul Fondo per la promozione integrata ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al 40% - in deroga al limite ordinario del 10% - dell'importo del finanziamento stesso. Per imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia si intendono quelle che hanno realizzato un fatturato medio (secondo i bilanci 2020 e 2021 depositati) derivante, per almeno il 10% del fatturato totale aziendale, dalle esportazioni verso i predetti territori, nonché *ii*) nella sospensione - fino a 12 mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia).

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine sino al quale le disponibilità del Fondo legge 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 (anche in tali casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, a valere sul Fondo per la promozione integrata).

La RT chiarisce che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino a 1.100 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime *de minimis*, e fino a 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per 381,6 milioni di euro complessivi (di cui 229 milioni di euro a valere

sul Fondo 394 e 156 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata). Il tasso di decadenza pre-delibera – riporta la RT - è del 15%.

Il Fondo 394/81 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il fondo per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,411 miliardi di euro. Tali disponibilità non includono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro del decreto-legge n. 48 del 2023).

Anche il Fondo per la promozione integrata risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato anch'esse dall'articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2022, che ha rifinanziato il fondo per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 837 milioni di euro. I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, sono ritenuti capienti rispetto alla proroga delle misure fino al 30 giugno 2024.

La RT rappresenta che l'attività di ricezione delle domande è cessata, per entrambe le misure, il 31 ottobre 2023. Attualmente, pertanto, le imprese non possono presentare nuove domande di sostegno.

La proroga ha quindi la sola finalità di consentire di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate.

Con riferimento, pertanto, alla stima dell'impatto finanziario, si evidenzia che attualmente i volumi in istruttoria sono pari a 70,4 milioni di euro per il Fondo 394/81 e a 43,6 milioni di euro per il Fondo per la promozione integrata.

L'eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione delle domande, che comunque dovranno essere deliberate entro il 30 giugno 2024, potrà essere valutata, previo accertamento delle disponibilità dei suddetti fondi, dal Comitato Agevolazioni. In ogni caso, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono i rientri dei finanziamenti disposti in passato).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei dettagliati chiarimenti forniti dalla RT circa la capienza dei fondi in questione.

Articolo 9, comma 3 **(Tecnopolo di Bologna)**

La norma modifica l'articolo 48, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020, prorogando di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

La RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e che le risorse occorrenti per gli interventi in oggetto sono già state integralmente stanziare e versate alla Regione Emilia-Romagna, al fine dell'indizione delle relative gare. I conseguenti contratti sono in corso di esecuzione e non si prevede l'aggiudicazione di nuovi contratti per la conclusione dell'opera. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è necessaria affinché ai contratti già finanziati e in fase di avanzata esecuzione sia applicato fino al loro completamento il medesimo regime giuridico.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, considerato che, come chiarito dalla relazione tecnica, la proroga in esame risulta necessaria affinché ai contratti già finanziati e in fase di avanzata esecuzione sia applicato fino al loro completamento il medesimo regime giuridico, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 4 **(Riassegnazione fondi Afghanistan)**

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

La RT ribadisce che la norma prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane).

Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi inizialmente previsti come erogazioni a dono, i cui effetti sono quindi già stati a suo tempo interamente scontati nei saldi di finanza pubblica. Conseguentemente la restituzione delle rimanenze non spese si configura come un'entrata non prevista a legislazione vigente, non essendo possibile prevedere né se né quando né quanto potrà essere restituito, in quanto tali dati possono essere

noti solo all'esito dell'attività di rendicontazione ancora in corso. La riassegnazione a capitoli di spesa dei fondi che saranno eventualmente restituiti dalle suddette organizzazioni internazionali non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività.

Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, è necessario il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato quanto riferito dalla RT in merito alla neutralità della disposizione in esame e che in relazione alla norma che ha prorogato per il 2023 l'applicazione delle disposizioni (articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari⁶³, nulla da osservare.

In tal senso, la disposizione afferisce a contributi già a suo tempo interamente scontati nei saldi di finanza pubblica; la restituzione delle rimanenze non spese dei medesimi contributi si configura come un'entrata non prevista a legislazione vigente, la cui effettività è condizionata all'esito dell'attività di rendicontazione ancora in corso.

Articolo 10

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, con modalità PEC nell'ambito del comparto difesa.

La RT conferma che la norma proroga sino al 31 dicembre 2024 la misura introdotta durante l'emergenza pandemica dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

⁶³ Cfr. Nota di lettura n. 21, pagine 91- 92.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato quanto riferito dalla RT circa la neutralità finanziaria della disposizione e che alla precedente norma di proroga non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica⁶⁴, non si formulano osservazioni.

Articolo 10, comma 1-bis ***(Contratti di apprendistato Agenzia Industrie Difesa)***

La disposizione reca la proroga per un ulteriore anno dei 48 contratti di apprendistato (della durata complessiva di 2 anni) stipulati dall'Agenzia Industrie Difesa per assumere apprendisti da impiegare nei settori tecnico-amministrativi presso i propri stabilimenti.

In particolare, si prevede che al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge di bilancio 2022, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT all'emendamento che ha introdotto la norma nel corso dell'esame in prima lettura, non bollinata dalla Ragioneria, afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si utilizzano le risorse già stanziata a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che il differimento sembrerebbe comportare il sostenimento di nuovi e maggiori oneri, diversamente da quanto assicurato dalla RT per il 2024 e il 2025. Pur considerando che l'autorizzazione appare configurata come limite massimo di spesa, andrebbe prodotta una RT aggiornata recante l'illustrazione dei dati e parametri considerati nella stima degli

⁶⁴ La RT di passaggio annessa all'A.C. 888, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 198/2022, riferiva che "la disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 di quanto disposto all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, in merito all'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze relative ai procedimenti penali militari, facendo salvi dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73/ 2021. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali, peraltro già vigenti fino al 31 dicembre 2022, attuate con le risorse umane e strumentali e finanziarie assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente". Cfr. RT di passaggio, A.C. 888, pagina 64.

oneri correlati all'esigenza di assicurare la proroga dei n. 48 contratti di apprendistato⁶⁵.

Quanto ai profili di copertura dei nuovi e maggiori oneri, posto che si provvede alla compensazione dei maggiori oneri attesi per le citate annualità a valere sugli accantonamenti riferibili al dicastero della difesa nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente previsti in bilancio, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere su tali stanziamenti.

Articolo 10-bis
(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024)

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, della legge n. 184 del 2009, prevede che nel 2024, anziché nel 2020-2021-2022, sia disposta l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ai sensi della legge n. 44 del 2006.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 185.328 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la quantificazione dell'onere appare appropriata. Infatti essa corrisponde a quanto previsto dall'ultimo finanziamento della misura in questione, recato per gli anni 2020-2022 dal comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 162 del 2019, e appare inoltre plausibile – considerando le presumibili età dei soggetti beneficiari e il decorso di un quindicennio – rispetto allo stanziamento inizialmente previsto per il 2009, pari a circa 11 milioni di euro (articolo 1, comma 2, legge n. 184 del 2009).

Va comunque evidenziato che, trattandosi di diritti soggettivi perfetti, per essi non può valere il contenimento nell'ambito di un'autorizzazione di spesa, come sembra suggerire l'espressione utilizzata al comma 2.

⁶⁵ La RT di passaggio annessa all'A.C. 3424, recante il ddl legge di bilancio 2022-2024, riferiva in relazione al comma 696 dell'articolo 1 che gli oneri derivanti dall'attivazione di 48 contratti di apprendistato per le esigenze dell'Agenzia industrie difesa (AID) ammontavano complessivamente a un limite massimo di euro 3.072.000 (variabile in ragione della durata dei contratti attivati). In particolare, riferiva che una volta trasferite le risorse all'Agenzia, i costi avrebbero gravato: quanto a euro 1.280.000 sull'esercizio finanziario 2022, e quanto a euro 1.536.000 sull'esercizio finanziario 2023 e quanto a euro 256.000 per l'anno 2024. La relazione si completava con una Tabella in cui erano quantificati oneri di spesa unitari e quelli complessivi, gravanti sugli anni 2022, 2023 e 2024, nel caso in cui i contratti fossero tutti attivati per la durata di due anni. Quanto ai costi, tenuto conto della natura delle esigenze dell'Agenzia, era stato preso a riferimento il trattamento economico di un'unità appartenente all'Area II stimato in euro 32.000 *pro-capite*. Il costo complessivo massimo riferito agli anni 2022, e 2023 e 2024 era indicato pari a euro 3.072.000. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, RT annessa al Maxi emendamento approvativo della manovra 2022/2024, pagine 222-223.

Articolo 11, commi 1 e 2

(Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi direttive)

Le disposizioni sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle norme riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semi direttive, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006, consentendo che, fino a tale data, possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (comma 1).

Inoltre, si prevede che tale disposizione si applichi anche alle procedure già bandite e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle medesime (comma 2).

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare sull'articolo 26-bis, comma 5, il quale prevede che possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso, nonché i magistrati che nel medesimo lasso di tempo svolgono o abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni, differendone l'efficacia al 31 dicembre 2024.

Al comma 2 è previsto che il differimento al 31 dicembre 2024, si applichi anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semi direttive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Segnala, inoltre, che i magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semi direttive che non abbiano frequentato il corso di formazione nei cinque anni precedenti o che non abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo, sono tenuti a parteciparvi entro sei mesi dal conferimento delle funzioni.

Assicura che le disposizioni hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM, riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, convenendo con la RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

Articolo 11, comma 3

(Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario)

La norma prevede che, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro di 10 anni, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, lo stesso è prorogato fino a tale data.

La RT ribadisce che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 la permanenza dei magistrati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado in quanto coinvolti al raggiungimento degli obiettivi PNRR, anche se il termine massimo di permanenza individuato dal CSM in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 scade in data antecedente, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2 per i magistrati che esercitano le funzioni di giudici delle esecuzioni immobiliari, di giudice delegato alle procedure concorsuali e di giudice addetto alla trattazione dei procedimenti di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La norma ha carattere ordinamentale e organizzativo e non produce effetti negativi per la finanza pubblica, essendo finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Al riguardo, convenendo con la RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 4

(Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento)

La disposizione eleva da sei mesi a un anno – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024 - i termini previsti dall'art. 34 della legge 1/1963 e dall'art. 10-bis, terzo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941), concernenti il termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell'efficacia del provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento.

La RT riferisce che la disposizione di cui al comma 4 prevede che fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione di funzioni in caso di tramutamenti successivi dei magistrati, sono elevati a un anno.

Assicura che l'intervento ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a limitare i

trasferimenti dei magistrati e le conseguenti scoperture di organico che potrebbero creare gravi difficoltà operative.

Al riguardo, concordando con quanto evidenziato dalla RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma stessa, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, commi 4-bis- e 4-ter
(Durata tirocinio nella magistratura)

Il comma 4-*bis* proroga la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per coloro che risultano essere vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023 (di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Il comma 4-*ter* prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura evidenzia che la disposizione di cui alla lettera a) cpv comma 4-*bis* introduce una disposizione derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. Si prevede la riduzione da 18 a 12 mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023 con il decreto ministeriale adottato in data 18 ottobre 2022 e con il decreto ministeriale adottato in data 9 ottobre 2023, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado.

Evidenzia che la norma di proroga prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di 4 mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di 8 mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali; b) un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; c) quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Il comma 4-*ter* reca l'autorizzazione di spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029.

Rileva che dal confronto tra gli oneri derivanti dall'assunzione delle n. 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 18 ottobre 2022, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell'ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 3.392.802 per l'anno 2026 e ad euro 668.616 per l'anno 2028.

Operando analogamente con riferimento all'assunzione delle n. 400 unità di magistrati ordinari di cui al concorso bandito con d.m. 9 ottobre 2023, l'onere aggiuntivo nell'ipotesi di tirocinio della durata di 12 mesi ammonta ad euro 3.392.802 per l'anno 2027 e ad euro 668.616 per l'anno 2029.

La quantificazione è stata effettuata come illustrato nei prospetti di seguito riportati:

Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 18/10/2022 con decorrenza 2025

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2026	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	
2028	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	40.429.775,47	

	2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	
2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56		
	2033		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2034	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	

Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 18/10/2022 con decorrenza 2025

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2026	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	41.098.391,65
	2028	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	

	2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	
2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56		
	2033		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2034	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
	2034		13^	5.774,38	1.152,12		6.926,50	588,75	1.676,21	327,98	39,29	2.632,24	9.558,74	13^	9.558,74	3.823.495,97	

Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 9/10/2023 con decorrenza 2026

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2027	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	40.429.775,47
	2029	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	

	2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	
2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56		
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2035	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
	2035		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	

Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 9/10/2023 con decorrenza 2026

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	41.098.391,65
2029	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48		

	2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	
	2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56	
	2034		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	
	2035	12	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	51.939.529,35	55.608.368,61
	2035		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	3.668.839,25	

Tabella riepilogativa differenze stipendiali

Concorso per 400 posti indetto con D.M. 18.10.2022				Concorso per 400 posti indetto con D.M. 9.10.2023			
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale	anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2025	30.320.290	30.320.290	-	2025			
2026	36.256.922	39.649.724	-3.392.802	2026	30.320.290	30.320.290	-
2027	39.649.724	39.649.724	-	2027	36.256.922	39.649.724	-3.392.802
2028	40.429.776	41.098.392	-668.616	2028	39.649.724	39.649.724	-
2029	51.284.756	51.284.756	-	2029	40.429.776	41.098.392	-668.616
2030	51.587.300	51.587.300	-	2030	51.284.756	51.284.756	-
2031	52.515.241	52.515.241	-	2031	51.587.300	51.587.300	-
2032	53.597.838	53.597.838	-	2032	52.515.241	52.515.241	-
2033	54.525.775	54.525.775	-	2033	53.597.838	53.597.838	-
2034	57.618.906	57.618.906	-	2034	54.525.775	54.525.775	-
2035				2035	57.618.906	57.618.906	-

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme dispongono la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari con riguardo ai concorsi banditi per il loro reclutamento fino al 2023, per cui si autorizza la spesa di euro 3.392.802 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, prendendo atto dei dati e parametri forniti dalla RT che consentono di verificare e confermare gli importi della spesa autorizzata dalla norma, i cui determinanti sono sovrapponibili a quelli considerati dalla RT annessa alla legge di bilancio del 2023 con riferimento all'articolo 1, comma 381⁶⁶, non ci sono osservazioni

Per i profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dal 2026 delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, si evidenzia il mancato allineamento tra la durata dell'onere risultante dalla disposizione e dalla RT, limitata al

⁶⁶ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., RT di "passaggio" annessa all'A.S. 442, comma 381.

solo quadriennio 2026-2029, e quella della relativa copertura finanziaria, prevista a carattere permanente e a decorrere dal 2026. Inoltre, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità esistenti a carico degli stanziamenti per il triennio 2024/2026 e a decorrere.

Articolo 11, comma 5

(Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni)

La norma è volta a prorogare il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024. Tale facoltà è stata introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2023, che originariamente ne prevedeva la vigenza fino al 31 dicembre 2023; la stessa legge di conversione (n. 137 del 2023) aveva comunque esteso il termine al 30 aprile 2024.

La RT afferma che la norma modifica all'articolo 3 del D.L. 105/2023, prevedendo di sostituire il termine "sino al 30 aprile 2024" con quello stabilito dall'articolo 49, comma 1 del D.lgs. 149/2022. In tal modo si prevede in deroga a quanto dettato dal comma 2 dell'articolo 473-bis.1 del Codice di procedura civile secondo cui i giudici onorari (GOM) possono essere delegati a specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, secondo le modalità e sulle circostanze puntualmente indicate dal giudice relatore e che gli stessi fanno parte del collegio chiamato a decidere sull'adozione dei provvedimenti temporanei. Non possono essere delegate ai GOM l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Evidenzia che la modifica ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a dare attuazione ai principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attesa della piena attuazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Segnala che l'attività delegata ai GOM ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, ma si tratta di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma proroga dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024, il termine entro cui è riconosciuta al giudice la facoltà

di delegare taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, ferma restando l'indennità corrisposta al giudice onorario che rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 5-bis (Notifiche via PEC)

La norma proroga al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 51 del 2023 che consente agli avvocati di effettuare, con modalità ordinarie, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura evidenzia che la disposizione di cui alla lettera b) inserisce due nuovi commi dopo il comma 5.

Sul comma 5-bis rileva che questo prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al fine di assicurare la regolarità delle notifiche via PEC eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31.12.2023, data di scadenza di tale disposizione.

Evidenzia che tale norma è intervenuta sulla disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati contenuta nella legge n. 53 del 1994 e, in particolare, sul completamento della singola notifica in caso di esito negativo della PEC. L'articolo 3-ter della legge n. 53 citata prevede, per l'ipotesi appunto di mancato recapito per causa imputabile al destinatario, il perfezionamento della notifica attraverso l'inserimento dell'atto da notificare nella C.d. "area *web* riservata", prevista e disciplinata dall'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il meccanismo di notifica è stato dunque ancorato a quello previsto per le notifiche dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle imprese insolventi istituito presso le Camere di commercio.

Tuttavia, le previsioni dell'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa non sono state attuate non essendo stato adottato il decreto ministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero per la pubblica amministrazione, previsto dal comma 2 dello stesso articolo 359. La mancata adozione del decreto non ha inciso sulla corretta attuazione della riforma in materia di insolvenza di cui alla *milestone* MI CI -36. Il Codice della crisi d'impresa contiene un meccanismo di perfezionamento della notifica in mancanza dell'area *web* attraverso il quale è assicurata comunque la celere ed efficace conclusione del procedimento di conoscibilità dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 361 CCII). Per tale ragione il decreto di cui al citato articolo 359 non è stato considerato tra gli atti attuativi della riforma.

Rileva che dalla mancata realizzazione dell'area *web* riservata è sorta l'esigenza di introdurre la disposizione da prorogare, con la quale, per evitare intralci alla regolare instaurazione o prosecuzione dei processi civili, è stato chiarito che, in caso di mancato recapito della PEC per causa imputabile al destinatario, il difensore può eseguire la notifica con le modalità ordinarie (e che il tentativo di notifica vale, per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica evitando, ad esempio, il maturare di scadenze a suo carico).

La proroga proposta, quindi, continuerebbe ad assicurare il buon esito delle notifiche via PEC e ad evitare l'insorgere di ostacoli procedurali al regolare funzionamento del processo. così ponendosi in linea con gli obiettivi PNRR sulla efficace attuazione della riforma del processo civile e sullo smaltimento dei procedimenti arretrati.

Sottolinea, infine, che la disposizione è infine provvisoria in quanto destinata ad operare sino all'entrata in vigore del decreto correttivo alla riforma del processo civile, nel quale è previsto il perfezionamento della notifica degli atti non recapitati via PEC attraverso un meccanismo di deposito curato e gestito dal Ministero della giustizia.

Dal punto di vista finanziario, rileva che la disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto della natura essenzialmente ordinamentale della disposizione evidenziata dalla RT e considerato che alla disposizione originaria non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica⁶⁷, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 5-ter **(Disposizioni in materia di crisi d'impresa)**

Il comma 5-ter, modificando l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la disposizione che, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, consente all'imprenditore di depositare, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa), una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

La RT puntualizza che le certificazioni in questione riguardano:

- a) il certificato unico dei debiti tributari;

⁶⁷ In particolare, si segnala che la RT di passaggio annessa all'A.S.774, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 51/2023 evidenzia sull'articolo 4-ter che "la disposizione reca una mera sospensione temporanea dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3 della legge 53/1994 relative alla disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S RT di passaggio all'A.S. 774, 27 giugno 2023, pagina 7.

- b) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.

Come già rilevato nella RT all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, la disposizione non comporta effetti, in quanto l'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, altresì, che la proposta in esame contiene la proroga di una misura adottata nella primavera del 2023, su richiesta della Commissione europea, proprio al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata che veniva ritenuto uno strumento poco utilizzato e quindi poco efficace. Si assicura, inoltre, che tale disposizione non incide sulla riforma 1.6 "Riforma del quadro in materia di insolvenza" di cui alla Missione 1 Componente 1 del PNRR ma, al contrario, rappresenta una delle ulteriori misure che, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, si sono rese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di insolvenza. A conferma di ciò, nella predisposizione dell'intervento correttivo in corso è previsto il suo inserimento all'interno del Codice così che tale modalità di accesso rapido alle trattative entri a sistema.

La disposizione, peraltro, completa l'esistente meccanismo di scambio di informazioni e dati tra esperto e creditori pubblici realizzato sulla piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata, in quanto accelera il ricorso a tale percorso, e quindi il percorso di risanamento, anche sul presupposto che le informazioni autocertificate possono essere rapidamente verificate dall'esperto una volta nominato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce della natura ordinamentale della disposizione, dei chiarimenti forniti dalla RT e del fatto che alla norma oggetto della presente proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 11, comma 6

(Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

La disposizione, come modificata nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁸, stabilisce che per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

La RT sul ddl iniziale evidenzia che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 prevede che i Consigli giudiziari rimangano in carica quattro anni. L'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 prevede che le elezioni dei membri non di diritto si tengano la prima domenica ed il primo lunedì di aprile. Nel 2020, tuttavia, a causa del differimento straordinario causato dalla emergenza epidemiologica, le elezioni si sono tenute il 4 ed il 5 ottobre.

Lo svolgimento delle prossime elezioni nel mese di aprile 2024 comporterebbe la riduzione della durata del mandato elettorale dei componenti degli attuali consigli giudiziari, in violazione del termine quadriennale previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2006.

Ciò comporta la necessità di differire le elezioni al mese di ottobre, consentendo l'integrale svolgimento del mandato.

La norma introduce disposizioni di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione del carattere ordinamentale della norma, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 11, commi 6-bis e 6-ter

(Limitazione ai comandi presso altre Amministrazioni dei dipendenti del Ministero della giustizia e obbligatorietà del nulla osta per le procedure di mobilità in uscita verso altre Amministrazioni che interessino i dipendenti del medesimo dicastero)

Il comma 6-bis modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, prorogando al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione.

Il comma 6-ter proroga al 31 dicembre 2024 la disapplicazione, nei confronti del personale dell'Amministrazione della giustizia, di talune misure agevolative della mobilità volontaria di personale tra amministrazioni diverse.

⁶⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 14 febbraio 2024, pagina 10.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura evidenzia che il comma 6-bis, al fine di tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, proroga sino al 31 dicembre 2024, la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 per i comandi del personale dell'Amministrazione giudiziaria presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di evitare che si verifichi un esodo verso altre Amministrazioni del personale già in servizio e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto, che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio - dunque, fino al 31 dicembre 2019 - che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.

Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma dell'art. 4 sopra citato.

Alla proroga della sua vigenza - sino al 31 dicembre 2020 -, si è affiancata l'introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione giustizia di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).

In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione torni ad operare in caso di nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale. La disposizione è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14.

La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata: essa, pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale in atto, potrà dirsi cessata solo con l'effettivo ingresso in servizio dei nuovi assunti.

Risulta allora ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema giustizia, anche in ragione degli obiettivi PNRR, prorogare sino al 31 dicembre 2024 per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

Dal punto di vista finanziario evidenzia che la disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che il comma 6-ter modifica l'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, che al predetto personale non si applichino le misure di cui all'articolo 3 comma 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevedono la non necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

Nello specifico, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ambito giustizia impone di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane assunte a tal fine, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Dal punto di vista finanziario evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni, evidenziata anche dalla RT, e considerato che ad analoghe precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica⁶⁹, non ci sono osservazioni.

⁶⁹ Cfr. Nota di lettura n.21, pagina 62. La RT di passaggio annessa all'A.C. 888 evidenziava sul comma 4-bis dell'articolo 8 che la disposizione, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nel corso degli ultimi anni e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, prevedeva "il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'Amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001. Nello specifico, la perdurante e significativa scopertura di organico degli Uffici centrali e giudiziari, consiglia di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. La disposizione è coerente con quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in fase di conversione, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2023 della disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che consente il comando, distacco o

Articolo 11, commi 6-quater e 6-quinquies
(Proroga termini in materia di esame di avvocato)

Il comma 6-quater differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2025 anziché dalla sessione 2024

Il comma 6-quinquies proroga l'applicazione la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023, prevista dall'articolo 4-quater del D.L. n. 51 del 2023, anche per la sessione 2024. Si ricorda che l'articolo 4-quater del D.L. n. 51 del 2023, ha previsto per la sessione 2023 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense una disciplina speciale, modificando in parte la disciplina ugualmente derogatoria introdotta per le sessioni 2020, 2021 e 2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla avendo da osservare sul comma 1, atteso il tenore ordinamentale della disposizione ivi prevista⁷⁰, sul comma 2 si ricorda che alla norma interessata dalla proroga, la relazione tecnica all'articolo 4-quater del decreto-legge n. 51/2023 aveva associato risparmi⁷¹. Non ci sono pertanto osservazioni

Articolo 11, comma 6-sexies
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

La disposizione proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti

assegnazione del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia presso altre pubbliche amministrazioni solo previo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia; ciò al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso". La RT continuava affermando che la disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., RT di passaggio annessa al ddl A.C. 888 recante il disegno di legge di conversione del decreto legge n.198/2022, pagine 62-63.

⁷⁰ La RT di passaggio annessa all'A.C.888, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 198/2022, rilevava in merito al la lettera b) del comma 4-ter dell'articolo 8 che "la previsione è volta a consentire che le modalità di svolgimento dell'esame di avvocato possano essere prorogate per un periodo di undici anni, dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.La norma, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., RT annessa all'A.C. 888, pagina 63.

⁷¹ In particolare si ipotizzava un risparmio complessivo di euro 838.318,12, derivante da risparmi per compensi fissi per 76 mila euro circa, risparmi di costo affitto locali per circa 721 mila euro, risparmi per i compensi per le correzioni di circa 41 mila euro, risparmi per gettoni di due terzi rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2019. Concludeva che dal punto di vista finanziario gli oneri derivanti dalla disposizione, di cui ai commi da 1 a 9, continueranno a gravare sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.R. "Dipartimento degli Affari di giustizia" – Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 pg. 10 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai», che recava uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 4.789.890 e di euro 2.969.890 per gli anni 2024 e 2025. Cfr. AS 774, RT di passaggio, pag. 7-10

previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012. A tal fine, la disposizione interviene sull'art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l'iscrizione all'albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 11 anni (in luogo degli attuali 10 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2025.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della disposizione prorogata e che in relazione alla precedente proroga non erano stati associati effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica⁷², non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 7

(Modifiche all'articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

La norma proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

La RT annessa alla lettera d) dell'emendamento approvato in prima lettura, sostitutivo del comma 7, riferisce che la norma apporta modificazioni necessarie al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 30 giugno 2024, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

La proroga di entrata in vigore del nuovo regime delle impugnazioni è compatibile con le finalità di abbattimento e smaltimento dell'arretrato giudiziario nonché con la definizione dei procedimenti in tempi contenuti previsti tra gli obiettivi del PNRR, in

⁷² La RT di passaggio annessa all'A.C. 888, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 198/2022, in relazione al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 8 riferiva che "la disposizione è tesa a prorogare di undici anni, in luogo dei dieci attualmente previsti, la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense». La proroga consente l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in deroga ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 22, anche a coloro che maturino i requisiti secondo la vigente normativa entro undici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. La disposizione attualmente vigente prevede il termine di dieci anni, termine che nel corso degli anni è stato ripetutamente modificato rispetto a quello originariamente fissato in tre anni". La RT assicurava sulla natura ordinamentale della norma, non sono suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., RT di passaggio annessa all'A.C. 888, 20 febbraio 2023, pagina 63.

quanto le modalità di svolgimento delle udienze in grado di appello e in cassazione previste dai summenzionati articoli del D.L. 137 del 2020 favoriscono la celerità della trattazione, limitando la partecipazione delle parti, ivi comprese il p.m. e il difensore dell'imputato, prediligendo l'udienza in camera di consiglio che si avvantaggia del meccanismo cartolare con deposito degli atti in forma scritta e comunicazione e notifiche telematiche e ove possibile collegamenti da remoto. Qualora tali modalità venissero interrotte per l'entrata in vigore prematura del nuovo regime in materia di impugnazioni si potrebbe verificare un accavallamento o addirittura una duplicazione di procedure con implicazioni problematiche a livello organizzativo e conseguente *débâcle* del sistema giudiziario, considerato che ancora devono essere varati i decreti attuativi sulle nuove modalità di redazione degli atti, deposito degli stessi e di comunicazioni processuali previste dalle disposizioni generali sul processo penale telematico di cui all'articolo 87 del d. lgs 150/2022.

Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa a prolungare le modalità telematiche già sperimentate nella fase emergenziale sino al momento di operatività a regime del nuovo processo penale telematico.

Gli adempimenti connessi alle attività collegate - già collaudati con successo nel corso del periodo pandemico - potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 11, comma 8

(Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari)

La norma proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali. Tale possibilità è stata riconosciuta dall'art. 21-*quinquies* del decreto-legge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015, a seguito del passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari disposto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 526 e ss., della legge n. 190/2014).

La RT sottolinea che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, la citata

Amministrazione potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2024.

Conclude assicurando che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

Al riguardo, posto che la norma è stata oggetto di proroghe di tenore analogo senza che fossero scontati effetti di maggiore spesa, non si hanno osservazioni da formulare, considerato altresì che la possibilità di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale costituisce una mera facoltà del Ministero della giustizia da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio⁷³.

Articolo 11, commi 9-11 ***(Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)***

Il comma 9 novella il comma 3 dell'articolo 11 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, differendo al 1° gennaio 2026 l'acquisizione di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 10 autorizza per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

Il comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che il comma 9 prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti il differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 8-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14. Pertanto, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinerà per l'anno 2025 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000.

Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:

⁷³ Il cap.1550 reca una dotazione di 321 milioni di euro per il 2024.

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
L'AQUILA	AVEZZANO	Tribunale	Avezzano
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	Tribunale	Lanciano
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	Tribunale	Sulmona
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	Tribunale	Vasto
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

Considerato che, delle predette sedi, 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.

Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 01/01/2026	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse
4 sedi di media grandezza	euro 200.000	euro 800.000
6 sedi di minore grandezza	euro 120.000	euro 720.000
Totale		euro 1.520.000

Segnala, inoltre, che gli adempimenti sia di natura giudiziaria che amministrativa potranno essere garantiti attraverso l'utilizzo del personale di magistratura e amministrativo già in servizio presso le predette circoscrizioni giudiziarie, nei limiti delle attuali dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 prevede che agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 1.520.000 per l'anno 2025, si provvede, ai sensi del comma 10, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
9	Rinvio della decorrenza del termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, di cui all'art. 11, c. 3 del D.LGS. 155/2012	S	C			1,5					1,5					1,5	
10	Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del D.L. 75/2023	S	C			-1,5					-1,5					-1,5	

Al riguardo, considerato che l'onere è esattamente quantificato e pari a 1.520.000 euro per l'anno 2025, nonché conforme con quello previsto da analoga disposizione di proroga recata dall'articolo 8, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge n. 198 del 2022, e che la RT ha esplicitamente confermato la quantificazione proposta dalla norma, non si hanno osservazioni.

Sui profili di copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, si fa presente che detta disposizione ha istituito un Fondo destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Al riguardo, posto che ai fini in esame l'utilizzo delle predette risorse appare conforme alle finalità per cui le stesse sono preordinate a legislazione vigente, andrebbe solo acquisita conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse.

Articolo 11, commi 11-bis e 11-ter **(Differimento termini elezioni organi dell'Ordine dei giornalisti)**

Le disposizioni sono stato inserite nel corso dell'esame in prima lettura⁷⁴ e prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell'Ordine dei giornalisti previste per il mese di ottobre 2024 e l'applicazione anche alle prossime elezioni, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

La RT assicura che le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea, al contrario, come le suddette modifiche alle procedure di voto porteranno un risparmio in termini di costi finanziari a carico dell'ente nazionale e degli enti regionali dell'Ordine dei giornalisti.

⁷⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 48.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della asserita virtuosità della norma da parte della RT, che sarebbe al più suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'Ordine dei giornalisti, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 12, comma 1 ***(Emergenza nello stabilimento Stoppani)***

Il comma 1 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati, in relazione a tale emergenza, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

La RT afferma che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3207, come da ultimo integrate con le risorse del Fondo sviluppo e coesione in data 22 dicembre 2023 per euro 1.484.428,88, ammontano alla data del 28 dicembre 2023 a euro 6.637.431,84 e sono pertanto sufficienti allo svolgimento delle attività per il periodo di proroga disposto dalla norma in oggetto, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di valutare la sostenibilità della proroga con le risorse a ciò finalizzate, anche alla luce dell'integrazione del finanziamento operata il 22 dicembre 2023, andrebbero forniti i dati e gli elementi circa gli interventi ancora da realizzare.

Articolo 12, comma 2 ***(Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)***

Il comma 2 modifica l'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, fissando in tre anni, anziché in due anni, il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti.

La RT afferma che la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

La proroga del termine per la procedura semplificata per la ripermetrazione dei SIN non ha alcun impatto sul conseguimento del Target M2C4-25 del PNRR, in quanto detta proroga incide su una norma meramente procedimentale, che consente la ripermetrazione dei SIN con una procedura semplificata; qualora la norma medesima non venisse prorogata resterebbe comunque la norma ordinaria (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, pertanto, la perimetratura/riperimetratura sarebbe comunque possibile. Ciò premesso, il fatto che un intervento rientrante tra quelli identificati dal Piano di azione conseguente all'attuazione della misura PNRR sia o meno in un SIN non presenta alcuna rilevanza in relazione alla sua qualifica di "sito orfano", tenuto conto che un sito è da bonificare per sue caratteristiche tecniche intrinseche, ai sensi della vigente disciplina nazionale in materia, che prescindono dal fatto se sia o meno inserito in un SIN.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce delle considerazioni svolte dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 2-bis

(Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 3

(Proroga dei termini per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)

Il comma 3 modifica l'articolo 11, comma 8-undecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, estendendo da 6 a 12 mesi il termine entro il quale il produttore è chiamato ad adeguarsi alla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione.

La RT afferma che la disposizione, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga non ha impatto sul raggiungimento della *milestone*

M2C 1-1 del PNRR, correlata alla Riforma 1. 1 - Strategia nazionale per l'economia circolare già conseguita, in quanto le tempistiche sono parte integrante non della Strategia nazionale dell'economia circolare adottata, ma del successivo cronoprogramma approvato, che può essere aggiornato allineandolo alla nuova tempistica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce di quanto chiarito dalla RT, nulla da osservare.

Articolo 12, comma 4
(Durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 5
(Riutilizzo di acque reflue)

Il comma 5 modificato dalla Camera dei deputati proroga, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.

La RT afferma che le disposizioni in esame tengono ferma la vigente previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2023, secondo la quale "le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente". Pertanto, dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che il comma 4 all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 chiarisce che le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 12, comma 6
(Commissario per il risanamento ambientale della città di Taranto)

Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la durata in carica del Commissario incaricato del risanamento ambientale e della riqualificazione del territorio della città di Taranto. Contestualmente, viene soppressa l'esclusione del compenso in favore del suddetto Commissario, il cui importo, non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, relativa al Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

La RT afferma che le disposizioni in esame prevedono che al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto venga riconosciuto un compenso individuato nel DPCM di nomina per un importo non superiore a 50.000 euro per la parte fissa e 50.000 euro per la parte variabile ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tenuto conto che al suddetto compenso si assommano gli oneri a carico dell'amministrazione, il costo annuo complessivo della proroga ammonta a euro 132.700, in analogia alla quantificazione operata all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Compenso al Commissario per interventi di bonifica nel SIN di Taranto		0,1				0,1				0,1		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Compenso al Commissario per interventi di bonifica nel SIN di Taranto – Effetti riflessi						0,1				0,1		
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico		0,1				0,1				0,1		

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prevede una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali,

posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale, che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. La RT riferita all'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha previsto la proroga dell'incarico commissariale al 31 dicembre 2023, ha quantificato gli oneri annui per la permanenza della struttura del Commissario in 106.545 euro lordi per i 5 dipendenti e in 66.903 euro lordi per 1 dirigente. Tali oneri non sembrano invece essere stati considerati ai fini dell'ulteriore proroga prevista dalle disposizioni in esame. Su tale aspetto appaiono pertanto necessari chiarimenti da parte del Governo.

In merito alla copertura degli oneri recati dalla norma mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo per finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, nel rilevare che il fondo reca le necessarie disponibilità andrebbe comunque assicurato, pur nell'esiguità dell'importo impiegato a copertura, che l'utilizzo delle predette risorse non determini pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater
(Commissario per il risanamento della baraccopoli di Messina)

Il comma 6-bis, modificando l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per l'incarico del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli di Messina.

Il comma 6-ter, intervenendo sull'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 anche il termine per l'incarico del sub-commissario.

Il comma 6-quater provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 347.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT non analizza i 3 commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'incarico del Commissario è svolto a titolo gratuito e che gli oneri per il sub-commissario e il funzionamento della struttura commissariale (10 unità di personale) sono perfettamente in linea con quelli indicati nell'articolo 18 del decreto-legge n. 198 del 2022, sui quali la RT aveva fornito ampi elementi di verifica, riscontrati con esito positivo.

Articolo 12, comma 6-quinquies
(Proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche ai commi 835 e 837-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), prorogando:

- dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 l'operatività del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", istituito con il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone;
- dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2025 la sospensione dell'applicazione dell'articolo 12 del DPR n. 357 del 1997, sui criteri per l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se ai componenti del Nucleo di Ricerca e Valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si osserva che per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione è stata autorizzata dal comma 838 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Atteso che la norma in esame proroga l'operatività del Nucleo fino al 30 settembre 2024, senza provvedere al rifinanziamento previsto al citato comma 838, andrebbe chiarito con quali risorse saranno finanziate le attività del Nucleo per l'anno 2024.

Articolo 12, comma 6-sexies
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che essa si applichi agli impianti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Rimane sempre salvo il caso che sull'area interessata siano stati sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 6-septies
(Trasporto via mare rifiuti prodotti dalle navi)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, differisce al 30 giugno 2024 il termine già scaduto il 13 dicembre 2023 fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di norma ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 6-octies
(Aggiornamento professionale tecnici competenti in acustica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l'aggiornamento professionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12-bis
(Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che la procedura semplificata per la verifica dei serbatoi di GPL prevista dall'articolo 64-bis del D.L. n. 76/2020 possa trovare applicazione per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi fino al 31 dicembre 2024.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che la tariffa per l'utilizzo della metodica di verifica d'integrità basata sul metodo di emissione acustica è a carico dei proprietari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, comma 1
(Liquidità delle aziende agricole)

Il comma 1 modifica l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possano rinviare l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1-*quinquies*, lettere *b)* e *c)* del medesimo articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020⁷⁵, al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

La RT afferma che le disposizioni in esame si limitano a posticipare le attività di controllo, prevedendo che il pagamento in anticipo sia sottoposto a condizione risolutiva. Pertanto, le stesse non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'eventualità in cui in sede di controllo emergano, a carico del beneficiario, pendenze verso le casse di previdenza o verso l'erario. Infatti, da un lato le eventuali pendenze potrebbero essere compensate con la *tranche* del beneficio da erogare "a saldo"; dall'altro, in virtù dell'istituto della condizione risolutiva,

⁷⁵ Si tratta della verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL e degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento.

l'emersione di eventuali pendenze porrebbe nel nulla il negozio, facendo sorgere in capo al beneficiario un immediato obbligo restitutorio.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla eventualità che possano determinarsi effetti in termini di fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto per effetto del rinvio dei controlli al momento dell'erogazione del saldo e non più in fase di acconto.

Occorre, inoltre, acquisire maggiori dettagli circa gli esiti dei controlli eseguiti in passato e come questi incidono sull'effettiva erogazione degli aiuti, benefici e contributi finanziari, in modo da quantificare gli eventuali importi per cui sorge l'obbligo restitutorio in capo ai beneficiari dell'anticipazione, evidenziando se dalla presente novella, possano determinarsi eventuali risvolti a carico della finanza pubblica per effetto dell'impossibilità o difficoltà di poter ottenere la restituzione dell'anticipazione.

Articolo 13, comma 2 ***(Contenimento del batterio *Xylella fastidiosa*)***

Il comma 2 modifica l'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, estendendo al 2024 l'applicazione delle misure previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8-ter e relative alla semplificazione delle procedure per l'eradicazione delle piante infette e la commercializzazione di piante.

La RT afferma che la disposizione assume carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 13, comma 3 ***(Proroga di termini per la revisione di macchine agricole)***

Il comma 3 modifica l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando di un anno il termine per la revisione di specifiche macchine agricole.

In particolare:

- per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, il termine è prorogato al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024;

- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La RT originaria afferma che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, ossia gli elementi su cui vertono il controllo effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione. La norma, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso quanto indicato dalla RT e considerato che alla norma originaria, oggetto della presente proroga, non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (Esenzioni ai fini Irpef redditi dominicali e agrari)

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame in prima lettura⁷⁶.

L'articolo 13, comma 3-bis, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - con alcune eccezioni - concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento.

Il comma 3-ter dispone, per l'anno 2027, un incremento di 89,8 milioni di euro del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 209 del 2023.

Il comma 3-quater indica le modalità di copertura degli oneri di cui ai precedenti commi. Ai predetti oneri si provvede: a) con riferimento ai 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; b) quanto ai 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

La RT conferma che il comma 3-bis prevede per le persone fisiche, per gli anni 2024 e 2025, l'introduzione di una franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10.000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte

⁷⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 55.

eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esonazione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La misura agevolativa esclude inoltre le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2024, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2022 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua di circa -118,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,6 e -3,3 milioni di euro.

Considerando la validità della norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0	-207,2	-118,4	88,8	0
Addizionale regionale	0	-8,6	-8,6	0	0
Addizionale comunale	0	-4,3	-3,3	1,0	0
Totale	0	-220,1	-130,3	89,8	0

Il comma 3-ter incrementa il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l'esonazione totale e parziale della determinazione del reddito complessivo, ai fini IRPEF, dei redditi dominicali ed agricoli, limitatamente agli esercizi d'imposta 2024 e 2025, modulandone l'entità entro una franchigia variabile dallo 0% al 100% a seconda che il relativo ammontare risulti inferiore ai 10.000 euro, dai 10.000 ai 15.000 euro, o superiore ai 15.000 euro.

In aggiunta, la misura consente l'esclusione di tali redditi dal calcolo del reddito complessivo imponibile, per le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La RT fornisce la stima della perdita di gettito complessiva calibrandone la quantificazione sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate dei soggetti interessati nel 2022. Sulla base di tali elaborazioni, valuta minori entrate Irpef di competenza annua per circa -220,1 milioni di euro complessivi

nel 2025, e per circa -130,3 milioni di complessivi per il 2026. Per il 2027 valuta, relativamente alla cessazione della misura, un maggior gettito di 89,8 milioni di euro, comprensivi di 1 milioni di euro riferibile alle addizionali comunali.

Sul punto, premesso che l'esenzione totale o parziale prevista dei redditi agrari dall'imponibile determina un sicuro onere aggiuntivo per gli anni di imposta 2024 e 2025, che si traduce in una perdita di gettito attesa sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti dati integrativi relativi alla tipologia di redditi assunta a parametro con riferimento all'anno 2022, nonché relativamente alle classi di reddito imponibile, così da consentire una puntuale ricostruzione della congruità della perdita di gettito attesa nelle annualità del quadriennio.

Si rammenta altresì quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale la RT dovrebbe indicare i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare, secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 13, commi 3-quinquies -3-septies **(Programma Nazionale triennale della pesca ed acquacoltura 2022-2024)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, proroga il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023, al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del citato programma nazionale sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2024.

Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Ai relativi oneri, pari a euro 4 milioni, per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT e il prospetto riepilogativo non considerano la norma.

Al riguardo, in merito all'onere recato dalla norma essendo lo stesso limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Parimenti non ci sono osservazioni circa la copertura.

Per quanto riguarda la proroga a tutto il 2024 delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023, andrebbe chiarito se tale proroga possa determinare effetti finanziari differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 14

(Proroga del termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006)

Il comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

Il comma 2 modifica all’articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, per prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

La RT, in merito al comma 1 afferma che per il protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni (ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), si prevede, a tal fine, una proroga dell’attuale mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività e consentendo che, nell’ambito del tavolo tecnico aperto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, con l’indispensabile coinvolgimento della Banca d’Italia, si definiscano tutte le attività necessarie alla trasformazione dell’ICS in società per azioni di diritto singolare.

La proroga pertanto scongiura interruzioni nell’operatività dell’Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell’Istituto in società per azioni.

Per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la proroga di un anno del termine di durata dell’Agenzia Torino 2006, di cui all’articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è disposta al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65.

La legge 8 maggio 2012, n. 65, recante “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”, ha previsto l’utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all’Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte.

La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all’esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l’aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l’attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell’Agenzia e la Società di committenza regionale.

L’attuale termine all’attività del Commissario dell’Agenzia Torino 2006, di cui all’articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fissato al

31 dicembre 2023, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Dalle relazioni del Commissario, risulta infatti, che dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025. Gli impianti interessati dall'evento sono i Palazzi del ghiaccio di Torino C.so Tazzoli, di Torre Pellice e di Pinerolo, che richiedono importanti interventi di adeguamento impiantistico. Altro intervento di particolare rilevanza è quello relativo al compendio di Torino Esposizioni. Per questo intervento è stato finanziato un lotto funzionale dell'intervento di riqualificazione dell'intero compendio, principalmente attraverso i fondi del PNRR.

Dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l'Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi:

- 25.867.867,74 euro sono stati spesi;
- 25.530.579,12 euro sono impegnati con intesa tra l'Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione;
- 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa.

Si rende, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di durata dell'Agenzia Torino 2006 e consentire il proseguimento del programma di realizzazione degli interventi e il corretto utilizzo delle risorse già spese e di quelle ancora disponibili.

Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, si rileva che la stessa non fornisce delucidazioni circa la sussistenza di disponibilità per il funzionamento dell'Agenzia, limitandosi a dichiarare che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, andrebbe chiarito se le risorse previste per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia, a valere sulle somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 285 del 2000, siano idonee a finanziare l'operatività dell'Agenzia.

Articolo 14, commi 2-bis e 2-ter (Lavoro sportivo)

Il comma 2-bis, sostituendo il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, stabilisce che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis (direttori di gara e soggetti similari), le comunicazioni di cui al comma 6-ter (da effettuarsi al centro per l'impiego), con esclusivo

riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024 (finora entro il 30 gennaio 2024). Viene poi soppressa la disposizione che prevede che il termine del 30 gennaio 2024 si applichi anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.

Il comma 2-ter, modificando l'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, differisce dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 il termine finale per l'esercizio del diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, da parte delle figure professionali degli istruttori e dei direttori tecnici già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, in luogo del passaggio al regime previdenziale definito dal medesimo decreto legislativo n. 36.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare sul comma 2-bis, atteso che le modifiche apportate potrebbero impattare, negativamente ma comunque marginalmente, soltanto sul gettito da sanzioni, tipicamente solo eventuale e non contabilizzato nei tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 2-ter, premesso che alla disposizione ora oggetto di proroga non vennero specificamente ascritti effetti nella RT allo schema di decreto legislativo⁷⁷, si segnala che alla complessiva riforma del regime previdenziale per i lavoratori del settore sportivo erano stati ascritti effetti positivi (con entrate contributive al netto degli effetti fiscali maggiori delle uscite a titolo di prestazioni), per cui il potenziamento (in termini di maggiore tempo per esercitare l'opzione da parte delle figure professionali indicate) della facoltà di scelta – con conseguente aumento della possibilità di opzioni a favore del mantenimento del precedente regime previdenziale – potrebbe determinare effetti finanziari negativi, sia pur estremamente contenuti in quanto probabilmente riguardanti soltanto i soggetti entranti in questi mesi nei settori considerati.

Articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies (Lavoro sportivo)

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁷⁸

In particolare il comma 2-quater esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento previste dall'articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 le somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta..

⁷⁷ Cfr. XVIII legislatura, AG 230.

⁷⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 52.

Il comma 2-*quinqüies* dispone che all'onere di 1.380.000 euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per il 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-*quater* configura un onere per l'anno 2024 per il quale andrebbe fornita una RT recante l'illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la stima.

Quanto ai profili di copertura, posto che ai sensi del comma 2-*quinqüies* si provvede mediante il riversamento al bilancio dello Stato di un importo equivalente posto a carico del Fondo istituito nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle società sportive professionistiche al fine di riconoscere un contributo a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle risorse disponibili a tale titolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché riguardo alla devoluzione di quota parte delle citate risorse su cui non sia ancora intervenuto il relativo riparto⁷⁹, nonché rassicurazioni circa la sostenibilità delle finalità previste per il Fondo dalla normativa vigente a valere sulle residue risorse.

Inoltre, considerato che ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁸⁰, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle residue risorse a fronte degli interventi previsti.

⁷⁹ L'ultimo riparto, riferibile al 2022, è stato effettuato con il D.P.C.M. 3 ottobre 2022, che riferiva di una giacenza del Fondo di 72,9 milioni di euro. Il bilancio 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri non indica alcuna previsione di spesa per le annualità del triennio (cap.933), in coerenza con l'assenza di risorse nel capitolo 2078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2024-2026 e indicato "per memoria". Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n.6, pagina 315.

⁸⁰ Il Fondo in questione, contrassegnato da una dotazione di sola cassa, corrisponde al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nel bilancio dello Stato per gli anni 2024-2026 reca una dotazione di 206,6 milioni di euro per il 2024.

Articolo 15

(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP)

La norma modifica i commi 793, 795 e 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), al fine di abrogare il termine di 6 mesi per l'espletamento delle funzioni della Cabina di regia e di prorogare dal 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2024 il termine finale per la individuazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Reca infine modifiche di coordinamento al comma 797 conseguenti alla proroga della Cabina di regia disposta con gli interventi sopra richiamati.

La RT afferma che la disposizione si limita a disciplinare la distribuzione temporale delle attività per la determinazione dei LEP già previste dalla legge di bilancio 2023 e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la legge di bilancio per il 2023 ha autorizzato per l'operatività della Cabina di regia e per le attività connesse alla individuazione dei LEP la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16

(Proroga di termini in materia di editoria)

Il comma 1 stabilisce che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.

Il comma 2 prevede che il valore da ripartire per ciascuna agenzia di stampa sia calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il comma 3 dispone che le agenzie titolari dei contratti sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del medesimo D.P.C.M. attuativo 11 luglio 2023.

Il comma 4 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 tali servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e con le modalità dal D.P.C.M. 11 luglio 2023.

Il comma 5 stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT assicura che l'intervento è finalizzato a rispondere alle esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nelle more delle procedure di gara previste dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

A tal fine, la norma definisce un criterio per ripartire le risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri fra le Agenzie di stampa iscritte nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017; con tali risorse aggiuntive, le Agenzie di stampa sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale fino al 30 giugno 2024, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 198/2022 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

Tale criterio è individuato in maniera complementare alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale": si stabilisce che il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, sia ripartito su base semestrale fra quelle Agenzie di stampa iscritte nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017.

Le risorse a tal fine necessarie ammontano a 7.908.085,45 euro per il 1° semestre 2024 e sono disponibili a legislazione vigente a valere del bilancio di previsione 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio 2024, che presenta la necessaria capienza.

A normativa vigente, l'acquisizione dei servizi informativi dalle Agenzie di stampa in favore delle Amministrazioni statali è infatti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; con riferimento all'acquisizione dei servizi di competenza del MAECI, sono annualmente stanziati 6.809.599 euro, trasferiti dal bilancio di previsione del MAECI al bilancio della PCM ai sensi della legge 190 del 2014.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione non ci sono osservazioni, considerato che le norme in esame provvedono ad un'anticipazione del riparto di risorse già destinate a spesa⁸¹.

Per i profili di copertura finanziaria, posto che la RT precisa che le risorse necessarie per l'applicazione delle norme in esame ammontano a 7.908.085,45 euro per il 1° semestre 2024 e che le stesse sono disponibili a legislazione vigente a valere sul bilancio di previsione 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 2024, che presenta la necessaria capienza, non ci sono osservazioni.

Articolo 16, comma 4-bis ***(Differimento riduzione contributi per l'editoria)***

La disposizione, inserita nel corso dell'esame in prima lettura⁸², eleva da settantadue a novantasei mesi il differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

La norma è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT annessa alla precedente proroga assicurava che ad essa non erano associati effetti finanziari⁸³, non ci sono osservazioni.

Articolo 17 ***(Interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)***

La norma dispone che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti

⁸¹ Sul punto si evidenzia che il capitolo n.479 del bilancio di previsione della spesa corrente afferente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Programma 15.4) della Presidenza del Consiglio dei ministri reca per il triennio 2024-2026 uno stanziamento annuo di 46 milioni di euro. Cfr. Presidenza del Consiglio dei ministri, Bilancio di previsione 2024-2026, sez. Amministrazione trasparente, bilanci, sul sito *internet* dell'Organo.

⁸² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2024, pagina 53.

⁸³ La RT di passaggio annessa all'A.C. 2305 della XVII legislatura, recante il ddl legge di bilancio 2020, riferiva che "la disposizione, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, interviene in materia di contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, stabilendo il differimento di dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi stessi, già previsti dal D. Lgs. n. 70 /2017. Conseguentemente, vengono differite anche le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo.". Assicurava che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, I.G.B., RT annessa all'A.C. 2305 della XVII legislatura, 20 dicembre 2019, pagina 82.

attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal precedente periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Si stabilisce inoltre che resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 59 del 2021, che disciplina il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio delle opere previste, per cui è disposta la revoca del finanziamento, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

La RT afferma che la disposizione ha natura procedurale e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Precisa inoltre che la disposizione prevede che i soggetti attuatori del programma "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 59 del 2021, anche in deroga ai termini per il raggiungimento degli obiettivi previsti alla scadenza del 31 dicembre 2023 nel cronoprogramma procedurale, di cui al decreto MEF 15 luglio 2021, possano dare continuità agli interventi e conseguentemente assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di modifiche di carattere procedurale.

Articolo 17, comma 1-*bis* ***(Camera di commercio delle Marche)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche, specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove. Inoltre, viene posticipato di due consiliazioni il passaggio dai 33 membri previsti con la nascita della Camera di commercio delle Marche, nell'ambito del suindicato regime transitorio, ai 22 membri previsti dalla legge n. 580 del 1993. Inoltre, viene prorogato di ulteriori novanta giorni il termine massimo di sei mesi entro il quale i consigli (uscenti) continuano ad esercitare le loro funzioni.

Resta, invece, fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter del decreto-legge n. 228 del 2021, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Infine, si reca una interpretazione dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993, precisando che il richiamato articolo 12 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale, o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero quella nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di Commercio.

La RT e **il prospetto riepilogativo** non sono presenti.

Al riguardo, atteso che la norma conferma il limite di spesa complessivo previsto dall'articolo 1, comma 25-ter del decreto-legge n. 228 del 2021, andrebbero fornite rassicurazioni circa la congruità dello stesso rispetto alla proroga per ulteriori due mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e, in particolare, per il posticipo di due consiliature del passaggio da 33 a 22 membri del consiglio della predetta Camera.

Articolo 17-bis ***(Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Area Etnea)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito l'area intorno a Catania, senza soluzione di continuità, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziare per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La RT afferma che l'articolo 1, comma 433, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha prorogato al 31 dicembre 2024, tra l'altro, i termini di operatività del Commissario straordinario e della gestione straordinaria per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Evidenzia che la presente disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2024, senza soluzione di continuità e, dunque, a far data dal 1° gennaio 2024, anche del termine di scadenza del relativo stato di emergenza (di cui al combinato disposto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, dell'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dell'articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 1, comma 732, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Sul piano della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria, la RT rileva che a fronte dell'importo di 47.000.000 di euro, pari alle risorse emergenziali complessivamente stanziare, integralmente programmato e approvato dal Dipartimento della protezione civile, è stata accertata un'economia di piano pari a 1.304.895,28 di euro, riprogrammabile, previa rimodulazione del piano, a copertura parziale dei costi del CAS 2024.

Tenuto conto che per il CAS 2023 le esigenze risultano integralmente soddisfatte, il CAS 2024 risulta l'unica voce emergenziale per cui si segnala il permanere delle esigenze, non essendo stati comunicati ulteriori e differenti fabbisogni: gli oneri complessivi per il CAS 2024 sono allo stato stimabili, in via del tutto prudenziale, nel limite massimo di tre milioni di euro, parametrati sulle annualità precedenti. Alle predette esigenze si fa fronte con le risorse sopra citate già stanziare per l'emergenza e ancora disponibili, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi

dell'articolo 24, comma 2 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018

Al riguardo, nel prendere atto delle informazioni fornite dalla RT, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura risultino effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere sulle risorse stesse.

Articolo 17-ter

(Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede la concessione delle esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46⁸⁴ anche per l'anno 2024.

Si chiarisce che le esenzioni sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.

Alle predette agevolazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Per l'attuazione di quanto previsto nella presente disposizione si prevede l'utilizzo delle risorse, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana in esame, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle predette risorse, così determinato, costituisce limite di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 11, 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT non considera la norma.

⁸⁴ L'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede le seguenti agevolazioni fiscali:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Al riguardo, si osserva che le medesime esenzioni applicate negli esercizi precedenti al 2024 sono state quantificate in misura sistematicamente superiore rispetto a tale anno⁸⁵. Sul punto, anche se le risorse stanziare costituiscono un limite di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della loro quantificazione, in modo da poter valutare la congruità della stesse rispetto alle esenzioni da concedere.

Inoltre, i medesimi ragguagli vanno forniti in merito alla determinazione di economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la zona franca urbana in esame, destinati ad essere utilizzati per la concessione delle esenzioni in esame.

Infine, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura, presenti sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, possano essere utilizzate senza pregiudicare le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 18

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019:

la lettera a), intervenendo sul comma 4, sostituisce – ove ricorre – il riferimento all'Associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare (comunque indicata nella disposizione) con quello al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011 (si tratta del soggetto che assiste il Ministero del lavoro e i fondi pensione che intendono accedere alla sezione del Fondo di garanzia PMI per investire in PMI al fine di coadiuvarli con analisi e valutazioni delle operazioni che si intende intraprendere);

la lettera b), inserendo il comma 4-*bis*, stabilisce che il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato;

la lettera c), modificando il comma 5, destina il contributo annuo di 2 milioni euro previsto fino al 2034 non più allo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza, bensì al funzionamento del Comitato;

la lettera d), inserendo il comma 5-*bis*, dispone che il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.

⁸⁵ In particolare il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto le seguenti autorizzazioni di spesa: 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018, 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 2 prevede che il contributo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera c), sia erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-*bis*, comma 5-*bis*, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro il 29 febbraio 2024.

Il comma 3 abroga l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, che aveva modificato l'articolo 58-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 in materia di previdenza complementare, assegnando ad Assoprevidenza– Associazione italiana per la previdenza complementare, in luogo del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (“Previdenza Italia”), il ruolo di soggetto del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale per le analisi, gli studi, le ricerche e le valutazioni in vista dell'intervento del Fondo di garanzia PMI nelle operazioni di investimento di fondi pensione per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.

Il comma 4, integrando l'articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo (pari a 5 milioni di euro annui e previste per l'attività degli istituti di patronato in relazione al RdC e alla PdC) sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023 (relative alle modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione dell'Assegno di inclusione), secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 4-*bis*, modificando l'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, differisce dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti il contratto di lavoro subordinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche in assenza di una disciplina recata dai contratti collettivi e al di fuori dell'ipotesi della sostituzione di altri lavoratori.

Il comma 4-*ter*, modificando l'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, anticipa dal 1° agosto 2022 al 1° agosto 2020 il termine a decorrere dal quale le assunzioni di giovani con disabilità da parte di Enti del terzo settore vengono incentivate attraverso l'erogazione di un contributo a valere di un apposito Fondo, che è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri⁸⁶.

Il comma 4-*quater* differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le assunzioni; tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito.

Il comma 4-*quinqüies* provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

⁸⁶ Il fondo è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate (residui di stanziamento) di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato (si tratta del “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che i commi 1-3 apportano modifiche di natura ordinamentale, senza intervenire sulla quantificazione delle risorse stanziare, e, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ordine al comma 4 esclude oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mera destinazione dal 2024 del finanziamento, già previsto a legislazione vigente dell'articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019, per le attività svolte dagli istituti di patronato per il reddito e pensione di cittadinanza (misure che sono terminate il 31.12.2023), per l'analoga attività svolta dagli stessi istituti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023.

La RT non si sofferma sui commi aggiuntivi.

Al riguardo, in relazione ai commi aggiuntivi da 4-ter a 4-quinquies, atteso che le disponibilità utilizzabili per l'intervento in esame restano le medesime inizialmente disposte e trasferite presso la PCM, pari a 7 milioni di euro, andrebbero fornite informazioni sulle disponibilità ancora esistenti.

Per i profili di copertura, correttamente finalizzati alla competenza economica e alla cassa e limitati al 2024, essendo già esaurito l'effetto sul SNF con il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato, si segnala che il fondo allo scopo utilizzato è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere è corrente.

Non vi sono osservazioni sui restanti commi.

Articolo 19

(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

Il comma 1 proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i termini di efficacia dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Il comma 2 reca la proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato, a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

La RT si limita ad evidenziare che la proroga delle disposizioni, aventi natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme, e considerata la circostanza che alle stesse non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riferimento alle precedenti disposizioni di proroga⁸⁷, come confermato anche dalla RT, non si formulano osservazioni.

⁸⁷ Cfr. Nota di lettura, n. 21, pagina 104-105.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2024 [Nota di lettura n. 118](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)
- " [Nota di lettura n. 119](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)
- " [Nota di lettura n. 120](#)
A.S. 986: “Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”
- " [Nota di lettura n. 121](#)
A.S. 996: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Feb 2024 [Nota di lettura n. 122](#)
A.S. 995: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 123](#)
A.S. 1005: “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 124](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (**Atto del Governo n. 116**)
- " [Nota di lettura n. 125](#)
A.S. 997: “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”
- " [Nota di lettura n. 126](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 121**)
- " [Nota di lettura n. 127](#)
A.S.: 1011 “Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”
- " [Nota di lettura n. 128](#)
A.S. 1014: “Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»”